SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

109ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-99

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 101-123

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . .2, 8, 28 e *passim*
GIRFATTI *(FI), relatore* . . . . . .2, 24, 31 e *passim*
DONATI *(Verdi-U)* . . . . . .8, 30, 32 e *passim*
PEDRINI *(Mar-DL-U)* 12
BONAVITA *(DS-U)* 13
EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 16
RIGHETTI *(Mar-DL-U)* 19
GIOVANELLI *(DS-U)* 21
CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 25, 31, 32

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 35

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 36

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposte di modifica:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 36, 40, 44
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 39, 44
BRUTTI MASSIMO *(DS-U)* 41
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 42
SCHIFANI *(FI)* 43

Verifica del numero legale 44

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1002:

PAGANO *(DS-U)* 45
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 45
GIRFATTI *(FI), relatore* . . . . . .46, 47, 49 e *passim*
CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .46, 47, 50 e *passim*
DE PETRIS *(Verdi-U)* 47
TURCI *(DS-U)* 48, 51
BRUNALE *(DS-U)* 48
BETTA *(Aut)* 49, 51
FRANCO Paolo *(LNP)* 52, 53, 57
PEDRINI *(Mar-DL-U)* 52
BONAVITA *(DS-U)* 54, 55, 56

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1002:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 61
Articolo 2 ed emendamento 63
Articolo 3 ed emendamento 63
Articolo 4 ed emendamento 64
Articolo 5 ed emendamenti 65
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 ed ordine del giorno G400 68
Articolo 6 72
Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno G100 73
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno G200 78
Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno G300 81
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e ordine del giorno G500 86
Articolo 9 ed emendamento 88
Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 e ordine del giorno G101 89
Articoli 10 e 11 93
Articolo 12 ed emendamento 94
Articolo 13 ed emendamenti 94
Articoli 14 e 15 . . . . . *Pag.* 95
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 e ordine del giorno G102 96

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale del senatore Girfatti sul disegno di legge n. 1002 101

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 103
Assegnazione 104

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 104

GOVERNO

Trasmissione di documenti 104

CONSIGLIO DI STATO

Trasmissione di documenti 105

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 59
Interpellanze 105
Interrogazioni 106

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Girfatti a svolgere la relazione orale.

GIRFATTI, *relatore*. Il decreto-legge in esame esplica i suoi effetti in un ambito piuttosto ampio, anzitutto in materia di accise disponendo la proroga di alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi dei prodotti petroliferi e la riduzione dell'aliquota dovuta per il gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. L'articolo 6 sopprime inoltre, a decorrere dal 1º ottobre 2002, l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e

su altri prodotti per usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione, rispondendo in tal modo all'esigenza di adeguamento alla legislazione comunitaria onde porre fine alla vertenza in atto che ha portato al deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea. Con l'articolo 7 si istituisce un contributo di riciclaggio e risanamento ambientale destinato a sostenere e favorire la rigenerazione e lo smaltimento degli oli usati e la riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 11 dello stesso articolo 7 modifica il cosiddetto decreto Ronchi ridefinendo il combustibile derivato dai rifiuti come rifiuto speciale. Il Capo II reca disposizioni in materia di scommesse e giochi e prevede all'articolo 8 la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la riattribuzione delle concessioni rinnovate mentre gli articoli da 9 a 15 contengono disposizioni in materia di giochi che di fatto adeguano la disciplina alle esigenze conseguenti all'introduzione della moneta unica. Il Capo III contiene disposizioni in materia di IVA e risponde all'esigenza di adeguamento alla normativa europea. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DONATI *(Verdi-U).* La proroga di ulteriori sei mesi del particolare regime di accise sui prodotti petroliferi si configura come un'agevolazione per il settore del trasporto in senso generale, non solo di quello pubblico locale, in direzione contraria a quella intrapresa dal Governo con altri provvedimenti, ad esempio nel collegato infrastrutturale dove sono previste misure di sostegno allo sviluppo del trasporto intermodale e soprattutto di quello ferroviario. Peraltro, se l'Ecofin ha autorizzato fino alla fine del 2002 la riduzione delle accise riproposta con il decreto-legge, la Commissione europea ha oggi stabilito di valutare entro breve se tale agevolazione possa costituire elemento distorsivo della concorrenza. Inoltre, se è vero che il Governo in carica prosegue una politica avviata dalla precedente maggioranza, è anche vero che gli ambientalisti si sono sempre dichiarati contrari ad una concessione così indiscriminata di incentivi. È poi da considerare negativamente l'inserimento del combustibile derivante da rifiuti nella categoria dei rifiuti speciali, una misura che viene assunta al di fuori di una riforma organica della legislazione sui rifiuti. È da salutare positivamente, invece, l'emendamento proposto dalla Commissione volto a sopprimere l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002 in materia di trasferimento di beni demaniali. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

PEDRINI *(Mar-DL-U).* Le concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, assegnate fin dal 1999 a seguito di bando, non sono ancora operative, con conseguenti danni per l'erario, mentre prosegue la raccolta da parte di soggetti privi di titolo in assenza di una specifica regolamentazione. Nonostante il riconoscimento della crisi del settore da parte della specifica commissione tecnica istituita presso il Ministero delle finanze, non sono stati adottati provvedimenti

concreti, con il rischio di chiusura di molte agenzie e di conseguente perdita di occupazione. Per tale motivo, l'ordine del giorno G300 impegna il Governo ad intervenire per la tempestiva emanazione del decreto interdirigenziale previsto dal decreto-legge in esame per la fissazione dei criteri volti a ridefinire in via amministrativa le concessioni di raccolta delle scommesse.

BONAVITA *(DS-U)*. Si può ascrivere a merito della 6ª Commissione permanente del Senato l'approvazione di un emendamento teso ad abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, abrogazione che auspica sia confermata in Aula. Viceversa è criticabile l'emendamento, approvato dalla maggioranza in Commissione e ora riproposto all'Assemblea, volto ad introdurre misure per il potenziamento della giustizia tributaria, in particolare per quanto riguarda l'adozione del criterio maggioritario per l'elezione dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di spettanza parlamentare, con evidente mancata tutela delle opposizioni. Né è condivisibile il modo disorganico con cui il Governo interviene nella materia dei rifiuti; inoltre dovrebbe essere aumentato l'aggio per i ricevitori delle scommesse, anche per incentivare il gioco, senza illudersi di poter così aumentare ulteriormente il volume delle entrate tributarie ma almeno per superare la flessione in atto. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Il provvedimento in esame offre risposte positive in materia di accise, confermando le agevolazioni previste per particolari impieghi di prodotti petroliferi, ed è stato ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Commissione attraverso l'accoglimento di alcune proposte emendative. In particolare, valuta positivamente lo spostamento del termine relativo alla riduzione dell'imposta di consumo del gas metano in previsione della revisione organica del regime tributario del settore energetico e l'attenzione riservata al settore del biodiesel nonché le agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori prorogate fino al 30 settembre. Il settore dei giochi e delle scommesse avrebbe meritato invece una maggiore attenzione da parte del Governo. Non è ancora stato attivato infatti il previsto accentramento presso un'unica struttura delle competenze, ora frammentate presso diversi rami della pubblica amministrazione con ricadute negative sulle entrate, né si è provveduto ad un adeguamento dell'aggio del lotto. Auspica inoltre che non sia riproposta in Aula la modifica riguardante i termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo che, come formulata, si traduce in una sanatoria generalizzata mentre andrebbe limitata ai soli concessionari che hanno rispettato il termine del 13 dicembre. Positiva è l'abrogazione dell'articolo 71 della finanziaria anche se un'interpretazione autentica dello stesso sarebbe stata preferibile. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN)*.

RIGHETTI *(Mar-DL-U)*. Sarebbe preferibile estendere la proroga della riduzione dell'aliquota prevista per il settore dell'autotrasporto all'intero 2002 anziché a soli sei mesi in modo da consentire alle categorie interessate una programmazione a più ampio raggio. Positiva è invece la disposizione che istituisce un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale volto ad incentivare lo smaltimento degli oli usati e ad assicurare sostegno all'attività di rigenerazione ed è altrettanto condivisibile quella che definisce le condizioni economiche delle concessioni per il servizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, necessaria alla luce delle difficoltà attraversate dal settore. Appaiono invece eccessivi alcuni aumenti in occasione dell'introduzione dell'euro riguardanti le scommesse. Raccomanda altresì al Governo di riesaminare la norma relativa alla proroga dei termini per il collaudo delle sale Bingo che dovrebbe riguardare soltanto chi ha ottemperato al bando di concorso dello scorso luglio. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto favorevole della Margherita sul provvedimento.

GIOVANELLI *(DS-U)*. L'abrogazione dell'articolo 71 della finanziaria, approvata dalla 6ª Commissione permanente – di cui auspica l'approvazione anche da parte dell'Aula – rappresenta un motivo di orgoglio per il Parlamento e a tale risultato si è giunti con il contributo di tutte le forze politiche. Quella norma infatti, surrettiziamente introdotta nel corso dell'esame della finanziaria, consente, attraverso un meccanismo di trasferimento ai comuni dei beni demaniali, una sorta di sanatoria delle opere abusive su di essi costruite ed è soltanto l'ultimo atto di una serie di spinte per sottrarre alla collettività le ricadute positive di un corretto utilizzo dei beni demaniali, in particolare delle spiagge e delle coste. Di fronte invece alla drammatica situazione dell'inquinamento, in special modo nelle città del Nord, risultano insoddisfacenti le misure riguardanti gli oli combustibili e i carburanti perché non operano alcuna differenziazione e quindi non stimolano l'utilizzo di quelli meno inquinanti. Sarebbe preferibile che il Ministro dell'ambiente traducesse in scelte politiche a difesa dell'ambiente e della qualità dell'aria le generiche affermazioni relative all'importanza del Protocollo di Kyoto. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIRFATTI, *relatore*. Gli interventi in discussione generale hanno confermato la rilevanza delle materie interessate dal decreto-legge in esame. Dà atto al Governo di essere riuscito in pochi giorni a risolvere il problema delle società di riscossione e si riserva di intervenire più puntualmente in sede di esame degli emendamenti.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ha dovuto responsabilmente proseguire, anche per consentire alle aziende di fronteggiare la concorrenza, la politica degli incentivi all'autotrasporto intrapresa dai precedenti Esecutivi. L'impatto ambientale della

politica fiscale è certamente rilevante, ma la questione potrà essere più proficuamente esaminata nel disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale, in corso di esame presso la Camera. L'inquinamento che si riscontra in questi giorni è il frutto delle scelte compiute nel passato e dell'incapacità dei precedenti Governi di elaborare una complessiva politica ambientale, come dimostra il destino della *carbon tax* che è stata sospesa per i suoi negativi effetti sull'economia. La svista dell'approvazione dell'articolo 71 della finanziaria è stata segnalata in primo luogo da esponenti della maggioranza ed il Governo ha rispettato l'impegno che aveva assunto in Parlamento. Il problema dei concessionari è particolarmente complesso anche a causa degli errori compiuti dal precedente Ministro delle finanze e in particolare la sua invenzione del sistema dei minimi garantiti, che ha prodotto effetti deleteri cui l'attuale Governo sta cercando di ovviare. Sugli aggi riconosciuti sulle scommesse è necessario evitare misure parziali che contraddicono il principio di neutralità, visto che l'intervento su un gioco produce effetti sugli altri e dunque conflitti tra le varie categorie interessate. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).*

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico).* Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1.

DONATI *(Verdi-U).* L'emendamento 1.1 estende al 31 dicembre 2002 la proroga delle agevolazioni alla produzione del cosiddetto gasolio bianco, impiegato prevalentemente nel trasporto collettivo, che consente di abbattere le emissioni inquinanti. Una proroga più ampia permetterebbe alle industrie e alle aziende di trasporto pubblico una migliore pianificazione degli investimenti.

GIRFATTI, *relatore.* Illustra l'emendamento 1.100 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è contrario all'1.1 e favorevole all'1.100.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 1.1.

Il Senato approva l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 del decreto-legge e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 del decreto-legge e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 3.1 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 4.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'ordine del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli identici 5.103, 5.104 e 5.105 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Comunica infine che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sull'emendamento 5.0.2/1 (testo 2).

Presidenza del presidente PERA

DONATI *(Verdi-U)*. L'emendamento 5.1 abolisce le agevolazioni all'autotrasporto in termini di riduzione di accisa, che il Governo propone in contraddizione con l'incentivo dell'intermodalità contenuto nel collegato infrastrutturale. L'Esecutivo dovrebbe rivendicare la responsabilità delle sue scelte, senza ricorrere continuamente all'argomento dell'eredità del passato; tra l'altro le agevolazioni all'autotrasporto sono state decise anche come misura antinflazionistica in una fase in cui il prezzo del greggio era in forte aumento e per tale motivo è stata sospesa l'applicazione della *carbon tax*. Il Governo non incentiva l'ammodernamento del settore, visto che l'accordo recentemente stipulato con le associazioni dell'autotrasporto non contiene alcuna misura in grado di renderle più competitive sul mercato. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea.
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine alle integrazioni da apportare al vigente programma dei lavori, nonché al calendario dei lavori dell'Assemblea, adottato a maggioranza, per il periodo dal 5 al 22 febbraio. *(v. Resoconto stenografico).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. La proposta approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, seppure insoddisfacente, è comunque migliore di quella iniziale, presentata forse strumentalmente per accreditare la successiva come mediazione. La calendarizzazione per la prossima settimana del disegno di legge sulla caccia rappresenta una forzatura, così come l'inserimento per le successive settimane del provvedimento sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, il cui esame in Commissione procede a fasi alterne, nonché quello sull'immigrazione, in ordine al quale si è ancora in attesa di una iniziativa del Governo per la regolarizzazione dei collaboratori familiari. Propone pertanto di posticipare l'esame di questi provvedimenti, anticipando viceversa il *question time* sull'emergenza inquinamento.

PRESIDENTE. Si rammarica che il senatore Ripamonti abbia adombrato il sospetto di un inesistente gioco delle parti tra la Presidenza e la maggioranza.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. In alternativa al calendario approvato a maggioranza propone che il disegno di legge sulla caccia venga rinviato alla settimana che inizia l'11 febbraio, anticipando alla prossima settimana l'esame della proposta di istituire una Commissione di inchiesta sul G8 di Genova. Propone inoltre di non calendarizzare il disegno di legge sull'immigrazione, in quanto la Commissione deve ancora svolgere gran parte del lavoro e il Governo non ha esplicitato la propria posizione su alcuni aspetti del provvedimento.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Dando atto al Presidente di avere cercato, all'interno della Conferenza dei Capigruppo, una soluzione che non fosse di parte, dichiara di condividere la proposta del senatore Massimo Brutti. Invita inoltre la Presidenza a dare seguito alla sollecitazione rivoltale da alcune senatrici della Margherita affinché sia al più presto esaminato il disegno di legge n. 885 recante misure contro la tratta delle persone, un provvedimento privo di connotati politici di parte.

PRESIDENTE. Si farà interprete presso la Commissione giustizia della sollecitazione.

SCHIFANI *(FI)*. Si augura che l'opposizione voglia dare atto anche alla maggioranza di un atteggiamento non pregiudiziale, dimostrato con la disponibilità al differimento di una settimana dell'esame del disegno di legge di riforma del sistema di elezione dei membri del CSM; spiace quindi che un atteggiamento di dialogo costruttivo non si traduca in unanimità.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario avanzata dallo stesso senatore Ripamonti. Risulta altresì respinta la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Massimo Brutti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1002

PRESIDENTE. Riprende la discussione.

TURCI *(DS-U)*. Il 5.102 si può ritenere assorbito dal 5.2 della Commissione.

PAGANO *(DS-U)*. Il 5.0.2/1 (testo 2) tende a chiarire l'emendamento del relatore per quanto attiene alla gestione delle risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, distinguendo tra quelle destinate agli uffici scolastici regionali, per i quali si prevedono apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato dei rispettivi capoluoghi di Regione, e quelle delle istituzioni scolastiche che possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le singole sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Il 5.106 consente al contribuente di utilizzare il credito di imposta come compensazione anche oltre l'anno di riferimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

GIRFATTI, *relatore*. È contrario all'emendamento 5.1, agli identici 5.103, 5.104 e 5.105, al 5.106 e al 5.0.2/1 (testo 2), mentre è ovviamente favorevole agli emendamenti identici al 5.2 della Commissione.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È favorevole al 5.2 e ai successivi identici emendamenti, al 5.0.100, al 5.0.2 e al 5.0.101 ed è contrario ai restanti emendamenti. Accoglie infine l'ordine del giorno G400.

PRESIDENTE. Pertanto tale ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1 e approva il 5.2, il 5.100, il 5.101 e 5.102, tra loro identici.

PRESIDENTE. Il 5.103, il 5.104 e il 5.105, tra loro identici, sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.106 e 5.0.2/1 (testo 2) e approva il 5.0.100, il 5.0.2 e 5.0.101.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame dell'articolo 7 del decreto-legge e degli ordini del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 7.0.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DE PETRIS *(Verdi-U)*. La soppressione del comma 11 dell'articolo 7 proposta con il 7.2 tende a impedire che il combustibile derivato da rifiuti sia declassificato da rifiuto urbano a rifiuto speciale, con danno economico per i comuni e ripercussioni negative sulla salute dei cittadini. Il Governo dovrebbe poi evitare di modificare il decreto Ronchi in maniera così disomogenea e discontinua, come ha già fatto con riferimento ai rifiuti ospedalieri.

TURCI *(DS-U)*. L'ordine del giorno G100 ha le stesse finalità dell'emendamento 7.2, su cui preannuncia il voto favorevole. L'emendamento 7.0.200 tende invece a garantire la continuità di funzionamento del rapporto tra rivenditori di tabacchi e fornitori dopo la cessazione del monopolio.

BRUNALE *(DS-U)*. Ritira il 7.0.101, su cui sollecita comunque un chiarimento del rappresentante del Governo, trattandosi di una questione di equità fiscale per i rivenditori di tabacchi lavorati rispetto a quelli di alcooli e di oli minerali.

BETTA *(Aut)*. Sollecita l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G200.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIRFATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 7.100 e sul 7.101, si rimette al Governo sull'ordine del giorno G200, mentre è contrario sugli altri emendamenti.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole al 7.1 (testo 2) e al 7.0.100, mentre è contrario al 7.2 e agli emendamenti da 7.0.200 a 7.0.203. È contrario altresì all'ordine del giorno G100, mentre invita i presentatori a modificare l'ordine del giorno G200 per consentire di verificarne la copertura. Infine, non può condividere l'auspicio del senatore Brunale relativamente alle accise sui prodotti dei tabacchi lavorati, trattandosi di un settore molto delicato, a causa della diffusione del contrabbando, che richiede il mantenimento di una certa rigidità.

BETTA *(Aut)*. Accetta di modificare l'ordine del giorno G200. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G200 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Il Senato approva gli emendamenti 7.100, 7.1 (testo 2) e 7.101 e respinge il 7.2.

TURCI *(DS-U)*. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G100.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G100 e approva l'emendamento 7.0.100, con conseguente assorbimento degli emendamenti da 7.0.200 a 7.0.203.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 del decreto-legge e dell'ordine del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 8.100, 8.101 e 8.102 sono stati ritirati.

GIRFATTI, *relatore*. Illustra l'emendamento 8.10 secondo cui l'individuazione delle concessioni da rinnovare andrà effettuata nel rispetto delle garanzie procedimentali.

FRANCO Paolo *(LNP)*. L'emendamento 8.0.1 trasferisce all'UNIRE le competenze riguardanti la gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relative alle corse dei cavalli mentre l'8.0.2 (testo 2) prevede la trasformazione del medesimo organismo in ente pubblico economico.

PEDRINI *(Mar-DL-U)*. L'ordine del giorno G300 impegna il Governo ad intervenire per favorire l'adozione del decreto interdirigenziale che stabilisce i criteri per la definizione in via amministrativa delle con-

dizioni economiche previste per le concessioni di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIRFATTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.103 e 8.0.2 (testo 2). È favorevole all'8.10 e all'8.12 e si rimette al Governo sull'8.11 e sull'8.0.1 nonché sull'ordine del giorno G300.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita al ritiro dell'emendamento 8.11 in quanto è preferibile addivenire ad un accordo tra le province interessate alla suddivisione percentuale delle risorse riferite alla casa da gioco di Campione d'Italia. Accoglie l'ordine del giorno G300, mentre invita al ritiro degli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 (testo 2) e alla loro trasformazione in ordine del giorno.

GIRFATTI, *relatore*. Ritira l'emendamento 8.11.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Ritira l'emendamento 8.11/1 (testo 2) nonché gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 (testo 2) trasformandoli nell'ordine del giorno G500 *(v. Allegato A)*.

GIRFATTI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G500.

PRESIDENTE. In quanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G300 e G500 non saranno posti in votazione.

È quindi respinto l'emendamento 8.103 mentre risultano approvati gli emendamenti 8.10 e 8.12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 del decreto-legge e dell'ordine del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 9.0.100, 9.0.101 e 9.0.102 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BONAVITA *(DS-U)*. L'emendamento 9.0.100 prevede un sistema incentivante per la corresponsione dell'aggio ai ricevitori del lotto e rappresenta una soluzione equa per la categoria.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

GIRFATTI, *relatore.* Precisa che l'ordine del giorno G101 (testo 3) raccoglie le indicazioni contenute negli emendamenti aggiuntivi in materia di aggio del lotto. *(v. Allegato A).*

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Accoglie l'ordine del giorno G101 (testo 3) che tiene conto delle indicazioni formulate in Commissione e allarga la previsione del meccanismo di corresponsione dell'aggio anche ad altri giochi. Invita al ritiro degli emendamenti 9.0.100, 9.0.101 e 9.0.102.

BONAVITA *(DS-U).* Ritira l'emendamento 9.0.100 nonché il 12.100 che insiste sulla stessa materia.

È quindi approvato l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.0.101 e 9.0.102 sono improcedibili. L'ordine del giorno G101 (testo 3) non sarà posto ai voti in quanto accolto dal Governo.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 10, 11 e 12, passa all'esame dell'articolo 13 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 13.1 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Paolo *(LNP).* Ritira il 13.1.

GIRFATTI, *relatore.* È favorevole all'emendamento 13.100 (testo 2).

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Anch'egli è favorevole.

È quindi approvato l'emendamento 13.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15 del decreto-legge, passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 nonché dell'ordine del giorno G102.

GIRFATTI, *relatore.* Modifica l'emendamento 15.0.1 *(v. Allegato A)* e dà per illustrati il 15.0.100 e 15.0.101.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Esprime parere favorevole sugli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno G102.

Sono quindi approvati gli emendamenti 15.0.1 (testo 2), 15.0.100 e 15.0.101.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non è posto in votazione. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bordon, Bosi, Camber, Castagnetti, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Guzzanti, Mantica, Ognibene, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Battaglia, Centaro, Ruvolo e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35).*

Discussione del disegno di legge:

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1002.

Il relatore, senatore Girfatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Girfatti.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo chiamati oggi ad esaminare il disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in materia di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

E' evidente che è notevole l'ambito di intervento del provvedimento perché, oltre ad intervenire sulle accise di alcuni prodotti petroliferi, si incide sulla classificazione di un particolare tipo di rifiuti e sulla determinazione delle poste dei giochi in conseguenza dell'introduzione dell'euro, nonché sulla normativa concernente i rimborsi IVA in titoli di Stato.

In relazione ai disposti riferiti ai prodotti petroliferi si evidenzia che gli stessi prorogano alcune agevolazioni concernenti particolari impieghi, oltre a determinare un'aliquota specifica per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua.

Il disegno di legge si propone altresì di assicurare la continuità al meccanismo di adeguamento della riduzione dell'accisa dovuta per il gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori in ragione dell'andamento dei prezzi di mercato.

La necessità poi di adeguare il nostro Paese alla normativa comunitaria è alla base dei due disposti che prevedono la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la contestuale sostituzione della stessa con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

Inoltre, le disposizioni in materia di giochi, considerate le diverse aree di intervento, vengono raccolte nel Capo II e, come ho già detto, rivedono la disciplina in relazione all'esigenza dell'introduzione dell'euro.

Infine, l'esigenza di adeguare il nostro ordinamento alla normativa comunitaria motiva le disposizioni relative ai rimborsi IVA contenute nel Capo III.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 viene confermata fino al 30 giugno 2002 la misura delle aliquote di accisa previste dall'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 388 del 2000 per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, di cui all'articolo 12 della legge n. 488 del 1999.

Occorre ricordare che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, ha prorogato al 31 ottobre la validità di tutte le aliquote di accisa previste dal comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 388 del 2000, ad esclusione di quelle relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, per le quali la proroga è stata fissata al 31 dicembre 2001.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 356 del 2001, tale ultima data era connessa all'esigenza di coordinamento con il successivo articolo 8 del medesimo decreto-legge, contenente misure per il settore dell'autotrasporto, nel quale le predette emulsioni possono trovare impiego.

L'articolo 2 proroga ulteriormente, fino al 30 giugno 2002, la riduzione dell'accisa sul gas metano nella misura del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ad 1.200.000 metri cubi annui. Si ricorda che tale misura agevolativa era stata introdotta originariamente dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 388, che stabiliva che la riduzione si applicasse per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001. Successivamente, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001, aveva prorogato tale agevolazione per il periodo 1° luglio-30 settembre 2001. Infine, l'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, ha prorogato l'agevolazione fino al 31 dicembre 2001.

L'articolo 3 dispone la proroga al 30 giugno 2002 dell'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gas ed il GPL per uso riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000). L'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, ha disposto l'applicazione del beneficio per il periodo 30 settembre-31 dicembre 2001.

L'articolo 4 dispone la proroga fino al 30 giugno del 2002 dell'aumento di 30 lire, per ogni kilowattora di calore fornito, della misura del-

l'agevolazione prevista a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 488 del 1998.

L'aumento era stato già disposto per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000, per il periodo 1º luglio-30 settembre 2001, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001, e per il periodo 30 settembre-31 dicembre 2001 dall'articolo 6 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

L'articolo 5, comma 1, prevede, anche in relazione al primo semestre del 2002, la riduzione dell'aliquota di accisa, già concessa fino al 31 dicembre del 2001, per il gasolio impiegato dagli esercenti l'attività di trasporto merci e persone. L'importo di tale riduzione, fissato nella misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001 (attualmente, lire 112 per litro ma suscettibile di rideterminazione con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 2002), è soggetto, ai sensi del successivo comma 3, ad eventuale rideterminazione al fine di compensare la variazione del prezzo al consumo, purché – e nei limiti in cui lo scostamento del suddetto prezzo di vendita risultante alla fine del semestre rispetto al prezzo già rilevato nella prima settimana del gennaio 2002 – superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio.

Alla suddetta eventuale rideterminazione si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 31 luglio 2002.

Come per analogo beneficio concesso in relazione a consumi di gasolio relativi a precedenti periodi, il rimborso è accordato, anche mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a seguito di apposita dichiarazione da presentare agli uffici dell'Agenzia delle dogane. Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è fissato al 31 agosto 2002 (comma 4).

L'articolo 6, al comma 1, dispone la soppressione dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sugli oli lubrificanti e su altri prodotti utilizzati in usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione e al comma 2 riformula il suddetto articolo per mantenere la tassazione dei bitumi di petrolio già previsti nel testo vigente. Le disposizioni del suddetto articolo hanno effetto a decorrere dal 1º ottobre 2002 (comma 3).

La soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti disposta dall'articolo 6 in esame deve essere posta in relazione al fatto che la Commissione europea, con un comunicato del 26 luglio 2002, ha reso nota la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per mancata osservanza della legislazione dell'Unione europea in materia di accise sugli oli minerali.

L'articolo 7 istituisce un contributo ecologico, di natura non tributaria e compatibile con le disposizioni comunitarie a carico dei soggetti che im-

mettono in consumo oli lubrificanti, da destinare al finanziamento dell'attività di rigenerazione ed al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati, altrimenti non riciclabili, al fine di garantirne un basso impatto ambientale.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di giochi e scommesse ippiche e sportive. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli è riservata al Ministero delle finanze, ora Ministero dell'economia e delle finanze, e al Ministero delle politiche agricole e forestali (articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati.

Inoltre, l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente stesso, possono essere affidate in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrono adeguate garanzie (articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Per quanto concerne il settore delle scommesse ippiche, il regime transitorio, dovuto al passaggio di competenza nella gestione delle concessioni dall'UNIRE ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, è stato disciplinato con la proroga (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169) delle concessioni accordate dall'UNIRE fino al 31 dicembre 1998, con estensione al 31 dicembre 1999 in caso di impossibilità dell'espletamento delle gare di attribuzione delle nuove concessioni. Successivamente, con decreto ministeriale 31 dicembre 1999, le concessioni esistenti al 31 dicembre 1999 sono state prorogate per ulteriori sei anni.

Anche per il settore delle scommesse non ippiche, con il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha attribuito la competenza gestionale e di controllo del settore al CONI, è stata prevista la concessione provvisoria ai concessionari UNIRE della raccolta delle scommesse non ippiche non oltre il 31 dicembre 1999, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara a livello comunitario da bandirsi entro il 31 dicembre 1998.

Nel successivo bando di gara sono stati ammessi a partecipare solo soggetti economici le cui azioni o quote non fossero collocate sui mercati regolamentati in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea (articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 174 del 1998).

La predetta normativa primaria e secondaria ha determinato i rilievi mossi dalla Commissione europea circa il rispetto dei princìpi comunitari di «libera prestazione dei servizi», di libertà di stabilimento «e di trasparenza».

In relazione poi al comma 3, si ritiene opportuno precisare che, ad interpretazione della norma, devono comunque considerarsi rispettate fino alla scadenza le obbligazioni contrattuali in essere.

Infine, proprio in relazione ai contenuti dell'articolo 8, mi preme sottolineare e darne conto all'Assemblea che anche la Giunta per gli affari

europei ha espresso parere favorevole con osservazioni, riportando le perplessità del settore circa la posizione della Commissione europea, secondo la quale la proroga di una concessione dovrebbe essere equiparata ad una nuova concessione.

Gli articoli da 9 a 15 contengono una serie di disposizioni in materia di giochi, dirette sostanzialmente ad adeguare la disciplina alle esigenze conseguenti all'introduzione della moneta unica europea.

L'articolo 9, in particolare, interviene in materia di gioco del lotto. La disciplina fondamentale dell'attività del lotto è contenuta nella legge 2 agosto 1982, n. 528, recante l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale, modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, il cui regolamento di esecuzione è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. Per quanto concerne i provvedimenti più recenti, va ricordata l'introduzione della seconda giocata settimanale prevista dalla legge n. 662 del 1996.

Il comma 1 dell'articolo 9 in esame prevede innanzitutto lo svolgimento di una estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto effettuata per il 31 dicembre 2001, al fine di risolvere le difficoltà derivanti dall'introduzione dell'euro sulla raccolta del primo concorso pronostici del 2002.

Il comma 2, intervenendo sulle regole del gioco sopra illustrate, modifica l'importo della giocata minima portandolo da lire 1.000 ad un euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari a 0,50 euro e la giocata massima non potrà essere superiore a 200 euro.

In base al comma 3 il giocatore può frazionare gli importi in poste tra le diverse sorti; ciascuna posta deve essere pari a 0,05 per cento euro o multipli di 0,05 euro.

Il comma 4 stabilisce che le vincite il cui importo non supera i 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del bollettino ufficiale di zona dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

Il successivo comma 5 prevede che per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al concessionario.

Ai sensi del comma 6, il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

Il comma 7 fissa l'importo delle schede del lotto telefonico in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e con un limite massimo di 500,00 euro.

Infine, il comma 8 precisa che le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

L'articolo 10 interviene invece in materia di lotterie. In tale materia la disciplina fondamentale è stata rivisitata dalla legge n. 62 del 1990; tale legge ha modificato la disciplina introdotta dalla legge n. 722 del 1955, aumentando il numero e modificando il sistema gestionale delle lotterie nazionali.

L'articolo 10 in esame stabilisce che il prezzo di vendita dei biglietti della lotteria nazionale ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato rispettivamente in 3,00 euro ed 1,50 euro.

L'articolo 11 riguarda la disciplina della scommessa «Formula 101». Occorre ricordare che con il decreto ministeriale n. 278 del 1999, emanato in attuazione della legge n. 133 del 1999, è stata autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative a determinati eventi sportivi. In particolare, è stata istituita una nuova scommessa a totalizzatore denominata Formula 101, collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato mondiale di Formula 1. Con decreto ministeriale 23 gennaio 2001 l'esercizio della scommessa, riservato al Ministero delle finanze, è stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, mentre l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale.

La raccolta delle giocate avviene secondo un orario di gioco definito preventivamente per ciascun Gran premio, anche in considerazione dei fusi orari dei Paesi in cui si svolgono i Gran premi di Formula 1. Fino alle modifiche recate dal decreto-legge n. 452 in commento, il comma 7 dell'articolo 14 del citato decreto ministeriale n. 278 del 1999 ha previsto che la posta unitaria di scommessa fosse di lire 1.000, pari a 0,52 euro, per colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran premio, e di lire 2.000, pari a 1,03 euro, per le giocate effettuate successivamente.

L'articolo 11 in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa Formula 101 è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Tralascio gli articoli tecnici sul Totocalcio.

Ricordo che la scommessa Tris ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale.

L'articolo 14 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna, pari a 0,50 euro.

L'articolo 15, sempre con riferimento al concorso pronostici Enalotto, abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2002, il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, concernenti i rimborsi IVA, si collegano ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria per i contribuenti. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Girfatti, la Presidenza la autorizza, se lo desidera, ad allegare al Resoconto il testo integrale del suo intervento.

Vorrei comunque rivolgere un invito di carattere generale. Il nostro Regolamento prevede che i relatori consegnino una relazione scritta, che può essere integrata oralmente. Quando la relazione è scritta, è auspicabile che il relatore la consegni alla Presidenza e limiti l'intervento orale ad eventuali aggiunte o perfezionamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U).* Signor Presidente, colleghe e colleghi, il decreto-legge in esame contiene, come si evince dall'intervento del relatore, un *mix* di provvedimenti. Mi soffermerò in particolare su tre questioni che interessano specificamente il Gruppo dei Verdi. La prima riguarda il fatto che si proroga per ulteriori sei mesi l'aiuto al settore dell'autotrasporto, mediante la riduzione dell'accisa per i consumi petroliferi derivati dal trasporto delle merci e – in questo caso positivamente – dal trasporto pubblico locale.

Ovviamente siamo favorevoli ad una forma di sostegno implicita al trasporto pubblico locale, che sappiamo ha problemi finanziari, di rilancio del servizio, nonché di qualità e di *comfort*. Non siamo invece – questa è l'ennesima occasione per ribadirlo – assolutamente d'accordo con un'agevolazione così estesa, ed anche così costosa: ridurre l'accisa di 0,047 centesimi di euro per ogni litro di gasolio utilizzato significa nel semestre spendere circa 300 milioni di euro. Ci sembra un modo troppo diretto e incoerente per porre in essere politiche dei trasporti sostenibili. In realtà, in questo modo si aiuta il trasporto stradale a crescere.

Il traffico stradale delle merci cresce tendenzialmente – non oso utilizzare la parola «naturalmente» – del 4 per cento annuo e vi sono molti sforzi in atto, anche da parte di questo Governo – penso agli investimenti ferroviari e ad altri provvedimenti in discussione – per puntare al riequilibrio modale a sostegno del cabotaggio e delle ferrovie. Tra l'altro, questo decreto-legge, diversamente dai precedenti, non autorizza queste agevolazioni per due mesi ma per sei, con la possibilità di compensare variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, del 10 per cento. Si tratta quindi di un poderoso aiuto garantito per i prossimi sei mesi.

Voglio ricordare che nell'altro ramo del Parlamento, giusto per sottolineare la profonda incoerenza di questo provvedimento rispetto ad altri, il Governo nel cosiddetto collegato infrastrutture-trasporti, del quale è già stata avviata la discussione, prevede aiuti all'intermodalità. Cioè, chi de-

cide di portare le merci su ferrovia godrà di alcune agevolazioni, di cui beneficeranno sia l'impresa che il settore dei trasporti ferroviari, sia esso pubblico o privato. Questa è una misura giusta per sostenere un modello virtuoso e positivo di sviluppo del trasporto ferroviario, di cui abbiamo purtroppo drammaticamente bisogno. Infatti, l'emergenza *antismog* – di cui siamo a conoscenza solo perché abbiamo le centraline di rilevazione all'interno delle nostre aree metropolitane – ci segnala la gravità dei livelli di inquinamento atmosferico. Non sono da meno le migliaia di tonnellate di emissioni che derivano dal traffico stradale di merci.

Quindi, da un lato, incitiamo con poderosi aiuti l'autotrasporto a rimanere sulle strade, dall'altro destiniamo risorse pubbliche ulteriori, purtroppo molto più limitate in confronto a quelle sostenute con questo provvedimento, con le quali cerchiamo di incentivare un equilibrio modale. Ciò produce l'effetto concreto di devastare un utilizzo oculato delle risorse pubbliche e di far conseguire obiettivi oggettivamente ampiamente contrastanti.

Ora, se si vuole fare una politica di incentivo o disincentivo essa dovrebbe essere contenuta all'interno di questo provvedimento e gli aiuti all'autotrasporto dovrebbero andare a premiare proprio i comportamenti virtuosi delle imprese di autotrasporto che favorissero, come da noi proposto in molti emendamenti ed anche in altri provvedimenti, proprio coloro che accettano, al di là di una certa quota di chilometri compiuti su strada, di far circolare le merci su ferrovia.

Vorrei infine ricordare che su questo specifico punto è stata sollevata in sede europea una questione molto delicata che, come in Italia, vede un'ampia discussione ed è oggetto, non dico di controversie, ma comunque di riflessioni. Si è addirittura arrivati alla circostanza che, mentre il Consiglio dei ministri ECOFIN ha autorizzato fino alla fine del 2002 l'Italia, la Francia e un altro paese europeo a prevedere questo tipo di agevolazioni, il commissario De Palacio, proprio in questi giorni, ha elaborato un *dossier* nel quale ritiene questi aiuti, pur ammessi in una precedente decisione ECOFIN, distorsivi della concorrenza tra modalità e paesi e in violazione del trattato comunitario.

Sappiamo che questa decisione era all'ordine del giorno della Commissione europea di oggi e che è stata rinviata – così afferma un'agenzia di poche decine di minuti fa – ad una delle prossime settimane. Non conosciamo quindi l'esito; sappiamo che c'è una discussione in sede europea con qualche perplessità.

Al di là dell'esito di questa vicenda, che se fosse positivo indurrebbe il Governo italiano a dover ritirare il decreto di cui stiamo parlando, in quanto avrebbe sessanta giorni di tempo per adeguarsi a questa decisione, ad di là di questo aspetto – che sarebbe molto concreto e sul quale speriamo si arrivi al più presto ad una decisione per una questione di chiarezza, sia per chi è favorevole che per chi è contrario – resta il problema della mancanza di una strategia che guardi in avanti.

Continuare a rispondere alle minacce dei blocchi pesanti e complessi dell'autotrasporto – mi rendo conto che è un sistema di cui siamo ampia-

mente ostaggi – senza impostare in termini corretti la questione, selezionando cioè gli aiuti all'autotrasporto con delle finalità di riequilibrio modale, è una strategia che non ci porterà da nessuna parte.

Riconosco che tale strategia in passato è stata adottata anche dal centro-sinistra: stiamo parlando di provvedimenti con cui il centro-destra prosegue nelle politiche precedentemente adottate dal centro-sinistra. Da ambientalista ed esperta di trasporti ribadisco l'inefficienza della strategia tesa ad aiutare, senza selezionare in alcun modo gli interventi, l'autotrasporto a restare su strada; esso deve essere invece portato ad un rinnovamento (in termini di efficienza, di parco-mezzi o di aiuti in alcune aree del Paese più che in altre; penso alla Sicilia, che costituisce un caso diverso in termini di autotrasporto). Credo che questa sia una discussione da svolgere, abbandonando gli steccati ideologici, puntando ad avere provvedimenti coerenti che aiutino a promuovere l'equilibrio modale non soltanto a parole ma con meccanismi incentivanti in cui le politiche di prezzo e di incentivo sono un elemento decisivo delle politiche da adottare.

La seconda questione riguarda l'articolo 7 sullo smaltimento degli oli usati e la problematica dei rifiuti.

Se il Governo, ritenendo inefficiente la normativa attuale, invece di presentare una organica riforma in materia di rifiuti, infila in ogni provvedimento (dalla «Lunardi» alla legge comunitaria) delle norme sui rifiuti credo sia assolutamente improbabile coglierne il significato ed applicarne le regole (penso soprattutto a coloro che devono attuare normative così disordinate).

Siamo contrari all'articolo 7, in particolare al comma 11, perché è istituito il contributo per il riciclaggio e risanamento ambientale con diverse destinazioni (fatto discutibile ma accettabile); tra queste vi è l'incentivazione per lo smaltimento degli oli usati attraverso la termodistruzione: mentre parliamo di riduzione e di riciclaggio dei rifiuti, come indicato da tutte le direttive europee, incentivare con politiche di prezzo la termodistruzione non sembra una buona politica ambientale. Ci preoccupa soprattutto il comma 11 che dispone che il famoso CDR (combustibile derivato dai rifiuti) appartiene alla categoria dei rifiuti «speciali» e non più, come avveniva precedentemente, al combustibile da rifiuti urbani.

Questa sottigliezza, che sembrerebbe una semplice banalità, ha come conseguenza pratica – molto delicata soprattutto per chi vive in una realtà territoriale ed ha a cuore le sorti del territorio – il fatto che il rifiuto «speciale» è, per sua distinzione e definizione, non soggetto alla gestione e al controllo pubblico, se non entro certi limiti di controllo finale. Per esempio: se una provincia predispone un piano provinciale dei rifiuti, tra questi non sono inclusi i rifiuti speciali.

Inoltre, i termodistruttori o i termoconvertitori a CDR sono identificati come un sistema di produzione di energia più che di smaltimento di rifiuti, senza dimenticare che una buona parte di quei rifiuti speciali bruciati si traduce in realtà in ceneri, in incremento di CO2 a causa della combustione e in inquinamento dell'aria. Non può quindi essere considerata una semplice e facile soluzione del problema perché tende, in nome

della legge secondo cui tutto si trasforma e nulla si distrugge, ad essere un trasformatore e non soltanto un produttore energetico che, a sua volta, crea altri problemi di smaltimento.

Il fatto, quindi, di escludere da un piano provinciale il CDR come sistema di valutazione significa anche consentire una localizzazione degli impianti in relazione alla quale gli enti locali – penso ai comuni – sono sostanzialmente esclusi (possono infatti avanzare obiezioni che non obbligatoriamente devono essere prese in considerazione). Tale modifica apparentemente banale potrebbe avere un fortissimo impatto sulla localizzazione eventuale di questo tipo di rifiuti coerentemente con un piano di gestione di rifiuti solidi urbani, tra i quali sia incluso il CDR.

Ricordo infine che la legge comunitaria, recentemente approvata da questo ramo del Parlamento, ha equiparato a fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, dando un altro colpo, del quale sappiamo solo in parte l'esito, che comunque tende a riformare in modo discontinuo e disordinato una materia di per sé molto complessa sia sul piano teorico, sia sul piano della decisione e della gestione dei rifiuti.

E quindi, per queste ragioni, chiediamo che il comma 11 dell'articolo 7 venga soppresso.

Poi, se si vuole ragionare sulla riforma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, perché complesso e perché in parte può aver degenerato in inefficienza, siamo assolutamente disponibili. Ma questi colpi di riforma a suon di semplificazioni che non fanno altro che incentivare la produzione e la combustione dei rifiuti invece di puntare alla riduzione della produzione e al riciclaggio e al recupero ci trova completamente in disaccordo.

Infine, dopo due osservazioni negative a questo provvedimento voglio invece citare un aspetto positivo, discusso in Commissione finanze e accolto. Anche in quest'Aula ovviamente si propone, come prevede la prassi regolamentare, l'approvazione di un emendamento che vada ad aggiungere all'articolo 16 l'articolo 16-*bis*, teso a sopprimere l'articolo 71 della legge finanziaria 2002, che abbiamo appena approvato.

Ricorderete che il 22 dicembre scorso vide quest'Assemblea giudicare negativamente in modo unanime questo articolo 71 (si parlò di «Camera con svista» e fu condiviso da maggioranza ed opposizione), che dava la possibilità di sdemanializzare – questo è ciò di cui stiamo discutendo – aree su cui insistevano manufatti abusivi costruiti prima del 1990, che andavano ceduti agli enti locali e che successivamente potevano essere ceduti ai privati. Ciò, di fatto, significava poter vendere una parte delle nostre spiagge, in particolare quelle su cui incidono questi manufatti abusivi costruiti prima del 1990.

C'è stata, come è noto, una grande polemica sul fatto che era impensabile vendere pezzi delle nostre coste italiane, che anzi andrebbero risanate e valorizzate perché rappresentano anche un patrimonio di straordinaria bellezza. In quell'occasione, con un ordine del giorno a lungo discusso, concordammo sul fatto che nella prima occasione utile quella norma sarebbe stata eliminata; essa, peraltro, fu definita da tutti vergognosa rispetto

ai suoi obiettivi, frutto probabilmente semplicemente di una disattenzione della Camera.

Prendiamo atto con piacere che nel provvedimento in esame la Commissione propone la soppressione del citato articolo 71, così come diversi emendamenti di molti Gruppi politici presenti al Senato della Repubblica avevano proposto.

Ovviamente, ci auguriamo che questo testo venga approvato dall'Assemblea, proprio per rimediare a quel grande errore. E occorre subito eliminare tutti gli effetti che nel frattempo potrebbero essersi messi in moto.

Quindi, avanziamo due obiezioni fondamentali: siamo contrari agli aiuti all'autotrasporto senza criteri e senza selezione, e invitiamo all'adozione di sistemi con modalità a minor impatto ambientale, come ferrovie e cabotaggio; chiediamo inoltre la soppressione del comma 11 dell'articolo 7, perché pur sembrando una pseudo-riforma, in realtà è una *deregulation* sulla localizzazione di termodistruttori basati su CDR che producono energia: in realtà si tratta di un grave errore in termini di politica dei rifiuti.

Il terzo aspetto che pongo in risalto è invece positivo (per cui raccomando nuovamente all'Assemblea un voto favorevole) perché elimina una norma sbagliata che tutti abbiamo riconosciuto come tale in quest'Aula del Senato. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrini. Ne ha facoltà.

PEDRINI *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in maniera specifica su una parte del provvedimento al nostro esame.

La vicenda delle scommesse ippiche e sportive, della quale ci stiamo occupando, comincia nel 1999, quando sono stati promulgati i bandi per assegnare 1670 concessioni per 192 esercizi della raccolta di scommesse.

Le concessioni assegnate avrebbero dovuto iniziare l'attività il 1° gennaio del 2000. I problemi sono cominciati allora: le connessioni di rete della Telecom e gli ostacoli amministrativi derivanti dai pur necessari adempimenti burocratici, che coinvolgevano i comuni, i vigili del fuoco, le questure, le ASL, hanno rimandato l'effettiva attivazione di tutta la rete dei concessionari alla primavera del 2000.

A tutt'oggi queste concessioni non sono totalmente efficaci ed operative, con danno grave sia per i concessionari, sia per l'Erario.

Inoltre, sul territorio l'attività di raccolta scommesse è pacificamente svolta anche da altri soggetti, privi di titolo e collegati a società straniere. Ancora oggi non si sono regolati tali aspetti.

Già da gennaio del 2001, il Governo, nella persona del Ministro delle finanze del tempo, aveva preso atto della crisi del settore.

La commissione tecnica, alla quale partecipavano l'Agenzia delle entrate, il Ministero delle politiche agricole, l'Unire, il Coni e i rappresentanti dei concessionari di scommesse, aveva individuato i problemi e prospettato le eventuali risoluzioni.

I lavori di questa commissione sono terminati nel mese di marzo 2001 e nel successivo mese di maggio il Ministro delle finanze aveva decretato la crisi del settore, sospendendo il versamento dell'imposta unica e disponendo con una direttiva l'attuazione degli interventi individuati dalla commissione tecnica.

Ad oggi nulla è stato fatto ed è bene precisare che gli interventi proposti dalla commissione, nella quale erano rappresentate tutte le parti coinvolte, non costerebbero un euro allo Stato. Al contrario, sarebbero sicuramente un decisivo volano per il sistema che ne trarrebbe un grande beneficio economico.

Il decreto-legge 28 dicembre 2001, oggi in conversione, ha previsto che, entro 15 giorni dalla sua promulgazione, con successivo decreto interdirigenziale, si sarebbero affrontate, almeno in parte, le problematiche evidenziate.

Alla fine di gennaio, il decreto interdirigenziale non è stato ancora emanato. Per questo motivo, abbiamo presentato l'ordine del giorno G300 che sottopongo all'attenzione del Governo e al giudizio dell'Assemblea.

In esso si ricorda che la commissione tecnica paritetica aveva accertato lo stato di crisi del settore e che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, aveva preso atto delle conclusioni della commissione, decretando lo stato di crisi del settore; si ricorda altresì che il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, prevedeva che con decreto interdirigenziale sarebbero stati stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa delle condizioni economiche previste per le concessioni di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e che a tutt'oggi non è stato emanato tale decreto.

Pertanto, soprattutto allo scopo di prevenire danni per l'Erario e al fine di salvaguardare l'occupazione nel settore ed evitare il fallimento dei concessionari, l'ordine del giorno impegna il Governo ad intervenire affinché il previsto decreto interdirigenziale sia adottato il più presto possibile.

Il settore di cui ci stiamo occupando è ora al collasso. Nel caso in cui il Governo non adottasse nel breve periodo provvedimenti concreti, temiamo la chiusura di molte aziende, con una consistente perdita di posti di lavoro appena creati ed un danno per l'Erario di rilevante portata.

Richiamo, pertanto, il principio di equità di trattamento per quanto attiene l'aggio dei ricevitori. Le disparità attualmente presenti hanno creato malcontento tra i gestori. Esse, inoltre, rischiano di danneggiare il sistema e di determinare situazioni difficili da risanare nel tempo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo esaminando per la conversione in legge tratta materie diverse ed eterogenee; a causa di un'attività prolifica della maggioranza e del Governo, sono

state ad esso aggiunte anche altre materie addirittura estranee, a mio giudizio, al titolo del provvedimento stesso, di talché esso appare come un provvedimento *omnibus*, sul quale sono state caricate troppe questioni.

Voglio comunque rivendicare un merito alla Commissione finanze, che mi auguro possa essere confermato dalle scelte di quest'Aula: in quella sede è stato approvato un emendamento abrogativo dell'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, che reca disposizioni in materia di trasferimento dei beni demaniali. Se verrà confermata qui detta scelta, si eviteranno lo scempio delle nostre coste e la speculazione selvaggia, verrà attuata la tutela del nostro patrimonio paesaggistico e potrà essere compiuto un atto di riparazione rispetto ad una decisione che in quest'Aula non potemmo mettere in discussione dopo che fu assunta dalla Camera dei deputati in sede di esame della finanziaria.

Questo atto positivo compiuto in Commissione, che ha visto il concorso di tutte le forze politiche ivi presenti, è un atto di giustizia e di civiltà per il nostro Paese: credo che ciò vada ribadito.

Al tempo stesso ritengo che il Governo abbia perso un occasione per affrontare in maniera più forte i problemi dell'inquinamento che oggi sono all'evidenza di tutti, ma che vengono affrontati nel presente provvedimento in termini insoddisfacenti. Il mio è un invito al Governo a procedere con maggiore sollecitudine e coraggio lungo questa via, incentivando l'uso di energie pulite.

Parlavo di materie eterogenee: la maggioranza ha approvato in Commissione un emendamento che prevede eletti dal Parlamento all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il criterio adottato, secondo il quale detta rappresentanza viene determinata a maggioranza, non tutela in alcun modo le opposizioni.

Quando è prevista la presenza di eletti dal Parlamento in un organo che deve garantire l'equilibrio democratico e l'esercizio di un'attività istituzionale, i meccanismi elettorali posti a base della scelta devono consentire l'elezione di elementi espressi sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione. Questo è un criterio di principio, che va ribadito; il Governo ha dato invece in Commissione risposte deboli ed insoddisfacenti. Non vale dire che lo stesso criterio è stato adottato anche per i membri di elezione parlamentare negli organi di autogoverno della giustizia amministrativa: non può valere il principio secondo il quale se si è fatto un errore in precedenza lo si debba ripetere. Se così è, questa è un occasione per cambiare e per dare le necessarie garanzie di rappresentanza al Parlamento in un organo istituzionale importante, quale quello di gestione della giustizia tributaria.

Invito il Governo a fornire risposte puntuali in ordine agli emendamenti specifici che abbiamo presentato al riguardo; ad accogliere le modifiche da noi proposte; ad introdurre norme per l'elezione dei rappresentanti all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che non rinviino alle trattative tra maggioranza e opposizione, proprio perché si tratta di norme di garanzia istituzionale. In questo modo si può risolvere un problema di equilibrio istituzionale e prima di tutto di buon senso, su

cui ci deve essere l'attenzione sia del Governo, sia della maggioranza che dell'opposizione.

Con questo provvedimento, inoltre, a mio giudizio si interviene in materia di rifiuti speciali e nella materia generale dei rifiuti introducendo, come hanno già rilevato alcuni colleghi, disposizioni che vanno ad incidere sul *corpus* generale delle norme esistenti nel nostro Paese in tema di smaltimento dei rifiuti. Io credo che non si possa procedere in questa maniera, perché i problemi devono essere affrontati complessivamente e non in modo eterogeneo, con provvedimenti diversi che trattano argomenti disparati.

Per quanto concerne la materia dei giochi, su cui abbiamo discusso ampiamente, è ora di porre da parte del Governo un minimo di razionalità sia per quanto riguarda i concessionari sia per quanto attiene agli aggi, che sono diversi da gioco a gioco, anche nel caso di giochi simili, determinando discrepanze e contraddizioni difficilmente sanabili, oltre a produrre problemi di difficile gestione dei proventi dei giochi medesimi, nonché per la parte da devolvere all'Erario e per la determinazione dei montepremi.

Vorrei sollevare un problema. E' ora di finirla con l'illusione che, aumentando il numero dei giochi, possano incrementarsi le entrate tributarie del nostro Paese. Abbiamo verificato da tempo che all'aumento del numero dei giochi non corrisponde, in realtà, un aumento delle entrate tributarie e del volume di risorse destinate al gioco. Vi è una trasmigrazione da un gioco all'altro: l'avanzamento delle giocate sull'Enalotto comporta una diminuzione delle giocate sul Totocalcio, e così via.

Ritengo che anche il problema sollevato per le agenzie ippiche sia determinato dall'illusione che aumentare i punti di gioco possa incrementare il volume delle giocate. E' stato dimostrato che ciò non è vero: vi è un calo del volume di gioco nel nostro Paese su cui dovremmo riflettere e sulla cui base dovremmo fare previsioni di entrata più attendibili e meno illusorie.

In particolare, credo che l'aggio dei ricevitori possa essere aumentato, essendo stato diminuito in precedenza, e soprattutto che debba crescere man mano che vi è l'impegno del ricevitore ad aumentare le giocate e le riscossioni. In altre parole, immagino un sistema incentivante, che premia chi si attiva per favorire il gioco ed aumentare il volume dello stesso. Inoltre, deve esservi un trattamento più omogeneo nell'aggio riservato ai punti di gioco e alla riscossione, stabilendo uno specifico aggio per i diversi tipi di gioco.

Quindi, un'opera di riequilibrio e di riordino è necessaria per evitare sfasature e una difficile gestione, perché diversi sono i concessionari, diverse le modalità. Su questo la Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva che pensiamo di poter affrontare con serenità per poi offrire strumenti di intervento al Governo.

In conclusione, voglio fare alcune osservazioni. Questo provvedimento ha risolto un problema che tutta l'opinione pubblica rivendicava: l'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria; avvia una riflessione

su alcuni problemi; pone problemi nuovi riguardo ai membri eletti dal Parlamento in un organo importante come quello della presidenza della giustizia tributaria. Complessivamente si impone una riflessione.

Dobbiamo fare in modo che provvedimenti così eterogenei, provvedimenti che affrontano tematiche diverse senza un punto di riferimento organico, vadano in disuso, non siano più sottoposti al nostro esame. È un invito al Governo a predisporre, per quanto riguarda le politiche e l'incentivo all'utilizzo delle fonti energetiche, sistemi incentivanti e premianti per quelle energie che non hanno un impatto ambientale in negativo e, inoltre, un riordino sia del sistema dei giochi, sia in generale delle materie che afferiscono allo smaltimento dei rifiuti.

Per questi motivi, verificando questa timidezza del Governo nell'affrontare la materia e avendo l'occasione di esaminarla, ci riserviamo di discutere nel merito i vari emendamenti e aspettiamo su di essi risposte puntuali. Rispetto ad esse saranno calibrati la nostra valutazione e il voto finale sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF).* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, con il decreto-legge al nostro esame il Governo ha adottato in via d'urgenza alcune disposizioni che riguardano due diversi settori impositivi: quello delle accise e quello dei giochi e delle scommesse. Infine, il Governo ha previsto nuove disposizioni in materia di rimborsi IVA.

Nell'esprimere positive valutazioni in ordine alle proposte governative, con particolare riferimento ad alcune disposizioni che confermano le agevolazioni previste da precedenti disposizioni, limitatamente comunque al primo semestre dell'anno in corso, si intendono richiamare le disposizioni che riguardano l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria.

Con le disposizioni previste dall'articolo 6 si pone fine ad un lungo contenzioso con la Commissione dell'Unione europea e quindi viene meno la procedura di infrazione già avviata dall'Esecutivo comunitario.

Altre disposizioni sempre in materia di accise hanno effetti parafiscali e sono quelle indicate dall'articolo 7, che istituisce un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale destinato alla realizzazione di alcune finalità quali il sostegno all'attività di rigenerazione degli oli lubrificanti esausti, l'incentivazione allo smaltimento degli stessi oli e l'incremento delle misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti.

Più complesse ed organiche sono le disposizioni in materia di giochi e di scommesse. Com'è noto la materia dovrà formare oggetto di apposite disposizioni regolamentari previste da una disposizione legislativa approvata dal Parlamento nell'ottobre scorso. Mi riferisco all'articolo 12 della legge n. 373 del 2001. Tali norme regolamentari a tutt'oggi non sono state

approvate e si è dunque in attesa dell'affidamento ad un unico soggetto, l'agenzia o il dipartimento, cui faranno capo tutte le attività di gioco.

Anche in materia di giochi la Commissione europea è intervenuta avviando una procedura di infrazione per quanto si riferisce al rinnovo delle concessioni per la gestione delle scommesse ippiche (articolo 8). La determinazione in euro delle giocate del Lotto e delle varie scommesse ha provocato un'accusa al Governo di praticare un aumento delle tariffe con effetti negativi sull'andamento dell'inflazione. Riteniamo che sia un'accusa ingiusta in quanto, a fronte di un aumento degli importi delle giocate, vi è un corrispondente aumento delle relative vincite.

Per quanto si riferisce all'aggio del lotto, a nostro avviso si renderebbe necessario provvedere ad un adeguamento dello stesso al fine di assicurare un'efficiente produttività e un incremento delle relative entrate. Si tratterebbe in particolare di un adeguamento dell'aggio spettante ai ricevitori da riconoscersi soltanto al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta annua. È appena il caso di precisare che l'ipotizzato aumento dell'aggio non comporterebbe alcun costo aggiuntivo, in quanto l'aggio sarebbe liquidato solo al raggiungimento di incrementi di entrata ipotizzati.

Prendiamo atto con soddisfazione che alcune modifiche da noi proposte sono state accolte dal Governo, per cui il testo al nostro esame soddisfa le esigenze migliorative segnalate. Ci si riferisce, in particolare, allo spostamento del termine riguardante la riduzione dell'imposta di consumo del gas metano prevista dall'articolo 14 della legge n. 448 del 2001.

Tale termine viene opportunamente spostato sino a quando sarà operativa la revisione organica del regime tributario del settore energetico. In tal senso si prende atto della volontà espressa dal Governo in sede di formulazione della delega per la riforma del sistema tributario: anche il settore impositivo delle accise sarà oggetto di una totale revisione e semplificazione, sia dal punto di vista più strettamente tributario che dal punto di vista degli adempimenti.

Altra modifica che riguarda il settore energetico è quella del biodiesel, che va sempre più opportunamente agevolato tenuto conto di quanto sta accadendo nelle nostre città per quanto si riferisce alla salubrità dell'atmosfera. Infatti è stato consentito agli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accise di prestare cauzione a salvaguardia degli interessi erariali limitatamente al 30 per cento dell'importo dell'accisa.

Prendiamo atto con soddisfazione dell'assenso dato dal Governo allo spostamento sino al 30 settembre 2002 del termine riguardante le agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. Si tratta di una modifica che consentirà di evitare che la scadenza del termine già fissata al 31 agosto cada in un periodo feriale.

È di questi giorni la notizia che la Commissione dell'Unione europea ha invitato il nostro Governo ad eliminare le agevolazioni fiscali riguardanti l'autotrasporto. Confidiamo che il nostro Governo saprà tutelare in sede comunitaria le aspettative dei numerosi addetti all'autotrasporto, tenendo conto delle condizioni geografiche del nostro Paese nonché di una lunga tradizione che ha giustamente sostenuto numerosi piccoli im-

prenditori del settore. Dobbiamo certamente guardare al futuro, ma dobbiamo tenere conto anche del presente.

Avremmo preferito una maggiore attenzione da parte del Governo soprattutto sulle proposte che riguardano la riorganizzazione del settore dei giochi e delle scommesse. Dobbiamo a tale riguardo ricordare che uno dei primi provvedimenti proposti dal Governo nei «primi 100 giorni» è stato proprio quello relativo a tale settore, con il quale all'Esecutivo è stato affidato il compito di provvedere a una totale riorganizzazione con un accentramento presso un'unica struttura delle competenze attualmente affidate a diversi rami della pubblica amministrazione. Purtroppo ad oltre tre mesi dall'approvazione della norma tale unificazione non è ancora operativa, con la conseguenza che il settore ha registrato notevoli flessioni in termini di gettito erariale.

Da ultimo, basta ricordare l'insuccesso delle vendite dei biglietti della lotteria Italia. Da alcune anticipazioni sul contenuto dell'emananda regolamentazione riguardante l'unificazione di funzioni e competenze in materia di giochi e di scommesse sembrerebbe che sono state confermate le competenze del Ministero delle risorse agricole in materia di corse ippiche, nonché le competenze del CONI in materia di giochi pronostici riguardanti lo sport.

È auspicabile che il Governo, così come deciso dal Parlamento, voglia provvedere ad una totale unificazione delle competenze nel settore, per evitare non solo dispersioni di attività ma anche inutili e dannosi ricorsi a forme di incentivazione che servono soltanto a far perdere risorse finanziarie. Se si vuole agevolare qualche settore, come quello dell'allevamento equino per esempio, occorre a mio avviso provvedere con altre iniziative.

Sempre nel settore dei giochi, in sede di esame in Commissione, è stata approvata una modifica riguardante i termini per le richieste di collaudo delle sale Bingo. Con tale modifica viene sancita di fatto una sanatoria generalizzata, comprendente anche quegli assegnatari che, non avendo proceduto al rispetto del termine del 13 dicembre 2001, previsto dal decreto direzionale dell'11 luglio 2001, hanno già creato un danno all'erario con l'intempestiva rinuncia.

Sarebbe opportuno che la proroga dei termini di collaudo per completare i lavori in corso possa riguardare soltanto quei concessionari che hanno rispettato il predetto termine del 13 dicembre 2001. Tale questione appare necessaria nell'interesse dell'erario; per questo motivo non comprendiamo le ragioni di chiusura rispetto ad opportuni miglioramenti. Su questo punto specifico sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda una questione non strettamente connessa alla materia in esame, e che è riferita ad altro settore impositivo, avremmo preferito una maggiore attenzione del Governo rispetto al problema sollevato. Mi riferisco in particolare ai disagi cui sono stati sottoposti i cittadini per le lunghe ed estenuanti file presso gli sportelli degli uffici postali in relazione al cambiamento della moneta avvenuto il 1° gennaio scorso.

Come è noto, le detrazioni e le deduzioni fiscali sono consentite soltanto per cassa. È evidente che i contribuenti, che potevano dedurre costi relativi all'anno 2001, non hanno potuto effettuare i relativi versamenti per evitare i disagi presso gli sportelli postali. La proposta di ammettere a deduzione anche i versamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2001 non è stata inspiegabilmente accolta dal Governo. È auspicabile che, in sede di emanazione delle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione, il Governo possa consentire di sanare tali situazioni.

Occorre ricordare che il 31 dicembre è stato un giorno di chiusura obbligatoria per gli uffici postali, a cavallo tra due giorni festivi, la domenica e il martedì successivo. Allo stato è rimasta ancora insoluta la questione sollevata in Commissione relativa al sistema della riscossione dei tributi da parte dei concessionari.

Avevamo affrontato tale questione già in sede d'esame della finanziaria, sottolineando la necessità di tenere conto della clausola di salvaguardia in scadenza. In questa sede abbiamo reiterato al Governo l'invito ad affrontare una materia così delicata prendendo atto del fallimento della riforma Visco; il relatore Girfatti si è fatto promotore di un emendamento che riteniamo possa tenere conto della complessità della questione e della necessità di migliorare l'efficienza gestionale del settore della riscossione. Siamo certi che ciascuno, per la propria parte, farà il possibile per evitare situazioni di difficoltà, e soprattutto che sarà opportunamente e complessivamente valutata la situazione del sistema di riscossione dei tributi.

Un altro argomento per il quale esprimiamo un giudizio particolarmente favorevole è quello relativo all'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria che prevedeva disposizioni in materia di trasferimento dei beni demaniali; anche se avremmo preferito un'interpretazione autentica della norma in questione, così come auspicato in un apposito ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato, e ciò per evitare pretestuosi argomenti volti a fare salvi i provvedimenti eventualmente adottati dal 1º gennaio 2002 sino alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della norma abrogativa dell'articolo 71 in questione. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame attiene ad una pluralità di argomenti molto diversi gli uni dagli altri e quindi oggetto di differenti considerazioni. Si parla, infatti, di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché di rimborsi IVA. Va premesso che gli effetti finanziari delle disposizioni citate determinano sia minori che maggiori entrate per le casse dello Stato, e per quanto concerne l'articolo 16, in materia di rimborsi IVA, maggiori spese. Complessivamente le differenze segnano, almeno apparentemente, un saldo positivo in base alle valutazioni su cui si forma la relazione tecnica, manifestando quindi una copertura del provvedimento.

Il capo I, riguardante le disposizioni in materia di accise, ha l'intento di prorogare le aliquote agevolate e i trattamenti fiscali relativi alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso BTZ, al gas metano per combustione utilizzato per usi industriali, al gasolio e GPL utilizzati nelle zone montane ed in altri specifici territori, nonché l'agevolazione prevista per le reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ovvero con energia biotermica.

L'articolo 5 proroga la riduzione dell'aliquota prevista per il settore dell'autotrasporto di cui alla legge n. 488 del 1999. Pur consapevoli che quest'ultima agevolazione, come peraltro anche quelle precedenti, determina un minor gettito di circa 182 milioni di euro per il 2002, riterremmo opportuno, anziché prorogare di solo sei mesi, di estendere la stessa all'intero 2002, dando alle categorie interessate la possibilità di una programmazione di più ampio respiro, anche in virtù del fatto che l'amministrazione finanziaria dovrebbe essere già in grado di disporre di dati aggiornati sui consumi effettivi di carburante e sull'ammontare dell'agevolazione realmente riconosciuta, poiché vi è il pluriennale reitero della disposizione in oggetto.

Per quanto attiene la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, poco o nulla c'è da commentare in quanto tale intervento si rende necessario al fine dell'adeguamento alla normativa europea. Un'unica osservazione è relativa ad una richiesta di chiarimenti da parte del Governo sulla modifica della dizione «manufatti» nella dizione «elementi prefabbricati» (per l'edilizia) allo scopo di evitare interpretazioni estensive dell'esclusione dall'imposta in oggetto.

Per quanto riguarda, invece, il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, introdotto a decorrere dal 1º ottobre 2002, ritengo che esso, almeno nelle sue finalità apparenti, meriti attenzione perché tende ad incentivare lo smaltimento degli oli usati non altrimenti riciclabili attraverso la termodistruzione in impianti idonei, ad incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, ad assicurare il sostegno alla attività di rigenerazione degli oli lubrificanti usati.

Quanto al capo II, sulle disposizioni in tema di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di aumento delle poste dei giochi ed altre misure in vista dell'introduzione dell'euro, esso è articolato in diversi punti il primo dei quali concernente la ridefinizione delle condizioni economiche, vedi «minimo garantito», per i concessionari della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, resasi necessaria visto l'andamento negativo del flusso finanziario, notevolmente inferiore alle previsioni.

Risulta evidente che i citati soggetti concessionari dovranno ottenere, con apposito decreto interdirigenziale, che sollecitiamo, dilazioni e nuove scadenze per quanto da loro dovuto all'amministrazione finanziaria. In questo ovviamente mi associo all'ordine del giorno presentato dal senatore Pedrini.

Gli articoli seguenti riguardano gli adeguamenti delle poste unitarie in relazione all'introduzione dell'euro. Per quest'ultimi non possiamo non evidenziare l'eccessivo aumento che dal 1º gennaio si è concretizzato elevando l'unità minima delle scommesse al totalizzatore, comprese le tris, dalle precedenti 1000 lire ad un euro, prevedendo altresì una giocata minima di due euro. Ciò – a nostro avviso – potrebbe, come peraltro è accaduto, comportare una minor affluenza di gioco su determinate scommesse, determinando conseguentemente un minor gettito per l'amministrazione. Riteniamo, invece, positiva l'eliminazione del limite al Jackpot delle vincite di prima e seconda categoria dell'Enalotto.

In merito al capo III, relativo alle disposizioni in materia di IVA, esso si è reso indispensabile a seguito di un parere motivato della Commissione europea che ha confermato il giudizio di incompatibilità del decreto-legge n 16 del 23 gennaio del 1993 e quindi poche considerazioni si possono fare tranne quella che vede il Governo sottostimare forse la percentuale di adesione al provvedimento in esame, nonché l'aver considerato per intero la somma dei crediti vantata dai contribuenti che non hanno ottenuto rimborso a causa di una mancata convalida della richiesta da parte degli uffici preposti.

Potrebbe la poca chiarezza fare intendere che anche il credito di questi ultimi soggetti verrà rimborsato e questo a prescindere dalle motivazioni addotte dagli uffici per non convalidare la richiesta presentata dagli aventi diritto. Riteniamo quindi necessario un ulteriore chiarimento da parte del Governo che escluda rimborsi a soggetti non aventi diritto.

Poiché il senatore Eufemi vi ha fatto cenno poco fa, non mi esimerò dal fare un commento sull'articolo che prevede la proroga dei termini per la richiesta di collaudo per le sale Bingo: a nome del Gruppo della Margherita, raccomando al Governo ed al relatore di rivedere la stesura dell'articolo 15-*bis* perché al comma 1, lettera *b)*, con un avverbio, di fatto, si spiana la strada ad una sanatoria vera e propria nei confronti di coloro che non hanno ottemperato ai termini perentori del bando per la concessione delle sale Bingo del 13 dicembre.

Invito formalmente il Governo ad abolire l'avverbio «qualora» al fine di rendere chiaro che possono accedere alla proroga dei termini di ulteriori novanta giorni solo i concessionari che hanno ottemperato al bando di concorso del luglio 2001.

In forza delle considerazioni da me svolte, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita, comunque condizionato alle perplessità enunciate su taluni argomenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la parte migliore delle norme che discutiamo è quella introdotta dal Parlamento, meritoriamente dalla 6ª Commissione permanente, che abroga il famigerato articolo 71. È questo un elemento di orgoglio per il Senato:

non vi è alcun dubbio che l'articolo 71 ha rappresentato anche una svista ma saremmo tutti ciechi se non notassimo che c'è una spinta reale nel Paese per privatizzare e sottrarre agli interessi generali dei beni collettivi, essenziali, strategici, importanti, come sono i beni demaniali e, in particolare, le spiagge.

Se l'Assemblea approverà l'emendamento aggiuntivo, introdotto dalla Commissione, sarà sventato un grave pericolo: quello che una parte importante delle spiagge e delle coste italiane sia svenduta. È un pericolo serio e l'esito non è per niente scontato non solo perché nella maggioranza e nel Governo qualcuno, molto zelante, ha proposto quel testo e, come militante, lo ha sostenuto nelle zone turistiche più delicate ed importanti del Paese, in particolare in Versilia, ma perché nel Paese vi è un sentimento profondo, non collegabile in modo esclusivo con chi governa in un certo momento, per quanto riguarda il consumo intensivo del territorio.

Il nostro è il Paese con il consumo più alto di cemento *pro capite* del mondo e con il *record* mondiale delle seconde case; dove l'abusivismo non appartiene affatto al passato tanto che l'articolo 2 della legge «Tremonti-*bis*» in qualche modo ha previsto una «strizzatina d'occhio» per qualche forma di abusivismo di impianti produttivi che viene condonato.

Certo, quell'articolo 71 andava al di là del bene e del male; faceva dell'abuso una causa ordinaria e generale di sdemanializzazione e praticamente faceva veramente un salto mortale, perché non solo sanava, ma sdemanializzava: per così dire, due brutti atti con una sola norma e quindi è importante che oggi la si cancelli.

Penso che dobbiamo considerare che cancellandola salviamo una libertà: la libertà degli italiani di andare al mare. Infatti, se l'articolo 71 fosse stato applicato anche oltre il suo stesso testo letterale, come il sottosegretario Baldini proponeva, avremmo gran parte delle spiagge del Paese privatizzate ed avremmo introdotto non solo la limitazione ad un diritto generale (quello di andare al mare, che tutte le famiglie italiane considerano qualcosa di naturale e di acquisito, quasi un diritto naturale), ma una strozzatura nel capitale naturale, nell'industria turistica italiana, perché la privatizzazione delle spiagge non aiuterebbe affatto l'economia turistica.

Quindi, oggi con questa norma salviamo un gioiello di famiglia per l'Italia e credo sia giusto riconoscere l'impegno che c'è stato di tutte le forze politiche; ritengo sia importante che il Senato con piena convinzione e impegno salvaguardi questa decisione, che non è affatto non contrastata, che non è facile e che trova – e troverà – oppositori.

Devo dire ancora, signor Presidente, che invece l'altra parte di questo provvedimento, dal punto di vista delle politiche ambientali (come ha detto la collega Donati), è profondamente insoddisfacente. Anzi, trovo che ci sia una distanza lunare tra la realtà di tutti i giorni e il contenuto di un decreto che tratta una materia ambientalmente sensibile, come gli oli combustibili e il gasolio, il quale, come è noto, è alla base della produzione dei famosi PM10 – formula che abbiamo imparato tutti in questi giorni – che sta a significare quelle polveri sottili a causa delle quali nella

regione più importante del Paese (la sua, signor Presidente) non si è certi di poter accompagnare i figli a scuola la mattina se c'è brutto tempo o se c'è la nebbia e i medici sconsigliano di andare a fare *footing* nei parchi.

Questa è la drammatica situazione della Lombardia e di gran parte della pianura Padana. Rispetto a questa situazione drammatica un decreto-legge che porta anche la firma del Ministro dell'ambiente prosegue bellamente la sua *allure* riguardo agli oli combustibili e al gasolio, come se nulla succedesse e nulla fosse successo, come se gli oli combustibili e i carburanti fossero tutti uguali, come se non si sapesse che il GPL e il metano (due dei carburanti di cui si parla qui) sono ad emissioni e ad inquinamento zero per quanto riguarda le polveri sottili ed il benzene, mentre altri (di cui pure qui si parla) sono a livelli di inquinamento altissimo, tali che non siamo in grado di stare entro i limiti indicati dalla direttiva europea.

Credo sia abbastanza drammatica la contraddizione fra le parole fantasmagoriche del «governatore» (così si definisce Formigoni) che parla di auto ad idrogeno che vedremo fra 10-15 anni e un decreto-legge, che non si pone neanche il problema di una modulazione, di una selezione qualitativa, di una promozione, attraverso la leva fiscale, dei carburanti e degli oli combustibili che, rispetto alle tecnologie esistenti, hanno gli esiti meno inquinanti.

A me sembra un fatto molto grave, anche perché, al di là delle recenti valutazioni sul PM10, le indagini epidemiologiche del Ministero della sanità segnalano da alcuni anni anche un differenziale sensibile di mortalità rispetto alle zone esposte all'inquinamento da motori diesel.

Credo che di questi aspetti occorra tener conto perché non si può governare con le esternazioni e con le dichiarazioni. Non si può trasformare un Governo nel suo ufficio stampa ed un Governo deve parlare attraverso i fatti e le scelte. In questo decreto-legge non vi è una scelta di tutela dell'ambiente e di difesa della qualità dell'aria e non vi è neanche un accenno a un problema che, drammaticamente, riempie le pagine dei giornali ed anche la mattinata delle famiglie residenti in Lombardia.

Il ministro Matteoli, che ha firmato questo decreto-legge, ha reso svariate dichiarazioni, ma sarebbe meglio che presentasse anche qualche proposta modificativa e che parlasse nelle sedi di Governo. Sarebbe opportuno che prendesse posizione come membro di un organo collegiale che è il Consiglio dei ministri perché non si può ricoprire la carica di Ministro dell'ambiente con la comunicazione ambientale. Tra l'altro, immagino che la firma di concerto non sia stata posta con riferimento a quei piccoli problemi ambientali che rappresentano la differenza tra gasolio e metano e tra gasolio e GPL, ma piuttosto riguardo a quelle due piccole norme concernenti i rifiuti.

Il ministro Matteoli non è presente, ma in questa sede ribadisco che non ha senso invocare ripetutamente l'accordo di Kyoto, se quando si adottano certi provvedimenti si procede nella direzione opposta. Infatti, se una firma apposta su un protocollo viene contraddetta dalle politiche

interne, non ha nessuna credibilità internazionale e, soprattutto, nessun effetto ambientale.

Per quanto riguarda i rifiuti, sarebbe estremamente opportuno stralciare le «micronorme» inserite nel decreto-legge al nostro esame. Si tratta di aspetti di cui si potrà anche discutere. Personalmente ritengo – lo dicevo alla senatrice Donati – che sottrarre il combustibile da rifiuti al controllo dei comuni non sia una grande misura, né ecologica, né di programmazione, né di ammodernamento del sistema di smaltimento dei rifiuti. Che poi ciò avvenga mentre è stata presentata una richiesta di delega per una riforma generale della materia all'esame della Camera dei deputati sta a significare soltanto che si procede a spizzichi e bocconi e che non esiste un'idea chiara di che cosa si voglia fare di questi benedetti rifiuti; questione in merito alla quale, in ogni caso, in questi anni è stato avviato qualche processo innovativo.

Premetto di non essere contrario alla termodistruzione dei rifiuti che, anzi, in una certa misura, rappresenta un'esigenza alla quale il sistema di gestione dei rifiuti italiano deve approdare. Ma il fatto di eliminare anche in questo caso alcune regole e le possibilità di controllo da parte degli enti locali non aiuta certamente l'ambiente.

Signor Presidente, siamo di fronte ad una nuova legislazione non ambientale, ma contro l'ambiente, che demolisce ogni giorno regole e controlli. Poi, una mattina arriva l'ordine di lasciare a casa l'automobile.

Occorre maggiore equilibrio nel governare una situazione ambientale molto delicata e per superare l'idea che la legislazione ambientale sia un problema per il Paese e che quindi debba essere messa da parte. L'idea che va assunta è che, invece, sia necessario migliorarla per renderla più efficace, se vogliamo anche più semplice, ma più impegnativa e non vaga, generica ed indeterminata come sembra che il Governo voglia fare. Questo fine va perseguito attraverso le regole e anche a livello fiscale.

Ritengo, inoltre, che la disposizione sul gasolio tenga certamente conto – come ha rilevato il collega intervenuto prima di me – di una storia e di una situazione particolare dell'autotrasporto italiano, ma – come ha ammesso lo stesso collega – abbastanza lontana dalle direttive e dalle proposte europee.

Dobbiamo compiere uno sforzo per superare un modello di trasporto che oltre ad essere inefficiente e costoso, è anche profondamente inquinante. Nel provvedimento al nostro esame tale sforzo non c'è e in un momento come questo mi sembra particolarmente grave. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, pur apprezzando anche gli spunti critici che sono stati rivolti al Governo da alcuni colleghi, ritengo che il provvedimento abbia corrisposto ad esigenze importanti che richie-

devano un intervento rapido nel senso di favorire l'ambiente e di onorare gli impegni assunti dal Governo nei confronti di alcune categorie sulla base di esperienze avanzate dal precedente Esecutivo.

Il Governo, inoltre, ha già affrontato la questione dell'unificazione organizzativa in un'unica agenzia dei giochi. Ricordo che sono trascorsi molti mesi prima che venissero rese operative le agenzie fiscali promosse dal precedente Governo. Quindi, anche per l'agenzia dei giochi si deve seguire un *iter* complesso e non facile, che richiede i necessari tempi di attuazione.

Per quanto riguarda i concessionari della riscossione dei tributi, va dato atto, fra l'altro, al Governo di aver risolto in pochissimi giorni un problema che era stato soltanto archiviato dal precedente Esecutivo.

In relazione poi all'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria del 2001 mi riservo di intervenire in sede di discussione dell'emendamento 16.0.2, presentato dalla Commissione, nonché, per quanto concerne gli interventi sull'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, in sede di esame dell'emendamento 16.0.12.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo che molte delle osservazioni riportate in quest'Aula abbiano trovato almeno parziale risposta in Commissione, per cui mi scuso fin d'ora con i colleghi che sono intervenuti se rinvio ai rilievi già fatti dal Governo in quella sede.

Alla senatrice Donati non posso però non ribadire un aspetto che ho più volte sottolineato in quest'Aula. La politica a favore dell'autotrasporto, conseguente anche all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, è stata iniziata da un Governo precedente al nostro. Noi ci siamo trovati nella condizione di dover affrontare un'eredità pesante e lo abbiamo fatto con senso di responsabilità.

Credo che, del resto, saremmo venuti meno a tale dovere, una volta che altri Paesi dell'Unione europea si erano sostanzialmente avvantaggiati delle risultanze di quel vertice ECOFIN che è stato citato, qualora non avessimo avuto, nei confronti dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e della categoria degli auto- trasportatori, la stessa sensibilità manifestata da altri Paesi che concorrono, per quanto attiene al costo delle merci, con il nostro. E' un aspetto politico che a mio giudizio non può non essere sottolineato.

Ciò non significa che non concordi con le affermazioni di vari senatori secondo cui la politica ambientale oggi deve essere rivista, per le importanti implicazioni che presenta in un settore rilevantissimo per la vita pubblica e privata qual è quello dell'ambiente, tant'è che vorrei rimandare i colleghi intervenuti su questo punto alla delega per la riforma del sistema fiscale statale che attualmente è in discussione alla Camera dei deputati. Non è un caso che all'interno di quel provvedimento vi sia un articolo specifico che contiene già delle indicazioni di principio per quanto

riguarda gli aspetti che sono stati sollevati in relazione al riordino dell'accisa.

Più volte in quest'Aula, intervenendo in sede di conversione di decreti-legge sullo stesso punto, ho detto che il Governo si sarebbe fatto carico di una revisione organica del sistema impositivo in particolare sui prodotti petroliferi e sui derivati degli stessi, al fine di rimodulare l'attuale tassazione tenendo conto dei rilevanti interessi ambientali che sono stati qui più volte evidenziati.

Posso però aggiungere, senatore Giovanelli (la mia, vista l'amicizia che ci lega, è una battuta non certo polemica ma scherzosa), che non credo che la responsabilità degli elementi di allarme ambientale che si sono verificati in questi ultimi tempi sia il frutto di politiche addebitabili al ministro dell'ambiente Matteoli, che ho il dovere di difendere perché fa parte del Governo a cui, naturalmente, aderisco.

Ritengo che sia, in verità, il frutto di scelte sbagliate compiute in passato e che oggi mostrano gli effetti negativi in tutta la loro drammaticità.

Sul punto il confronto non può essere condotto nell'ambito di un decreto-legge che ha tutt'altre finalità rispetto a quella ambientale; semmai andrà fatto in occasione della discussione sui contenuti della delega fiscale, in modo che le osservazioni avanzate non solo dagli esponenti dell'opposizione ma anche da quelli della maggioranza possano essere recepite.

Un'ulteriore battuta polemica potrei farla sulla *carbon tax*, ideata dal Governo precedente: è vero o no che detta tassa è stata sospesa dallo stesso Governo che l'ha ideata, valutati gli effetti negativi che avrebbe avuto per l'economia, per il settore dell'autotrasporto e più in generale per quelli in qualche modo interessati?

Mi chiedo come si faccia allora a criticare oggi il Governo insediato da appena qualche mese su queste rilevanti questioni e a non guardare a quel periodo del passato in cui certe scelte sono state ipotizzate come il toccasana per quelle questioni e poi ritirate dallo stesso Governo che le aveva ideate. Se ci limitassimo a questa polemica, non ne trarrebbe frutto né il Governo, né la maggioranza, né l'opposizione.

Questo dibattito in ordine al contributo ecologico che è stato introdotto nell'articolo richiamato trova spiegazione in una disposizione che è stata censurata – non dimentichiamolo mai – dall'Unione europea; una disposizione che non è stata varata da questo Governo, da questa maggioranza, e tuttavia siamo obbligati a prendere atto dei contenuti della procedura di infrazione che è stata aperta.

Se all'interno della norma di riordino inseriamo un contributo ecologico, lo facciamo anche per rispondere in minima parte – non lo dico certo per demagogia – anche ad alcune osservazioni che sono venute: abbiamo approfittato, diciamolo apertamente, di questa occasione per inserire quel contributo da utilizzare, almeno in parte, per quelle funzioni più volte evidenziate anche dai colleghi intervenuti.

Per quanto concerne l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, ho il dovere di ricordare – non credo di sbagliarmi – che a evidenziare per

primi quella svista compiuta in sede parlamentare furono proprio alcuni parlamentari della maggioranza, in particolare alcuni che essendo stati amministratori locali hanno evidenziato le conseguenze che si sarebbero avute.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione, senatore Giovanelli: lei ha richiamato un emendamento del relatore, ma non dimentichi mai che esso è il frutto di una richiesta del Governo che fa seguito ad un impegno assunto dallo stesso Governo di fronte alle Aule parlamentari per correggere la svista verificatasi in sede di esame della finanziaria. Dietro il consenso all'emendamento del relatore c'è la precisa richiesta del Governo di centro-destra di mantenere l'impegno che pubblicamente ha assunto. Questo Governo, almeno fino ad ora, gli impegni ha cercato di mantenerli.

Passo ora ad un altro argomento molto interessante, quello relativo ai giochi. Numerose sollecitazioni sono venute da parte di esponenti di questa Camera, dalla maggioranza e dall'opposizione. Una prima risposta, com'è stato sottolineato in alcuni interventi, è stata data con la creazione dell'agenzia dei giochi. Come già anticipava il relatore, le agenzie fiscali per trovare attuazione – un percorso peraltro ancora non ultimato – hanno atteso molto tempo. Qui si vorrebbe che un problema complesso e complicato anche da interventi sbagliati del Governo precedente, soprattutto nella persona del ministro delle finanze di allora, onorevole Visco, venissero risolti immediatamente con la bacchetta magica dal nuovo Governo.

A chi solleva la questione del famoso articolo relativo ai concessionari delle scommesse ippiche e sportive vorrei rammentare che siamo dovuti intervenire perché chi aveva ipotizzato fior di entrate per gli enti interessati – mi riferisco al CONI sotto il profilo sportivo e all'UNIRE per le scommesse ippiche – ha preso il più grosso abbaglio nella storia della gestione dei giochi degli ultimi tempi.

Addirittura i riferimenti della raccolta su quei giochi sono stati sbagliati nell'ordine del 40-50 per cento rispetto alle prospettive. Allora, prima di mettere sul banco degli imputati questo Governo, fate qualche riflessione all'interno della maggioranza precedente sugli sbagli che stanno determinando queste conseguenze.

Certamente il Governo interviene a salvaguardia dei posti di lavoro, dei concessionari e degli interessi erariali, ma tutte quelle vicende che sono state sottolineate da alcuni senatori, vanno imputate a chi ha inventato il sistema dei minimi garantiti. Ora, quel sistema è stato inventato dal ministro Visco che sicuramente non ha la tessera né del partito di Alleanza Nazionale, né degli altri partiti di Governo. Anche in questo caso il Governo di centro-destra si fa carico di cercare di riparare i danni provocati da chi ha ceduto il posto per volontà dell'elettorato.

Sugli aggi è stato mosso un rilievo al Governo nel tentativo di verificare se esista la possibilità di inserire un meccanismo che sostanzialmente faciliti da un lato la raccolta relativa ai giochi interessati e dall'altro di soddisfare anche gli interessi dell'Erario. Vorrei essere chiaro nei confronti di alcuni senatori ricordando che tale proposta è stata avanzata dal Governo in occasione di un incontro con le categorie interessate.

Tale proposta è stata soltanto recepita da alcune delle categorie summenzionate, ma a sollevare un quadro di riforma nel senso di una maggiore produttività dei giochi, è stato il Governo. Bisogna inoltre sottolineare che è stata mal recepita perché il Governo aveva subordinato tale possibilità ad una valutazione degli aggi, che oggi sono stati inseriti per ciascun gioco, allo scopo di verificare come quegli aggi diversificati stessero venendo meno al principio di neutralità: detto in altri termini, come la diversità di aggio faccia sì che oggi il rivenditore sia molto più interessato a spingere alcuni giochi, da cui ricava un aggio maggiore, rispetto ad altri.

Se vogliamo riprendere la proposta originaria evitando fughe in avanti, il Governo non può accettare che quella riforma sia riferita soltanto ad un gioco a discapito di altri perché contraddirebbe non soltanto le premesse di tale discorso, ma anche l'impianto generale. Prima bisogna verificare quali giochi per analogia debbano essere riportati a uniformità di aggio, in altre parole neutralità, e quindi inserire come nuovo elemento di valutazione un aggio che consenta ai rivenditori di poter spingere tutti i giochi – e non soltanto alcuni – per realizzare effetti positivi sia per gli interessati che per lo Stato.

Da un'analisi che è stata fatta in relazione agli effetti combinati dei vari giochi, siamo oggi in grado di sostenere pacificamente che ogni intervento che viene fatto con riferimento ad uno dei giochi interessati esplica i suoi effetti sugli altri. In altre parole, o noi inventiamo, con delle riforme che non possono essere affrettate ma devono essere ben meditate, delle modalità per aumentare la raccolta complessiva dei giochi – e allora sotto questo profilo gli interessi dell'Erario potranno anche ricavarne un beneficio – oppure, diversamente, consentiremo ai vari giochi, com'è accaduto finora, di rincorrersi spaventosamente con delle modifiche che riguardano l'uno piuttosto che l'altro, e non avremo degli effetti complessivi, ma – se mi consentite – una guerra tra categorie che il Governo vuole sicuramente evitare.

Signor Presidente, avrei altre cose da dire, ma mi sembra di aver menzionato nel mio intervento le questioni più rilevanti. Mi riservo di intervenire su alcune altre questioni puntuali che immagino saranno oggetto di emendamenti che saranno illustrati successivamente e potranno anche dare luogo a qualche discussione, come nel caso dell'interessante tema relativo alla giustizia tributaria evocato in quest'Aula. Ritengo più opportuno intervenire sinteticamente in sede di parere sugli emendamenti piuttosto che dilungarmi ancora nella replica. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).*

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sui relativi emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: "4. Dalle disposizioni del presente arti-

colo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" e che al comma 1 dell'articolo 17 siano soppresse le parole: ", alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime sui seguenti emendamenti parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

relativamente all'emendamento 8.10 sia approvato l'emendamento 8.12;

per quanto riguarda l'emendamento 8.02 venga aggiunto, in fine, il seguente comma: «Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

con riferimento all'emendamento 13.100, venga riformulato nei seguenti termini: a) al comma 1, sopprimere le parole: «, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili,»; b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-*bis*. L'unità della scommessa tris e di quella alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. 1-*ter*. Alle minori entrate recate dal comma 1-*bis* valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.»;

relativamente all'emendamento 16.0.102 (testo 2) siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «futura rideterminazione,» inserire le seguenti: «a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio»; b) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»;

relativamente all'emendamento 17.0.100a sia riformulato come segue: «Art. 17-*bis*: 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 'Spese generali di funzionamento'– capitolo 3555 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

relativamente agli emendamenti 1.100, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 5.0.100, 7.0.100 e 15.0.101 sia approvato l'emendamento 17.0.100ª, nei termini su indicati. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 5.103, 5.104, 5.105, 7.0.101, 8.100, 8.101, 8.102, 9.0.100, 9.0.101, 9.0.102, 12.100, 13.1, 8.11/1 e 7.0.102.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Mi auguro che si riesca ad interpretare un parere che è risultato più articolato di quello espresso sul disegno di legge finanziaria! Abbiamo comunque provveduto a far stampare e distribuire questo parere perché ogni collega abbia la possibilità di esaminarlo attentamente.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è volto a prorogare al 31 dicembre 2002 – il termine attualmente previsto è quello del 30 giugno dello stesso anno – le agevolazioni fiscali per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua. Si tratta del cosiddetto gasolio bianco – un carburante utilizzato soprattutto nel settore del trasporto collettivo – che, grazie alla presenza del 10 o 12 per cento di acqua, ha la capacità di ridurre le emissioni, tra cui le polveri, ed è immediatamente utilizzabile dai mezzi del trasporto collettivo.

Ricordo al Sottosegretario che il provvedimento di agevolazione fiscale per il gasolio bianco è stato adottato dal Governo di centro-sinistra, nell'ambito della legge finanziaria 2001. Siamo soddisfatti del fatto che sia stata prorogata tale misura, ma rinnovare di sei mesi in sei mesi provvedimenti che investono il mondo dell'industria – in particolare le aziende del trasporto pubblico locale che sono al momento le maggiori fruitrici di questo tipo di carburante – ci sembra un modello troppo miope e di breve durata.

Questo tipo di carburante ecologico beneficia in Francia di esenzioni totali, al momento senza limiti temporali. L'industria di altri Paesi che offre questo tipo di prodotto è posta dunque in condizioni competitive migliori anche sui nostri mercati. Una proroga di ulteriori sei mesi degli aiuti alla produzione di gasolio bianco rappresenta un modo per agevolare la

riduzione dell'inquinamento in città – i mezzi pubblici pur provocando effetti *pro capite* meno inquinanti vi contribuiscono anch'essi – e di garantire all'industria che intende produrre questo carburante ecologico l'opportunità di una migliore pianificazione dei propri investimenti.

GIRFATTI, *relatore*. L'emendamento 1.100 prevede l'estensione, alle emulsioni autoprodotte dai soggetti utilizzatori, del trattamento fiscale previsto per le emulsioni che sono esitate dal normale circuito commerciale. Ciò in considerazione del fatto che l'esenzione facilita l'uso di tali emulsioni di minore impatto inquinante. Segnalo che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Naturalmente sono favorevole all'emendamento 1.100; esprimo invece parere contrario sull'emendamento 1.1.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge che invito il relatore ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Prima di procedere alla loro illustrazione, comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 5.0.2/1 (testo 2), per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.1, chiediamo di sopprimere gli aiuti all'autotrasporto in termini di riduzione di accisa. Siamo invece favorevoli al mantenimento del sostegno ai carburanti usati dal trasporto pubblico locale.

Già prima ho motivato le ragioni per cui riteniamo incoerente sostenere l'autotrasporto a svilupparsi ulteriormente nella direzione che le tendenze in atto, purtroppo, non solo dimostrano ma fanno presagire per i prossimi anni. Inoltre, ciò è ancor più incoerente rispetto ad altri provvedimenti, come gli aiuti all'intermodalità, che in altro testo normativo in discussione alla Camera lo stesso Governo propone per aiutare le merci ad essere trasferite in quel caso verso la ferrovia e, con altra misura, verso il cabotaggio.

Vorrei ricordare, soprattutto al Sottosegretario che usa spesso questi argomenti, che nel mio intervento non ho polemizzato con il Governo per-

ché attua interventi di questo tipo, anzi ho ricordato che sicuramente questo è solo un dibattito acceso e difficile che riguarda tutti, nel quale le questioni ambientali di sostenibilità della mobilità non hanno ancora indotto comportamenti virtuosi sul piano della fiscalità.

Tutti parliamo di misure, di provvedimenti, di leggi e di risorse ma spesso dimentichiamo che in molte dinamiche, in particolare quelle che riguardano il mondo delle imprese pubbliche e private, la fiscalità è forse la leva più convincente rispetto a tante altre misure.

È stato sottolineato come questo provvedimento derivi dalle politiche del centro-sinistra e che quindi il Governo sostanzialmente non aveva alternative.

Presidenza del presidente PERA

(Segue DONATI). Su questo non sono d'accordo per due ragioni, che vorrei motivare.

In primo luogo, quando il Governo di centro-sinistra ha previsto la riduzione delle accise eravamo in presenza di un prezzo del barile «schizzato» a 27 dollari; e questa è la stessa ragione per cui l'ECOFIN aveva consentito questo tipo di aiuti e, inizialmente, non solo a tre Paesi. Quindi, pur se non ero in Parlamento – ma garantisco che avrei votato contro – so che tale provvedimento era determinato dalla logica di tener bassa una macro-inflazione che, come è noto, l'andamento dei consumi petroliferi porta con sé quando il prezzo della benzina e dei carburanti tende a salire in modo così vertiginoso.

La stessa ragione si è avuta a proposito della questione della *carbon tax*, che invece secondo me in modo innovativo, pur con tutti i suoi limiti e in un contesto europeo ancora debole – sicuramente la questione va portata in sede europea e là definita, così come quella del prezzo dei carburanti e delle relative accise – era stata introdotta e, non a caso, poi sospesa ma non eliminata. Questo perché, nel frattempo, il prezzo del barile era talmente cresciuto che imporre ulteriori tassazioni sul prezzo dei carburanti avrebbe potuto indurre effetti negativi sui cittadini italiani, senza far riferimento alle questioni ambientali che in quel caso divennero secondarie rispetto a quelle inerenti alla macro-inflazione.

Non è vero quindi che il centro-sinistra ha fatto solo cose sbagliate, poiché la sua azione è stata del tutto motivata da provvedimenti e da andamenti economici basati su indicatori pubblici facilmente dimostrabili.

Non da ultimo voglio ricordare che, mentre si può sostenere la necessità di uno, due o tre decreti-legge, al quarto decreto-legge con il quale un Governo assume responsabilmente una decisione, quest'ultima non può essere riferita al Governo precedente, tanto meno nel campo dell'autotrasporto, ove il 6 novembre 2001 il Governo, insieme agli autotrasportatori,

ha sottoscritto legittimamente un patto che prevede 25 misure di sostegno all'autotrasporto.

C'è un lungo elenco di cose utili per l'autotrasporto (pedaggi, fiscalità, *bonus*, imprese deducibili, eccetera), ma voglio denunciare il fatto che tra queste misure non ve n'è una volta ad aiutare questo settore a cambiare, ad accorparsi, a migliorare l'efficienza, ad evitare carichi a vuoto e ad ammodernare il parco mezzi.

Questo è un problema che il Governo deve affrontare con serietà: continuare ad aiutare, così come è stato fatto in passato, l'autotrasporto a rimanere nella sua attuale configurazione costituisce una strategia che, a mio parere, non apre prospettive. Le grandi imprese europee di autotrasporto, grazie ad alcune scorrettezze di qualche Paese a proposito dei transiti, mettono fuori mercato le imprese italiane che utilizzano un unico veicolo, i cosiddetti «padroncino», che devono essere aiutati non a scomparire ma ad accorparsi, almeno in termini di logistica e di efficienza. Inoltre, subiamo la concorrenza dei Paesi emergenti che, a prezzi decisamente inferiori, senza controllo, senza sicurezza, senza turni di guida controllati (penso ad esempio ai lavoratori provenienti dalla Turchia o dal bacino del Mediterraneo) distruggono le nostre imprese.

I provvedimenti concordati con l'autotrasporto dal Governo di centrodestra con grandi applausi dal mondo dell'autotrasporto, che ad ogni obiezione segnala sempre il fatto che un blocco delle merci e dell'autotrasporto è sempre possibile (cosa che, comprendo perfettamente, ha un peso rilevantissimo), non includono tra le 25 misure una che guardi strategicamente al futuro. Anche a livello europeo la discussione tra il Consiglio dei ministri ECOFIN e la Commissione europea – che si sta svolgendo proprio in queste ore – dimostra che vi è un dibattito molto aperto e profondo che attraversa tutte le latitudini culturali e politiche proprio per dare una prospettiva in termini di mobilità sostenibile in campo europeo.

Ho colto quest'occasione non per sollevare una polemica ma per ribadire le ragioni e i motivi che sono alla base delle nostre osservazioni. Mi auguro che il Sottosegretario, magari futuro Ministro, si alzi per dichiarare la volontà di questo Governo di realizzare questo progetto, perché ci si crede veramente. Sostenere altrimenti un'altra tesi, dicendo: «La facciamo perché due anni fa la facevate anche voi», quando nel momento in cui vi siete candidati avete dichiarato di voler cambiare l'Italia mentre durante l'esame di tutti i provvedimenti ripetete sempre che quello che ha fatto il centro-sinistra era sbagliato, alla lunga non regge.

Queste sono le ragioni per cui chiedo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole all'emendamento 5.1, che – lo ricordo – riguarda l'eliminazione degli aiuti così indifferenziati al settore dell'autotrasporto, e al Governo di proporre misure strategiche che aiutino il settore di cui stiamo discutendo a cambiare.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la fase dell'illustrazione degli emendamenti per dare lettura delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime tre settimane.

Nel corso della prossima settimana, dopo l'eventuale seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno nella settimana corrente, sarà esaminato il disegno di legge n. 628, sulla disciplina regionale della caccia. Saranno anche discusse ratifiche di accordi internazionali, Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni, un disegno di legge su contributi ad organizzazioni scientifiche, il provvedimento che detta modifiche in materia di liberazione anticipata e una risoluzione della Commissione sanità sui livelli essenziali di assistenza.

Nella successiva settimana, a partire da martedì 12 febbraio (anche ove non conclusi gli argomenti che ho illustrato per la settimana prossima), sarà discusso il disegno di legge sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. Sarà poi esaminato il documento che propone l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti del G8 di Genova. La settimana successiva, a partire in ogni caso da martedì 19 febbraio, anche ove non conclusi i precedenti argomenti, si procederà all'esame del disegno di legge in materia di immigrazione e asilo.

I tempi di esame dei provvedimenti sulla caccia, sull'inchiesta G8 e sull'immigrazione sono stati ripartiti tra i Gruppi. I Capigruppo hanno altresì fissato i termini per la presentazione degli emendamenti agli argomenti previsti in calendario e appena adesso ricordati.

In relazione alla disponibilità del Governo, sarà anche fissata una seduta di *question time* sul problema dell'inquinamento atmosferico nelle zone metropolitane.

Questo è il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo per le prossime tre settimane.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002:

– Disegno di legge n. 628 – Disciplina regionale della caccia

– Disegno di legge n. 891 – Sistema elettorale CSM

– Disegno di legge n. 795 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

– Documento XXII n. 4 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del G8 di Genova

– *Doc*. XXIV, n. 3 – Risoluzione della 12ª Commissione sui «Livelli essenziali di assistenza sanitaria»

– Disegni di legge nn. 585 e 594 – Contributi ad IHB e INSEAN

– Disegno di legge n. 568 – Modifiche in materia di liberazione anticipata

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 22 febbraio 2002.

Martedì	5 febbraio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 628 – Disciplina regionale della caccia
Mercoledì	6 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Ratifiche di accordi internazionali – Esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni
»	6 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegni di legge nn. 585 e 594 – Contributi ad IHB ed INSEAN
Giovedì	7 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 568 – Modifiche in materia di liberazione anticipata
»	7 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– *Doc.* XXIV, n. 3 – Risoluzione della 12ª Commissione sui «Livelli essenziali di assistenza sanitaria»
Venerdì	8 febbraio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 31 gennaio.

Per la giornata di mercoledì 6 febbraio alle ore 15 potrà essere convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale. In tal caso, voterebbero per primi gli onorevoli senatori.

Martedì	12 febbraio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 891 e connessi – Sistema elettorale CSM – *Doc.* XXII, n. 4 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del G8 di Genova
Mercoledì	13 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	13 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	14 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	14 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	15 febbraio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 891 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 7 febbraio.

Gli emendamenti al Documento XXII, n. 4, dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 11 febbraio.

Martedì	19 febbraio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 795 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo – Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane
Mercoledì	20 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	20 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	21 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	21 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	22 febbraio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 795 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 14 febbraio.

Ripartizione dei tempi della discussione del disegno di legge n. 628, concernente la disciplina regionale della caccia

(Tempo complessivo 9 h)

Relatore	1 h	
Governo		30′
Votazioni	2 h	
AN		40′
CCD-CDU:BF		32′
DS-U		51′
FI		55′
LNP		25′
Mar-DL-U		39′
Misto		30′
Aut.		23′
Verdi-U		23′
Dissenzienti		10′

Ripartizione dei tempi della discussione del Documento XXII, n. 4, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del G8 di Genova

(Tempo complessivo 6 h)

Relatore		30′
Governo		30′
Votazioni	1 h	
AN		28′
CCD-CDU:BF		23′
DS-U		37′
FI		39′
LNP		18′
Mar-DL-U		28′
Misto		21′
Aut.		17′
Verdi-L'Ulivo		17′
Dissenzienti		10′

Ripartizione dei tempi della discussione del disegno di legge n. 795, concernente la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Tempo complessivo 14 h)

Relatore	2 h
Governo	1 h
Votazioni	2 h
AN	1 h 05′
CCD-CDU:BF	53′
DS-U	1 h 24′
FI	1 h 33′
LNP	43′
Mar-DL-U	1 h 04′
Misto	49′
Aut.	38′
Verdi-U	38′
Dissenzienti	10′

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intanto non ho difficoltà ad ammettere che la proposta che lei ha poc'anzi illustrato è diversa e, per così dire, anche migliore rispetto alla proposta iniziale che era stata avanzata in sede di Conferenza dei Capigruppo, proprio perché quella proposta, che prevedeva – per la prossima settimana – l'esame del provvedimento sulla caccia, la settimana successiva quello sul Consiglio superiore della magistratura e quello sull'immigrazione, è stata modificata come ci ha comunicato poc'anzi. Tuttavia, signor Presidente, volevo sottoporle la seguente valutazione.

Forse sono particolarmente sospettoso, ma dal momento che quella proposta era francamente inaccettabile e quasi non accoglibile, forse è stata presentata appositamente per permettere alla maggioranza di presentare poi quella che lei ha letto poc'anzi come una proposta di mediazione che viene incontro alle richieste dell'opposizione. Non è così, signor Presidente; non ci siamo proprio. Almeno per quanto riguarda il mio Gruppo, non possiamo accogliere la proposta che ha avanzato.

Per quanto riguarda la prossima settimana, quella che ha inizio il 5 febbraio, viene mantenuto il disegno di legge n. 628, quello sulla caccia. Tale provvedimento, secondo lo scadenzario discusso all'interno della Conferenza dei Capigruppo, poteva benissimo essere rinviato ad una settimana successiva.

Nella settimana ancora successiva, con inizio il 12 febbraio, viene previsto l'esame del disegno di legge n. 891, la modifica del sistema elet-

torale del Consiglio superiore della magistratura. Ebbene, la Commissione sta ancora valutando tale argomento, sul quale la discussione è ancora aperta con modalità di confronto tra maggioranza e opposizione che vanno a fasi alterne, con momenti di confronto e altri di scontro anche aspro, come si è verificato ieri sera, ad esempio, per una delle modifiche rilevanti che sono state apportate in queste ultime ore: la riduzione del numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

Per la terza settimana, signor Presidente, lei ci propone l'esame del disegno di legge n. 795 sull'immigrazione. Ebbene, tale provvedimento è ancora fermo in Commissione: vi sono alcune centinaia di emendamenti presentati dai Gruppi dell'opposizione e mi sembra che la Commissione sia arrivata ad esaminare l'articolo 4.

C'è la necessità, signor Presidente (a meno che si voglia procedere a colpi di mano), di fare in modo che la Commissione concluda nel miglior modo possibile i lavori, appunto in Commissione, per consegnare all'Assemblea un disegno di legge che, almeno su alcune questioni fondamentali, sia non dico condiviso ma almeno il frutto di un confronto vero tra maggioranza e opposizione.

Tra le altre cose, signor Presidente, siamo ancora in attesa dell'emendamento del Governo che dovrebbe modificare la parte del disegno di legge relativa alla regolarizzazione delle collaboratrici familiari. Questo emendamento non c'è ancora e noi vorremmo sviluppare il confronto su tale proposta; eventualmente, presenteremo anche alcuni subemendamenti.

Pertanto, signor Presidente, quanto da lei annunciato ci sembra un'evidente forzatura e probabilmente quest'ultima non è tanto e solo nei confronti dell'opposizione, bensì della stessa maggioranza, per superare le difficoltà che al suo interno esistono riguardo a questo provvedimento.

Per concludere, signor Presidente, le chiedo di sollecitare nel più breve tempo possibile la presenza in Aula dei rappresentanti del Governo per rispondere al *question time* sull'emergenza smog. Ci sembra, infatti, che su tali questioni il Governo non stia producendo alcuna iniziativa, ma soltanto molto fumo!

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ripamonti. Mi consenta una breve osservazione.

Lei naturalmente ha tutto il diritto di non apprezzare il calendario approvato a maggioranza, mi dispiace però che abbia fatto precedere le sue osservazioni da quello che lei ha definito «un sospetto» circa una sorta di gioco delle parti tra la Presidenza e la maggioranza. Ovviamente non è mia intenzione riferire il dibattito che si è svolto in seno alla Conferenza dei Capigruppo – alla quale, peraltro, lei era presente – ma ricorderà che l'ultima proposta di mediazione è stata avanzata dal collega Manzione e accolta dal collega Crema. Pertanto, essa non proveniva né dalla maggioranza né dal Presidente. Questo solo per eliminare la poco gradevole aura di sospetto a cui lei si è riferito.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo avanzare una proposta alternativa concernente due punti del calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo a seguito di un'ampia discussione e al ruolo di mediazione svolto da alcuni colleghi, peraltro alla fine recepito in parte anche da lei, signor Presidente. Lo scopo è quello di ricercare un accordo più ampio, anche tenendo conto delle obiezioni avanzate dal collega Ripamonti.

Innanzi tutto propongo che l'esame del provvedimento concernente la disciplina regionale della caccia previsto per la giornata di mercoledì 6 febbraio slitti alla settimana successiva, sostituendosi al Documento riguardante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del G8 di Genova.

In sostanza, proporrei uno scambio: la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul G8 verrebbe discussa nella prossima settimana, mentre l'esame del provvedimento sulla caccia verrebbe posticipato alla settimana successiva. Questo perché il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento sulla caccia è fissato per le ore 19 di giovedì 31 gennaio, vale a dire domani; si tratta di un termine molto ristretto per cui se vi fosse una disponibilità ad accogliere questo scambio, potremmo realizzare un consenso più ampio.

L'altro punto sul quale dichiaro il mio disaccordo e avanzo una proposta alternativa riguarda, invece, il disegno di legge sull'immigrazione. Chiedo di non calendarizzare oggi tale disegno di legge in attesa, innanzitutto, della risposta che il Governo deve fornire venerdì mattina ad una corposa interpellanza in materia di immigrazione; risposta che riteniamo, tra l'altro, utile a definire la posizione del Governo in ordine a temi che si stanno discutendo presso la Commissione affari costituzionali.

In secondo luogo, rileviamo che quest'ultima è ancora all'inizio della discussione e che su alcune questioni esiste un confronto acceso, con posizioni contrapposte. Vorremmo conoscere, sui temi di questo confronto (in alcuni momenti aspro) la posizione ultima del Governo e i contenuti dell'emendamento che presenterà in materia di regolarizzazione. Non intendo entrare nel merito della questione, ma queste sono le ragioni per le quali chiedo che il disegno di legge sull'immigrazione non venga calendarizzato. Per il resto, grosso modo, abbiamo raggiunto una convergenza.

Se vi fosse la sostituzione del provvedimento recante l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul G8 con quello recante la disciplina regionale della caccia e vi fosse un momento di pausa prima della calendarizzazione del disegno di legge sull'immigrazione, che potrebbe avere luogo in una futura Conferenza dei Capigruppo, tenendo conto dell'evoluzione che si sta realizzando nella discussione su questo problema, noi voteremmo a favore. Diversamente, il voto del mio Gruppo è contrario alla calendarizzazione proposta dei lavori dell'Assemblea.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, voglio dichiarare immediatamente che esiste una posizione di favore da parte del Gruppo della Margherita nei confronti della proposta di modifica che il senatore Brutti ha illustrato poco fa, ma vi è anche la necessità di darle atto, signor Presidente, della disponibilità mostrata nel cercare di recuperare una sinergia che consentisse complessivamente alla Conferenza dei Capigruppo di immaginare un calendario che non fosse un modello di una soltanto delle parti: maggioranza o opposizione.

Le do atto con piacere, signor Presidente, che sostanzialmente, recependo (dopo un dibattito molto civile) un'indicazione proveniente proprio dal Gruppo che rappresento, ella ha acconsentito a che buona parte dei provvedimenti previsti nella proposta di calendario per la terza settimana venissero anticipati alla prima per consentire un approfondimento maggiore, guadagnando del tempo, su due provvedimenti che in qualche modo hanno determinato una certa conflittualità, anche se per motivazioni diverse, nelle Commissioni di merito.

Mi riferisco, chiaramente, al disegno di legge n. 891 e connessi, relativo al sistema per l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura – specialmente dopo la notte turbolenta che c'è stata, con la riduzione del numero dei consiglieri – e, ancor di più, signor Presidente, alla modifica della normativa in materia di immigrazione di asilo, rispetto alla quale esistono obiettivamente dei vuoti che devono essere riempiti, delle proposte che sono state anticipate soltanto in maniera, come dire, non molto ben definita e che invece in qualche modo devono costituire un pacchetto complessivo sul quale sarà possibile un approfondimento nel merito.

E' evidente, però, che devo prendere atto della sua disponibilità, del fatto che ella ha recepito – dando un segnale di grande disponibilità, lo ribadisco – le indicazioni tendenti a far sì che il calendario proposto rappresentasse davvero la sommatoria di una serie di richieste provenienti da tutti i Gruppi parlamentari.

Mi permetto di concludere il mio intervento, signor Presidente, ricordando un provvedimento che mi sono permesso già di sollecitarle in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e che proprio per questo mi permetto di ricordare in Aula.

Non si tratta di un provvedimento che può essere considerato fra quelli imputabili all'opposizione, ma di una proposta legislativa per la quale obiettivamente esiste un'urgenza secondo me indiscussa: mi riferisco al disegno di legge recante «Misure contro la tratta di persone», trasmesso al Senato il 23 novembre 2001 (Atto Senato n. 885).

Signor Presidente, a parte quelle che sono state, in trasmissioni televisive, delle indicazioni che lasciavano comprendere che tutto era fatto perché risultasse che soltanto la maggioranza in qualche modo si era fatta carico di questo problema (cosa che non è!), c'è stata una lettera indirizzata a lei da alcune colleghe del Gruppo della Margherita, con la quale,

proprio per l'obiettiva necessità di arrivare alla discussione di un provvedimento che non ha connotati politici, ma che risponde ad esigenze obiettive, si sollecitava il provvedimento.

Signor Presidente, mi avvio davvero a concludere: mi rendo conto che la Commissione giustizia è sovraccarica, ma se in qualche modo potesse essere dato un termine alla stessa Commissione per concludere i suoi lavori, potremmo esaminare in Aula un provvedimento che merita di essere discusso, approfondito nel merito e sicuramente approvato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manzione; posso ripetere su quest'ultimo punto quanto ho già affermato in Conferenza dei Capigruppo.

Mi farò interprete presso la Commissione competente, affinché questo provvedimento sia esaminato nel più breve tempo possibile per poter essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento dei colleghi, in particolare quello del senatore Manzione, che riconosce alla sua mediazione in seno alla Conferenza dei Capigruppo il merito di aver fatto proprie molte delle esigenze e delle perplessità avanzate dai Gruppi di opposizione.

Mi auguro che il collega Manzione dia atto anche della disponibilità della maggioranza in tal senso, perché vi è stata da parte della stessa maggioranza e di chi vi parla la volontà di acconsentire a che non si accelerassero troppo i tempi di calendarizzazione in Aula di argomenti che meritano un obiettivo approfondimento.

Il collega Ripamonti ha dato atto anche del fatto che la proposta che giunge in Aula è diversa da quella che è stata prospettata in Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo mediato, abbiamo fatto in modo che il dibattito sulla riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura venisse differito di una settimana e analoga scelta è stata compiuta per quanto riguarda la discussione del disegno di legge sull'immigrazione, con l'imperativo – però – che all'inizio di ogni settimana questi argomenti fossero i primi ad essere trattati in Aula.

Devo dire che ci dispiace che una riunione così costruttiva di dialogo sereno e pacato, con la disponibilità della maggioranza a fare proprie anche le obiezioni dell'opposizione, non si sia conclusa all'unanimità. Auspichiamo che la soluzione da lei indicata e approvata a maggioranza possa essere in Aula condivisa da tutti, perché non riteniamo di aver inteso, con queste scelte, mortificare le esigenze di approfondimento di nessun testo.

Abbiamo anzi consentito alle Commissioni di continuare a lavorare senza ritmi serrati, in un atteggiamento di dialogo e di confronto (quale quello che mi risulta esserci in Commissione affari costituzionali e in

Commissione giustizia) anche su temi delicati, a volte con posizioni dure e confronti sostenuti, ma sempre nel rispetto del dibattito parlamentare e in assenza di atteggiamenti eccessivamente ostruzionistici.

Noi condividiamo questa proposta di maggioranza e quindi, ove dovessero essere messe ai voti proposte alternative, saremo costretti – nostro malgrado – a votare contro, perché riteniamo la proposta presentata all'Aula la migliore che potesse essere formulata.

PRESIDENTE. Riassumendo, abbiamo due proposte alternative di calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore Ripamonti (mi faccia cenno se non riferisco correttamente) propone di differire l'esame del disegno di legge sulla disciplina regionale della caccia alla terza settimana, cioè quella dal 19 al 22 febbraio.

La seconda proposta alternativa, avanzata dai senatori Brutti Massimo e Manzione, è nel senso di spostare (anche in questo caso prego i colleghi di correggermi se riassumo malamente) dalla settimana prossima alla successiva l'esame del disegno di legge sulla caccia, anticipando però la discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul G8, e di non mettere in calendario per le prossime tre settimane il provvedimento sull'immigrazione.

Passiamo pertanto alla votazione della prima proposta di modifica, quella avanzata dal senatore Ripamonti.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Ripamonti.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1002

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge da convertire, che invito i presentatori ad illustrare.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 5.0.2/1 (testo 2), che esplicita il contenuto dell'emendamento presentato dal relatore.

L'emendamento in esame tende a far chiarezza sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si propone di far affluire tali risorse su apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dei rispettivi capoluoghi di regione.

Nelle suddette sezioni affluiscono le risorse destinate agli uffici scolastici regionali, dal momento che questi ultimi sono punti di riferimento regionali dei centri di spesa, mentre le risorse che riguardano in particolare le scuole, che sono autonome, e gli uffici amministrativi, che rappresentano comparti degli uffici regionali, possono essere allocate presso le sezioni di tesoreria provinciale, provincia per provincia.

Ciò significa dividere il centro di spesa delle direzioni regionali da quello relativo alle scuole autonome. L'emendamento del relatore, invece, fa confluire in un unico centro di spesa, vale a dire le tesorerie provinciali, tutte le risorse finanziarie previste, sottraendo alle direzioni regionali della pubblica istruzione il loro ruolo in materia. Noi prevediamo come punto di riferimento per gli istituti regionali i capoluoghi di provincia, mentre prevediamo come punto di riferimento per gli uffici amministrativi e le scuole le sezioni di tesoreria provinciali.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. L'emendamento 5.106 tende a dare ai contribuenti la possibilità di utilizzare il credito di imposta in compensazione anche dopo l'anno in cui il credito stesso è maturato, laddove il testo del decreto prevede soltanto il rimborso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 in quanto, introducendo disparità di trattamento tra pubblico e privato, introduce disarmonie nel sistema.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.100, 5.101 e 5.102.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.103, 5.104, 5.105, 5.106 e 5.0.2/1(testo 2).

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.100, 5.101 e 5.102.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.103, 5.104, 5.105 e 5.106. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.0.100, contrario sull'emendamento 5.0.2/1 (testo 2), favorevole sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.101.

Quanto all'ordine del giorno G400, riferito ai dottorati di ricerca, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 5.100, presentato dal senatore Costa, 5.101, presentato dal senatore Cutrufo, e 5.102, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.103, 5.104 e 5.105, di contenuto identico, sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.106, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/1 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G400 non verrà posto in votazione.

Ricordo che all'articolo 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.100 e 7.101.

GIRFATTI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 7.1 (testo 2).

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il senso dell'emendamento 7.2 è molto chiaro, quello appunto di sopprimere il comma 11 dell'articolo 7, che modifica la classificazione del combustibile da rifiuti stabilita dal cosiddetto decreto Ronchi, secondo la quale lo stesso da rifiuto urbano viene assimilato a rifiuto speciale.

Tale questione, su cui siamo intervenuti ampiamente in Commissione e anche oggi in Aula nella discussione generale, è a nostro avviso molto grave. Il Sottosegretario, nella sua replica, ha peraltro continuato a non rispondere ad una questione da noi posta varie volte.

È evidente che questa modifica di classificazione fa sì che si avvii un processo di totale liberalizzazione di questo tipo di impianti, non solo fuori dal controllo del comune ma di fatto togliendo allo stesso la privativa sul combustibile da rifiuti.

Ciò, tra l'altro, comporterà – ho visto che è stato presentato anche un ordine del giorno da parte di altri colleghi – un problema abbastanza serio, lei lo sa benissimo, signor Sottosegretario, anche dal punto di vista finanziario per quanto riguarda i comuni. Dal punto di vista ambientale è poi ovvio che si rischia di andare verso un processo di accelerazione e moltiplicazione di questo tipo di impianti, affidati totalmente alla libera iniziativa e di fatto fuori dal controllo delle amministrazioni.

Vede, signor Sottosegretario, tale norma, già inserita nel collegato ambientale in discussione alla Camera, viene anticipata in questo de-

creto-legge per una fretta su cui potremmo a lungo disquisire. La cosa che ci preoccupa è che con una serie di provvedimenti, inseriti in decreti e in disegni di legge di altra natura, si sta smontando nei fatti l'impianto del decreto Ronchi.

Il Governo ha ovviamente diritto e facoltà di rimettere mano a tutta la questione dei rifiuti, e ne discuteremo ampiamente, ma non è possibile, signor Sottosegretario e signor Presidente, trovarci, come è avvenuto prima di Natale, innanzi ad un decreto come quello sul tetto sulla spesa sanitaria, in cui è stata inserita una norma che di fatto modifica la classificazione dei rifiuti ospedalieri, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della salute e dell'impatto ambientale.

Vede, signor Sottosegretario, la norma inserita in questo decreto deve essere letta insieme all'emendamento del Governo presentato alla legge comunitaria che annulla una giusta articolazione introdotta dal decreto Ronchi sul significato del termine combustibile da rifiuti; con l'emendamento del Governo, di fatto, si considera il rifiuto, compresa la frazione organica, fonte alternativa energetica, aprendo la strada alla riproposizione della termocombustione del rifiuto.

Tale questione preoccupa noi e i cittadini tutti. Per di più, la norma in questione comporta un danno economico sostanzioso per i comuni perché toglie la privativa e soprattutto avrà ricadute non indifferenti sui cittadini.

Per questo invito tutti a riflettere ed a presentare una proposta organica in tal senso. Capisco le notevoli pressioni, peraltro abbastanza note, esistenti nel settore: togliere però la privativa ai comuni ed arrivare, di fatto, alla liberalizzazione ci porterà di fronte ad una sorta di duopolio privato; di questo stiamo parlando. Dovremo pertanto affrontare questa vicenda anche sul fronte vero e serio di cosa significhi libera concorrenza e, al contempo, controllo pubblico sull'intero ciclo dei rifiuti, una delle questioni cruciali del decreto Ronchi.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G100 si collega a quanto detto dalla collega De Petris. Voteremo a favore dell'emendamento 7.2 ritenendo che una modifica al decreto Ronchi non possa essere improvvisata in questo modo creando una discontinuità ed una mancanza di cornice adeguata alla tematica dei rifiuti, di quelli speciali in particolare. Nell'ipotesi di approvazione della modifica da parte dell'Assemblea, il nostro ordine del giorno chiede al Governo di assumere le necessarie misure per compensare gli enti locali della relativa perdita di entrate.

L'emendamento 7.0.200 (già 2.0.100) affronta l'esigenza di garantire la continuità di funzionamento del rapporto tra i rivenditori di tabacchi ed i fornitori che fino a questo momento sono stati in regime di monopolio di Stato con natura pubblicistica.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.0.101 esiste un parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente. Onorevole Sottosegretario, forse per nostra (e intendo dire di tutti) cattiva volontà non siamo riusciti a risolvere questo problema. Ho preso la parola

benché non sia abituato a sostenere emendamenti che non hanno copertura finanziaria; tuttavia, voglio ripetere qui in Aula le ragioni per le quali mi permetto di sottoporle l'argomento.

Lei ricorderà che proprio nel collegato fiscale 2000 (disegno di legge n. 342), quindi nel corso della discussione che abbiamo svolto nella scorsa legislatura, all'articolo 59 trattammo questo argomento con esclusivo riferimento agli alcoli e agli oli minerali. Si decise allora che l'esonero del pagamento dell'accisa potesse avvenire nel caso di perdita o distruzione dei prodotti dovuta a fatti imputabili a terzi, ad esempio furti e rapine. Ma nello stesso collegato fiscale decidemmo anche che lo sgravio dell'accisa valesse anche per i furti e le irregolarità nella circolazione dei tabacchi, oltre che degli alcoli, compiuti prima dell'entrata in vigore della legge.

Ritengo quella fase importante perché le misure relative a questo punto, nel merito delle decisioni, furono ampiamente condivise sia in Commissione sia in Aula. Credo che allora vi fu una svista perché vi sono evidenti ragioni di equità fiscale che rendono necessario estendere anche ai tabacchi lavorati tali esimente che è applicata a tutti gli altri prodotti assoggettati ad accisa. Oggi si tratta dell'ETI (l'Ente tabacchi italiano), peraltro interessato dal processo di privatizzazione, ma se si trattasse ancora degli *ex* Monopoli di Stato avremmo notevoli difficoltà e perdite (si fa per dire) dal punto di vista della gestione di quelle attività, perché a tutt'oggi non è possibile far valere questa esimente che invece è applicata a tutti gli altri prodotti.

Mi rendo conto che in questa occasione siamo arrivati alla discussione del provvedimento in Aula senza aver trovato una soluzione ai problemi di copertura, pur avendone parlato in Commissione. Ho preso pertanto la parola per ritirare l'emendamento, non già per una difficoltà a trattare nel merito il provvedimento, ma perchè un voto negativo potrebbe essere mal interpretato. Mi auguro, signor Sottosegretario, che quando interverrà possa esprimere un'eventuale opinione sull'argomento, così come ho cercato di trattarlo.

BETTA *(Aut)*. Signor Presidente, abbiamo ritirato l'emendamento 7.0.102 per trasformarlo nell'ordine del giorno G200, con l'aspettativa che in questa forma potesse essere accolto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.100 e 7.101. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.0.200 (già 2.0.100), 7.0.201 (già 2.0.101), 7.0.202, 7.0.203. Sull'ordine del giorno G200 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.0.202 mi rimetto al Governo.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda gli emendamenti 7.100 e 7.101 esprimo ovviamente parere favorevole così come per l'emendamento 7.1 (testo 2). Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 7.2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G100, il parere è contrario. Il motivo è che abbiamo già chiarito che non sono previsti oneri per quanto riguarda le amministrazioni comunali. Lo abbiamo già detto in Commissione bilancio e vorrei aggiungere in questa sede che la modifica riferita al famoso comma 11 dell'articolo 7 è, tra l'altro, determinata da una modifica che è intervenuta appositamente nella categoria del famoso catalogo europeo dei rifiuti (come si può ricavare tranquillamente dalla lettura della relazione sul provvedimento contenente disposizioni in materia ambientale). Si tratta, quindi, di un atto che dà ossequio a questa disposizione già modificata in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.100, esprimo parere favorevole, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.200 e naturalmente anche su quelli di identico contenuto.

Approfitto inoltre per rispondere al collega Brunale che è sempre cortese nel porre le questioni.

Senatore Brunale, abbiamo approfondito la questione. Siamo preoccupati perché mentre la norma da lei richiamata sulle accise aveva un significato sostanzialmente limitato a quel fenomeno, in questo caso la materia è quella dei tabacchi e lei sa che si tratta di una materia nella quale certe operazioni – e mi consenta di non andare oltre – sono purtroppo molto diffuse nel nostro territorio.

La nostra preoccupazione è che non mantenendo una certa rigidità su questa proposta un domani i depositari, anche in sede di privatizzazione, non assumano le dovute cautele in relazione alla circolazione dei tabacchi. Poiché si tratta di una situazione – me ne darà atto – estremamente complessa, anche perché riferita ad operazioni di contrabbando e poiché ricorderà, tra l'altro, che proprio nella legislatura precedente fu adottato un provvedimento che prevedeva la marchiatura delle sigarette, allo stato, non per mancanza di copertura, ma perché non siamo ancora convinti dell'intuizione (tra l'altro fatta propria dalla sua proposta) preferiremmo comunque dire di no. Ci riserviamo, però, di approfondire la questione.

Sull'ordine del giorno G200, presentato in sostituzione dell'emendamento 7.0.102, esprimo parere favorevole a condizione che le parole «ad attivarsi affinché» vengano sostituite con le altre «a verificare la possibilità che».

Ciò per una ragione molto semplice: se l'operazione fosse a costo zero non vi sarebbero difficoltà da parte del Governo ad accoglierla, ma poiché così non è, sono costretto a proporre la modifica testé evidenziata per consentire agli uffici di valutare la copertura finanziaria. Infatti, pur trattandosi di una spesa, a quanto risulta dalla relazione aggiornata proprio oggi pomeriggio, non impressionante, come ricorderanno i colleghi della Commissione bilancio, non abbiamo potuto accogliere altre iniziative

emendative per mancanza di copertura. Anche in questo caso il Governo tiene lo stesso atteggiamento.

PRESIDENTE. Senatore Betta, accoglie la proposta di modifica suggerita dal Sottosegretario all'ordine del giorno G200?

BETTA *(Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G100 è stato espresso parere contrario dal Governo. Senatore Turci, insiste per la votazione?

TURCI *(DS-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G100, presentato dai senatori Turci e Giovanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

I successivi emendamenti 7.0.200 (già 2.0.100), 7.0.201 (già 2.0.101), 7.0.202 (già 2.0.102) e 7.0.203 (già 2.0.103) sono pertanto assorbiti.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.101 e 7.0.102 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 8.100, 8.101 e 8.102.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, volevo rapidamente illustrare l'emendamento 8.10. Tale emendamento introduce disposizioni in materia di procedure per l'individuazione delle concessioni da rinnovare ai sensi delle vigenti disposizioni concernenti le scommesse relative alle corse dei cavalli.

Vorrei precisare che le individuazioni dovranno essere effettuate dal Governo nel rispetto delle obbligazioni assunte. Al riguardo occorre precisare anche quanto è stato deciso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee in sede di espressione del parere sull'argomento.

Do poi per illustrati gli altri emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che sul nuovo testo dell'emendamento 8.11/1 non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente. Pertanto esso deve essere accantonato, insieme all'emendamento 8.11.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

FRANCO Paolo *(LNP)*. L'emendamento 8.0.1 intende trasferire le competenze in merito alla organizzazione e alla gestione dei giochi, dei concorsi a pronostici e delle scommesse relative alle corse dei cavalli dal CONI all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Infine, con l'emendamento 8.0.2 (testo 2) si propone di trasformare l'UNIRE in ente pubblico economico.

PEDRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho già illustrato l'ordine del giorno G300 nel corso della discussione generale, partendo dal presupposto che, in base all'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, con decreto interdirigenziale, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, avrebbero dovuto essere stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa delle condizioni economiche previste per le concessioni di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, fissandone al contempo i criteri di massima, cosa che non è avvenuta.

Pertanto, ho presentato un ordine del giorno, rivolgendomi alla sensibilità del Governo, con cui si impegna l'Esecutivo ad intervenire affinché il previsto decreto interdirigenziale sia adottato il più presto possibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.103 e parere favorevole sull'8.10 della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.11/1 (testo 2), bisogna attendere il parere della 5ª Commissione.

Sull'emendamento 8.11 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.12.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G300 e sull'emendamento 8.0.1.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.2 (testo 2).

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.103 e parere favorevole sull'8.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.11, non so se è possibile risolvere il problema della Commissione bilancio, ma inviterei al ritiro, per una ragione molto semplice. Ho notato, in base al subemendamento che è stato presentato, che si tratta di una diversa divisione del corrispettivo riferito alla casa da gioco di Campione. Siccome la questione riguarda diverse province, credo che a questo punto sarebbe più corretto che tra le province ed il Ministero dell'interno si esperisse un preventivo tentativo per verificare se esiste la possibilità di mettere tutti d'accordo.

Pertanto, se il relatore ed i presentatori del subemendamento concordano, li inviterei a ritirare queste proposte di modifica.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.12.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno G300 del senatore Pedrini, anche perché è interesse del Governo che quel decreto venga varato. Ritengo di dover aggiungere, però, a titolo di puntualizzazione, che ciò non potrà avvenire fintanto che non vi sarà la certezza dell'effettiva approvazione di questo provvedimento da parte del Parlamento. Altrimenti, rischieremmo di provocare più danni di quanti ne vorremmo risolvere.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 affrontano una questione di natura giuridica, una questione di riserva per quanto riguarda la gestione dei giochi. Anche se dovrei esprimere parere contrario, si risolve la questione facendo riferimento all'articolo 28 della legge finanziaria relativo ad interventi di modifica degli enti pubblici, fra cui sono compresi anche il CONI e l'UNIRE. Siccome si fa riferimento a situazioni che vanno a toccare anche la riorganizzazione del settore dei giochi per i quali è stata istituita con il cosiddetto provvedimento Tremonti-*bis* un'Agenzia apposita, chiedo ai presentatori il ritiro di entrambi gli emendamenti e, semmai, la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo, ovviamente nel contesto di tale situazione, a valutare le vicende cui ci si riferisce anche negli emendamenti in questione. In caso contrario sarei costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 8.11/1 e 8.11 se accolgono l'invito del Governo a ritirarli.

GIRFATTI, *relatore*. Sono favorevole e pertanto ritiro l'emendamento 8.11.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 8.11/1.

Inoltre, accetto anche l'invito a ritirare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, trasformandoli nel seguente ordine del giorno: «Il Senato, nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei giochi, invita il Governo a valutare la possibilità che l'organizzazione e la gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, secondo disciplina di legge, siano riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G500 del senatore Franco Paolo.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Dal momento che una valutazione non si nega mai, accolgo l'ordine del giorno testé presentato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.100, 8.101 e 8.102 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.11/1 (testo 2) e 8.11 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G300 e G500 non saranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge,

che si intende illustrato, dell'ordine del giorno e degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.100 prevede che, con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'aggio spettante ai ricevitori del lotto sia determinato, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento complessivo delle giocate per ciascun trimestre.

Si propone in sostanza l'adozione di un sistema incentivante per i ricevitori del lotto: maggiore sarà la raccolta complessiva, nel corso di un trimestre, maggiore sarà l'aggio corrisposto. Fermo restando che esso non dovrà essere inferiore all'8 per cento, se la raccolta complessiva

sarà superiore del 5 per cento rispetto al trimestre precedente, l'aggio sarà elevato al 9 per cento; se la raccolta sarà superiore del 10 per cento, l'aggio sarà determinato nel 10 per cento.

Ritengo che questa sia una soluzione possibile e risponda ad un'esigenza di giustizia in relazione ad una categoria cui è stato decurtato l'aggio negli scorsi anni.

Invito pertanto i colleghi ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti, nonché l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Ricordo che sugli emendamenti 9.0.100, 9.0.101 e 9.0.102 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, segnalo ai presentatori che il contenuto degli emendamenti 9.0.100, 9.0.101 e 9.0.102 è stato recepito nel testo dell'ordine del giorno G101.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bonavita se condivide questa valutazione.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, mi sembra che l'ordine del giorno non sia soddisfacente perché non è specificato che l'aggio deve rimanere all'8 per cento, né che esso può crescere in base all'ammontare delle riscossioni.

Infine, in Commissione, era stata prospettata l'ipotesi di recepire, nell'ordine del giorno, anche il contenuto dell'emendamento 12.100, riferito agli altri concorsi pronostici, fissando anche in tale caso un aggio minimo nella misura dell'8 per cento. Attendo chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto di intervenire su tale questione.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G101 (testo 3) tiene conto proprio delle indicazioni avanzate in Commissione, tant'è che ho chiesto io al relatore di integrarlo ricordando il dibattito che si è svolto in quella sede.

Come lei rammenterà, senatore Bonavita, il Governo in Commissione sollevò un problema, sottolineando la necessità di fare attenzione, perché se questo meccanismo lo attribuiamo solo a un gioco, invece di raggiungere la neutralità fra i giochi, finiamo per aumentarla.

Infatti, se il meccanismo venisse riferito – come vorrebbe l'amico Baronci, tanto per fare un riferimento concreto a qualcuno che potrebbe essere favorevole a questi emendamenti – solo al gioco del lotto, immediatamente altre categorie di ricevitori chiederebbero che tale sistema ve-

nisse attuato anche per loro. Per consentire questo meccanismo – che il Governo si è già dichiarato disponibile ad approfondire avendo proposto di attuarlo – dobbiamo prima effettuare una disamina, per vedere per quali giochi possa essere per analogia previsto un aggio dell'8 per cento.

Se mi consente, senatore Bonavita, dobbiamo anche risolvere un piccolo problema di copertura, perché l'aumento dell'aggio, se «tarato» su una diversa valutazione, viene attuato compensando tra i vari giochi oppure trovando la copertura, dal momento che la stessa Commissione bilancio del Senato ci ha giustamente posto questo problema non secondario.

Per quanto riguarda il suo scrupolo, senatore Bonavita, lei vedrà che tra gli impegni del Governo previsti nel nuovo testo dell'ordine del giorno, vi è non soltanto l'attuazione di un meccanismo di corresponsione dell'aggio in relazione alla produttività e quindi agli effetti della raccolta, ma anche lo studio – come da lei sottolineato – di un meccanismo di corresponsione dell'aggio che garantisca comunque una misura dello stesso non inferiore a quella attualmente spettante.

Siccome allo stato l'aggio è già all'8 per cento per alcuni giochi questa nuova formulazione garantisce quanto da lei richiesto con i suoi emendamenti, che, come lei sa, non possono essere votati essendovi il parere contrario della 5ª Commissione.

In conclusione, ribadisco che l'ordine del giorno, nel testo riformulato, tiene conto di tutti i suggerimenti contenuti nei suoi emendamenti; ovviamente non potrei accogliere un ordine del giorno che già oggi impegnasse il Governo in questa direzione, dovendosi prima risolvere alcuni problemi di copertura e di neutralità che, le assicuro, senatore Bonavita, sono tutt'altro che di facile risoluzione.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, a seguito dell'intervento del Sottosegretario credo che il problema sia risolto. Se non vi fossero stati problemi di copertura avremmo votato i nostri emendamenti e non un ordine del giorno; del resto, l'ordine del giorno contenuto nello stampato non teneva conto delle preoccupazioni da noi manifestate in Commissione. Il nuovo testo dell'ordine del giorno, e soprattutto l'integrazione del Sottosegretario, che esplicita gli intendimenti del Governo, rende invece soddisfazione agli impegni assunti nel corso della discussione degli emendamenti in Commissione.

Ciò posto intendo ritirare gli emendamenti 9.0.100 e 12.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.1.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.0.100 è stato ritirato e che gli emendamenti 9.0.101 e 9.0.102 sono improcedibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Ricordo che agli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge (essendo stato ritirato l'emendamento 12.100) non sono riferiti emendamenti.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che agli articoli 14 e 15 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 e dell'ordine del giorno G102, che invito i presentatori ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 15.0.1 ritengo opportuno che alla lettera *b)*, comma 1, sia eliminata la parola «qualora» e che le parole: «del presente articolo» siano sostituite dalle altre: «della presente legge».

Do per illustrati i restanti emendamenti e l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno in esame.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.0.1 con la modifica apportata dal relatore anche al fine di andare incontro ad alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito; esprimo, inoltre, parere

favorevole sugli emendamenti 15.0.100 e 15.0.101 e sull'ordine del giorno G102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non sarà posto ai voti.

Colleghi, in ragione della complessità di alcune questioni che emergono da emendamenti presentati all'articolo 16 ed in considerazione dell'orario, propongo di rinviare l'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti alla seduta di domani.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo di aver compreso che la questione più problematica inerente all'articolo 16 sia quella della giustizia tributaria. Se con la cortesia dei colleghi senatori guardiamo alcuni degli emendamenti, ci accorgiamo che in realtà si riferiscono all'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, su cui vi è stato un dibattito ed è stato presentato un emendamento, d'iniziativa del relatore, che sarà – credo – approvato all'unanimità.

Non ritengo pertanto che vi siano grossi problemi ad esaminare gli emendamenti precedenti al 16.0.12/1, sulla giustizia tributaria. Se il Presidente è d'accordo ed i colleghi non hanno obiezioni, propongo dunque di esaminare tali emendamenti e di rinviare alla giornata di domani la questione – immagino – spinosa della giustizia tributaria.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi sulla proposta avanzata dal Sottosegretario.

GIRFATTI, *relatore*. Considerata la complessità che riveste l'articolo 16, riterrei preferibile rinviarne l'esame alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 31 gennaio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 31 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA (1002) *(Relazione orale).*

2. Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (627).

II. Discussione dei disegni di legge costituzionale:

– BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77).

– PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (277).

– SCHIFANI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (401).

– GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (417).

– EUFEMI ed altri. – Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (431).

– ROLLANDIN ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (507).

– PEDRINI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (674).

– COSTA. – Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione (715) *(Votazione finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 19,58).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA (1002)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Articolo 1.

(Oli emulsionati)

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

EMENDAMENTI

1.1

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2002» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «agli articoli» *aggiungere la seguente:* «1,», *sostituire le parole:* «210.063 migliaia di euro» *con le seguenti:* «210.842».

1.100

IL RELATORE

Approvato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis.* Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purchè tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

«1-*ter.* La disposizione di cui al comma 1-*bis.* si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

«1-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-*bis.*».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

EMENDAMENTO

2.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma", sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

EMENDAMENTO

3.1 (testo corretto)
LA COMMISSIONE
Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nella legge 1º novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore del comune di Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

EMENDAMENTO

4.1 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio

rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di

cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «purché» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti in cui»;

b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».

EMENDAMENTI

5.1

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate».

Al comma 2 sopprimere la parola: «altresì».

Al comma 4 sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «di cui al comma 1».

5.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» *con le seguenti:* «30 settembre 2002».

5.100
COSTA
Id. em. 5.2

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» *con le seguenti:* «30 settembre 2002».

5.101
CUTRUFO
Id. em. 5.2

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» *con le seguenti:* «30 settembre 2002».

5.102
TURCI, BONAVITA, BRUNALE
Id. em. 5.2

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» *con le seguenti:* »30 settembre 2002».

5.103
CUTRUFO
Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.104
TURCI, BONAVITA, BRUNALE
Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.105
COSTA
Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.106
THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

Conseguentemente all'onere derivante dalla applicazione della presente disposizione si fa fronte con l'aumento proporzionale dell'aliquota dell'imposta sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli)

1. All'articolo 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «b-*bis).* Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-*bis.* L'imposta

non è dovuta altresì, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole «derivanti dall'attuazione», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 13, comma 4-*bis*, e»;

2) la parola «introdotto» è sostituita dalla seguente: «introdotti»».

5.0.2/1 (testo 2)
TURCI, BONAVITA, BRUNALE
Respinto

All'emendamento 5.0.2, sostituire il primo comma con il seguente:

«1-*bis).* Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinate agli uffici scolastici regionali affluiscono su apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dei rispettivi capoluoghi di regione. In particolare, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati».

5.0.2
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Contabilità speciali)

1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costi-

tuenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.

2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente».

5.0.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «delle benzine» sono sostituite dalle seguenti: «della benzina e del gasolio per autotrazione»

b) al comma 16:

1) le parole: «rivendite di benzine» sono sostituite dalle seguenti: «rivendite di carburanti»;

2) dopo le parole: «pari a lire 800» sono aggiunte le seguenti: «e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro»;

3) le parole: «tale importo» sono sostituite dalle seguenti: «tali importi»;

4) le parole: «è assegnata alla regione la quota» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnate alle regioni le quote»;

5) dopo le parole: «lire 800» sono aggiunte le seguenti: «per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio di autotrazione»;

6) la parola: «diminuita» è sostituita dalla parola: «diminuite»;

7) dopo le parole: «sulle benzine vendute nell'anno 1995» sono aggiunte le seguenti: «e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001».

ORDINE DEL GIORNO

G400
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato il carattere di molte delle misure contenute nel provvedimento in esame, volte a concentrare la efficacia di alcune delle disposizioni contenute nella recente manovra di finanza pubblica, eliminando ogni possibile equivoco applicativo;

tenuto conto anche dell'attenzione prestata alle tematiche dell'istruzione e della formazione come necessario terreno di completamento di ogni intervento coerente e programmato di azione per le positive ricadute che è in grado di fare emergere in termini di qualificazione dei soggetti interessati ai processi produttivi;

rilevato che, in questa prospettiva, un contributo decisivo apportato con la recente legge finanziaria è rappresentato dalla possibilità di consentire ai soggetti che abbiano in corso con le amministrazioni pubbliche rapporti di lavoro e che siano ammessi a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o nell'ipotesi di rinuncia a questa, di attendere a questa importante occasione di qualificazione senza subire compromissioni del rapporto di lavoro in corso;

osservato che questo obiettivo risulta coerente proprio con quanto l'articolo 52, comma 57 dell'ultima legge finanziaria (della legge 28 dicembre 2001, n. 448) prevede, nella prospettiva della possibilità dell'amministrazione pubblica di potersi avvalere, una volta conseguito dall'interessato il dottorato di ricerca, di personale dotato di elevata qualificazione professionale e scientifica, tanto da prevedere appositi meccanismi normativi finalizzati al mantenimento del rapporto di lavoro nel settore della pubblica amministrazione, e quindi intendendo stimolare contestualmente l'amministrazione pubblica a ricorrere a questi apporti professionali ulteriormente qualificati secondo processi corrispondenti alle logiche di più elevata specializzazione scientifica, e l'interessato a non interrompere il rapporto di lavoro con il settore dell'amministrazione pubblica per propria volontà (proprio al fine di riversare sulla collettività i più qualificati apporti di lavoro che è in grado di rendere);

ritenuto che questa fondamentale innovazione, nella *ratio* della sua genesi, deve risultare intimamente connessa anche alle prospettive di ulteriore progressione così offerte ai soggetti interessati con rapporti di lavoro in corso con amministrazioni pubbliche, in una logica di continuità e ulteriore qualificazione del contenuto della prestazione lavorativa, proprio per non allontanare questo personale di elevata qualificazione dalla possibilità di avvantaggiare tutto il settore della pubblica amministrazione dalle accresciute potenzialità acquisite, così assicurando la possibilità di valoriz-

zazione del periodo impiegato per il conseguimento di questi titoli ai fini della progressione in carriera, in perfetta corrispondenza a quanto riconosciuto per il personale già in congedo straordinario per attendere a corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476;

consideratane l'opportunità, nella prospettiva segnalata, al fine di dirimere tempestivamente ogni eventuale possibile dubbio applicativo o interpretativo, esplicitando la puntuale *ratio legis,*

invita il Governo

ad adottare ogni intervento di carattere interpretativo ed attuativo volto a chiarire senza equivoci che per il personale delle amministrazioni pubbliche impegnato in dottorati di ricerca, ai sensi dell'articolo 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, anche ai fini della progressione in carriera, senza alcuna discriminazione di trattamento tra i soggetti interessati con rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE».

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 62. - *(Imposizione sui bitumi di petrolio) – 1.* I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi im-

piegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º ottobre 2002.

Articolo 7.

(Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)

1. A decorrere dal 1º ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15º Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*l*-bis) il combustibile derivato da rifiuti»;

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera *c)*.

EMENDAMENTI

7.100
IL GOVERNO
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «basi lubrificanti» *aggiungere le seguenti:* «e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica».

7.1 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immis-

sione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera *e)*;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

j) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri paesi comunitari.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 5-*bis*».

Infine, al comma 11, lettera a)*, dopo la parola:* «rifiuti» *inserire le seguenti:* «qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale».

7.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «all'attività di rigenerazione» *con le seguenti:* «all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica».

7.2

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 11.

ORDINE DEL GIORNO

G100

TURCI, GIOVANELLI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7, comma 11, del presente disegno di legge propone di modificare il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualificando il combustibile derivato da rifiuti – anche a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del catalogo europeo dei rifiuti – come rifiuto speciale e non più assimilato a rifiuto urbano;

da tale modifica scaturirà un naturale processo di privatizzazione del settore della produzione di combustibile da rifiuti urbani, che avrà come conseguenza la sottrazione di gettito ai Comuni,

impegna il Governo a:

quantificare il mancato introito nelle casse dei Comuni e a disporre adeguate misure finanziarie di compensazione nei confronti dei Comuni al fine di garantire il mantenimento del gettito ai Comuni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori)

1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato».

7.0.200 (già 2.0.100)
TURCI, BONAVITA, BRUNALE
Assorbito

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

7.0.201 (già 2.0.101)

SCALERA, GIARETTA

Assorbito

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

7.0.202 (già 2.0.102)

BONAVITA, BRUNALE, CADDEO

Assorbito

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

7.0.203 (già 2.0.103)
MARINI
Assorbito

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato».

7.0.101
BRUNALE
Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso».

7.0.102
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, BETTA, MICHELINI
Ritirato e trasformato nell'o.d.g. G200

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Proroga di termine)

1. Il termine 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

ORDINE DEL GIORNO

G200 (già 7.0.102) (testo 2)
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFFER, SALZANO, RUVOLO, BETTA, MICHELINI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo **a verificare la possibilità che** il termine 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, sia ulteriormente prorogato.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: "ad attivarsi affinché".

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Articolo 8.

(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate)

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

EMENDAMENTI

8.100
CUTRUFO
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito» *aggiungere le seguenti:* «per adeguarla alle effettive condizioni di mercato, con effetto dalla dichiarazione di inizio di attività,».

8.101
CUTRUFO
Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da incentivare anche con opportuni interventi sulla determinazione del corrispettivo per l'espletamento del servizio, in funzione dei costi d'avviamento».

8.102
CUTRUFO
Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di estinzione, mediante ripartizione entro l'arco temporale residuo di durata delle concessioni, dell'eventuale debito di ciascun concessionario, per capitali ed interessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituito dalle somme corrispettive e dalle quote di prelievo, risultanti dalla ridefinizione di cui al comma precedente, nonchè dall'imposta unica i cui ter-

mini sono stati sospesi con decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 e successivamente disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2001».

8.103

D'AMICO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 1 del presente decreto» *con le seguenti:* «dal comma 1 del presente articolo».

8.11/1

FRANCO Paolo, MORO, PERUZZOTTI

V. testo 2

All'emendamento 8.11, le parole: «40 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «24 per cento», *e le parole:* «36 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento».

8.11/1 (testo 2)

FRANCO Paolo, MORO, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, TIRELLI

Ritirato

*All'emendamento 8.11, le parole «*40 per cento*» sono sostituite con le seguenti: «*24 per cento*», e le parole «*36 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*20 per cento*».*

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma valutato in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.11

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-*bis*. Al comma 37, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36 per cento», le parole: «16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento» e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»».

8.12

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G300

PEDRINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

la Commissione tecnica paritetica, istituita, nel marzo del 2001, tra il Ministero delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, l'UNIRE, il CONI e i rappresentanti dei concessionari dell'accettazione e della raccolta delle scommesse ippiche e sportive ha accertato lo stato di crisi del settore;

il Ministero delle finanze, con proprio decreto del 28 maggio 2001, ha preso atto delle conclusioni della Commissione decretando lo stato di crisi del settore ed emanando, in data 30 maggio 2001, una direttiva con la quale si fissavano i criteri per la ridefinizione delle diverse forme di prelievo, fiscale e a favore dell'UNIRE e del CONI, e per la riorganizzazione e l'ampliamento delle attività di accettazione e raccolta delle scommesse ippiche e sportive;

il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, all'articolo 8, stabilisce che con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore sarebbero stati stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa delle condizioni economiche previste per le concessioni di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, fissandone al contempo i criteri di massima;

a tutt'oggi, non è stato emanato tale decreto interdirigenziale;

appare opportuno prevenire i danni per l'erario, il CONI e l'UNIRE che deriverebbero dalla chiusura delle agenzie qualora permanesse l'accertato stato di crisi;

appare altresì opportuno salvaguardare l'occupazione nel settore, minacciata dalla crisi;

appare infine opportuno evitare il fallimento dei concessionari,

impegna il Governo ad intervenire affinché il previsto decreto interdirigenziale, sia adottato il più presto possibile.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

FRANCO Paolo, MORO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.0.2, nell'odg G500

Dopo l'articolo 8, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli)

1. Il comma 77, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «L'organizzazione e la gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate all'Unione nazionale incremento razze equine, la quale può provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti, società o allibratori da essa individuati».

2. La lettera *c)* del comma 78 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni di cui ai commi precedenti. Il regolamento è ispirato ai principi indicati al comma 78, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.2 (testo 2)

FRANCO Paolo, MORO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.0.1, nell'odg G500

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifica alla natura giuridica dell'UNIRE)

1. L'UNIRE – Unione nazionale incremento razze equine – disciplinata dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, è trasformata in ente pubblico economico.

2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato ad emanare, ai sensi della legge 23 agosto 1998, n. 400, uno o più decreti legislativi allo scopo di adeguare le attuali normative alla nuova natura giuridica dell'ente.

3. Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G500 (già em. 8.0.1 e 8.0.2, testo 2)

FRANCO Paolo, MORO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei giochi,

invita il Governo a valutare la possibilità che l'organizzazione e la gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli secondo disciplina di legge, siano riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Gioco del lotto)

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di Zona, dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

EMENDAMENTO

9.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le parole: «, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di Zona,», *e dopo la parola:* «schede», *inserire la seguente:* «prepagate»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: », entro i suddetti termini,»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «L'importo delle schede», *con le seguenti:* «L'importo minimo delle schede prepagate», *e le parole* «di 2,50 euro», *con le seguenti:* «di 5,00 euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100
BONAVITA, BRUNALE, CADDEO
Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1º gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento.

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.101
SCALERA, GIARETTA
Improcedibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis.*

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1º gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L 'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta

complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.102
MARINI
Improcedibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'8 per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora invece la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento.

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta

complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G101 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Il Senato,

ravvisata l'opportunità di procedere alla verifica della possibilità di uniformare l'aggio spettante ai ricevitori dei concorsi pronostici, del lotto e delle lotterie in modo da garantire tra i vari giochi la massima neutralità;

considerata l'esigenza di prevedere coerenti forme di ripartizione delle somme introitate dalle scommesse ippiche e sportive che tengano conto della particolarità del settore;

considerata altresì l'esigenza di garantire una uniforme applicazione del principio di destinazione all'erario delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse;

impegna il Governo:

a studiare meccanismi di corresponsione tali che l'aggio corrisposto ai ricevitori sia determinato in relazione all'andamento complessivo delle giocate in un determinato periodo rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, prevedendo un aumento dell'aggio in caso di incremento del numero delle giocate ed una riduzione dello stesso in caso contrario e garantendo comunque una misura dell'aggio non inferiore a quella attualmente spettante;

si provveda entro il primo semestre 2002 ad un riesame dell'attuale ripartizione delle somme derivanti dalla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;

sia garantito che le vincite non riscosse dei concorsi pronostici siano introitate all'erario.

G101 (Testo 3)
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

ravvisata l'opportunità di procedere alla verifica della possibilità di uniformare l'aggio spettante ai ricevitori dei concorsi pronostici, del lotto e delle lotterie in modo da garantire tra i vari giochi la massima neutralità;

considerata l'esigenza di prevedere coerenti forme di ripartizione delle somme introitate dalle scommesse ippiche e sportive che tengano conto della particolarità del settore;

considerata altresì l'esigenza di garantire una uniforme applicazione del principio di destinazione all'erario delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse,

impegna il Governo:

a verificare le differenze di aggio spettanti ai ricevitori in relazione ai diversi concorsi pronostici valutando altresì l'opportunità di assumere le iniziative idonee ad assicurare la massima neutralità tra i vari giochi;

a studiare meccanismi di corresponsione tali che l'aggio corrisposto ai ricevitori sia determinato in relazione all'andamento complessivo delle giocate in un determinato periodo rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, prevedendo un aumento dell'aggio in caso di incremento del numero delle giocate ed una riduzione dello stesso in caso contrario e garantendo comunque una misura dell'aggio non inferiore a quella attualmente spettante;

a provvedere entro il primo semestre 2002 ad un riesame dell'attuale ripartizione delle somme derivanti dalla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;

a garantire che le vincite non riscosse dei concorsi pronostici siano introitate all'erario.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 10, 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea)

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1º gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Articolo 11.

(Scommessa «Formula 101»)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa «Formula 101» è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Articolo 12.

(Concorsi pronostici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

EMENDAMENTO

12.100
BONAVITA
Ritirato

Aggiungere i seguenti commi:

«2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aggio spettante ai ricevitori dei concorsi pronostici di cui al comma precedente, è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le vincite non riscosse dei concorsi pronostici di cui al primo comma, saranno introitate dall'erario».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Scommesse)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità mi-

nima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

EMENDAMENTI

13.1
FRANCO Paolo, MORO
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *(Scommesse). – 1.* A decorrere dal 1º marzo 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 2,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro».

13.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1 sopprimere le parole: «, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili,»;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro.

1-*ter*. Alle minori entrate recate dal comma 1-*bis* valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento».

ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Enalotto)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

Articolo 15.

(Eliminazione del limite al Jackpot)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo)

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel comma 48 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente", fino a "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, qualora già formulata prima dell'entrata in vigore del presente articolo, deve essere espressamente confermata dall'interessato."».

15.0.1 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo)

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel comma 48 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente", fino a "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato."».

15.0.100
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni varie in materia di giochi)

1. Restano fermi i poteri, anche regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."».

15.0.101
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Campione d'Italia)

1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "lire italiane", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "in lire italiane" con le seguenti: "in euro"».

ORDINE DEL GIORNO

G102
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1002, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

considerato che la normativa relativa al settore dei giochi e delle scommesse si caratterizza ancora per disorganicità e disomogeneità;

considerato che ciò impone con urgenza di procedere ad una complessiva e sistematica rivisitazione della disciplina vigente, al fine di assicurare equità di trattamento per tutti i soggetti che operano sul mercato;

considerata la volontà, più volte espressa dallo stesso Governo, di procedere ad una riorganizzazione dell'intero comparto, già manifestata con l'unificazione di funzioni e competenze in capo ai Monopoli di Stato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare, nel contesto di una più ampia riorganizzazione della materia, il regime previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, relativo alle operazioni esenti da IVA, che a seguito delle modifiche intervenute, esclude da tale esenzione le operazioni cosiddette inerenti e connesse all'organizzazione, esercizio e raccolta delle giocate, con ciò alterando la neutralità dell'imposta nei confronti dei soggetti che operano nel settore.

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Girfatti sul disegno di legge n. 1002

L'articolo 12 concerne i vari concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totobingol, Totosei, ecc.) stabilendo che a decorrere dal 1º gennaio 2002, la posta unitaria di gioco è determinata in 0,50 euro per colonna (rispetto alle precedenti 800 lire) e la giocata minima è pari a due colonne.

L'articolo 13 stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

Si ricorda che la scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale. La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di macchine di convalida o di emissione delle ricevute. Fino al 31 dicembre 2001, l'unità di scommessa è stata di lire 1.000, e la scommessa minima non poteva essere inferiore a due unità.

L'articolo 14 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna, pari a 0,50 euro. La posta unitaria di partecipazione al concorso viene fissata a 0,408 euro per colonna. L'articolo 14 in esame conferma sostanzialmente i precedenti valori espressi in lire.

L'articolo 15, sempre con riferimento al concorso pronostici Enalotto, abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2002, il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, come modificato dal decreto ministeriale n. 23 settembre 1999, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 in esame, concernenti i rimborsi IVA, si collegano ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria per cui i contribuenti:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Occorre ricordare che l'articolo 30 del decerto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – conformemente al dettato dell'articolo 18 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – prevede che se nella dichiarazione annuale risulta che l'ammontare dell'Iva detraibile è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha il diritto di computare l'importo di tale eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiederne il rimborso nelle ipotesi previste dalla legge e, comunque, in caso di cessazione di attività.

In occasione dell'entrata in vigore, alla data del 1º gennaio 1993, della normativa sugli scambi intracomunitari, l'articolo 11 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, ha imposto un regime speciale per i rimborsi dei crediti Iva vantati dagli operatori che ponevano in essere operazioni con altri Paesi comunitari.

In particolare, il citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993 ha previsto che i contribuenti che nell'anno 1992 avessero registrato importazioni dai Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni registrate nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione d'imposta sul valore aggiunto evidenziassero un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non potevano computare tale importo in detrazione negli anni successivi.

Sen. GIRFATTI

Disegni di legge, annunzio di presentazioni

Sen. CURTO Euprepio, BEVILACQUA Francesco, FLORINO Michele, BATTAGLIA Antonio, TATÒ Filomeno Biagio, SPECCHIA Giuseppe, BONATESTA Michele, GRILLOTTI Lamberto, BOBBIO Luigi, FERRARA Mario Francesco, NOCCO Giuseppe Onorato Benito

Modifiche alla normativa sulla mutualità volontaria integrativa o mutuo soccorso (1066)

(presentato in data **30/01/02**)

Sen. BONATESTA Michele, PEDRIZZI Riccardo, BEVILACQUA Francesco, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, SALERNO Roberto

Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedialiero» (1067)

(presentato in data **30/01/02**)

Sen. MARINO Luigi, MUZIO Angelo, PAGLIARULO Gianfranco, TOIA Patrizia, CREMA Giovanni, BRUNALE Giovanni, BOCO Stefano, CARELLA Francesco, BUDIN Milos

Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste (1068)

(presentato in data **30/01/02**)

Sen. BASSO Marcello, VIVIANI Luigi

Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069)

(presentato in data **30/01/02**)

Sen. BASSO Marcello, GIOVANELLI Fausto, BARATELLA Fabio, VIVIANI Luigi, CREMA Giovanni

Norme per la salvaguardia di Venezia (1070)

(presentato in data **30/01/02**)

Sen. CHIRILLI Francesco

Istituzione in Lecce della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Salento (1071)

(presentato in data **30/01/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BEVILACQUA Francesco ed altri
Disposizioni relative al mercato degli appalti pubblici (960)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 10º Industria, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee
(assegnato in data **30/01/02**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. TURRONI Sauro
Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (141)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **30/01/02**)

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 29 gennaio 2002, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore:

Manzione. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'utilizzo del caccia bombardiere ricognitore AMX da parte dell'Aeronautica militare» (*Doc*. XXII, n. 9).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (*Doc*. LXXI, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la Relazione, per l'anno 2001, sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica (*Doc.* XXVII, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Consiglio di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 23 gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 53-*bis* della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Bilancio autonomo di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'anno 2002 (*Doc*. LXI, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Interpellanze

BUDIN, CREMA, THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge n. 38 del 2001 recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» è stata approvata nel febbraio del 2001;

che risulta tuttora disattesa la scadenza, prevista all'articolo 3, dell'istituzione entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge del Comitato istituzionale paritetico, a causa dell'inadempienza del punto *a)* e del punto *b)* dello stesso articolo 3;

che l'istituzione del Comitato paritetico è la condizione per poter dare attuazione a gran parte delle norme previste dalla legge n. 38 del 2001;

che la legge n. 38 sancisce tra l'altro il principio che nei comuni interessati dalle norme di tutela anche i documenti di carattere personale «sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana» (comma 3, articolo 8);

che lo scorso 18 gennaio 2002 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno che limita l'esercizio di tale diritto per le carte di identità a soli quattro comuni della provincia di Trieste, escludendo da tale diritto i cittadini di tutti gli altri comuni interessati, come previsto invece dalla legge n. 38 del 2001;

che tale decreto, anche alla luce delle citate inadempienze, pone i cittadini in condizioni di disuguaglianza di fronte alla legge solo in conseguenza della loro diversa residenza comunale;

che tale decreto si pone in dubbio rapporto con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 38 del 2001,

si chiede di sapere:

su quale base il Governo abbia ritenuto di approvare un decreto che introduce norme divergenti da quelle previste da una recente legge dello Stato non ancora attuata proprio per responsabilità anche dello stesso Governo;

se il Governo non intenda con atti adeguati la situazione creatasi;

se il Governo non intenda procedere, per quanto di sua competenza, all'istituzione urgente del Comitato paritetico il cui lavoro consentirà di poter dare equa e piena attuazione anche alla norma prevista al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 38.

(2-00130)

Interrogazioni

MANIERI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso:

che presso il campo profughi di Woomera (Australia), a seguito della decisione delle autorità australiane di sospendere l'esame delle richieste di asilo, sono trattenuti più di 350 profughi costretti a vivere ormai da mesi in condizioni disumane;

che nel campo suddetto sono in corso drammatiche iniziative di protesta da parte dei richiedenti asilo tra cui episodi di automutilazione ed autolesionismo;

che tra i clandestini trattenuti in questo campo più di 160 sono in fuga dall'Afganistan;

che quindici ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni hanno dichiarato che ricorreranno al suicidio piuttosto che continuare a vivere nella condizione disperata e senza speranza in cui versano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione;

quali misure diplomatiche intenda adottare presso il Governo australiano, al fine di una soluzione della vicenda che sia conforme al diritto internazionale umanitario.

(3-00292)

VALLONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno*. – Premesso che:

l'approvvigionamento idropotabile di tutto il territorio provinciale di Agrigento avviene attraverso condotte adduttrici di sistemi consortili, quali quelli del Voltano ed il Tre Sorgenti ed attraverso i sistemi acquedottistici dell'EAS – Ente Acquedotti Siciliani;

in base ai dati forniti dall'Ente Acquedotto Voltano relativi al 2001 – a causa della vetustà delle reti idriche locali – l'approvvigionamento di acqua dolce del territorio agrigentino raggiunge una dotazione reale di 131 litri *pro-capite* di acqua al giorno, di contro al dato nazionale, sempre *pro-capite*, pari a 278 litri, e di contro, altresì, al Piano regolatore delle acque per la Sicilia che prevede, entro il 2015, una dotazione *pro-capite* di 303 litri di acqua al giorno;

quasi tutti i Comuni dell'agrigentino utilizzano – ad integrazione delle insufficienti dotazioni idriche provenienti dalle condotte adduttrici dei succitati sistemi consortili – le risorse provenienti dall'acquedotto dissalato di Gela, in provincia di Caltanissetta;

a causa di continui lavori di manutenzione del vetusto impianto di dissalazione di Gela, l'EAS, in data 25 gennaio 2002, comunicava alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta che, a far data dal prossimo mese di febbraio, numerosi comuni della provincia di Agrigento, capoluogo compreso, (per una estensione complessiva di 1.405 Kmq ed una popolazione residente ammontante a 295.586 abitanti) saranno privati dell'approvvigionamento idropotabile;

stante le comunicazioni formali dell'EAS, dal giorno 4 febbraio prossimo, e per ben quattordici giorni continuativi, la portata della produzione di acqua potabile nell'impianto di dissalazione di Gela scenderà, di fatto, dagli attuali cinquecento litri al secondo a circa trecentotrenta litri, con una riduzione pari al trenta per cento;

dal giorno 12 febbraio prossimo e per trentasei ore continuative, allo scopo questa volta di consentire i collegamenti idraulici del nuovo modulo di dissalazione in costruzione con la rete di distribuzione, non sarà prodotto un solo litro di acqua;

a fronte della criticità della situazione idrica sopra esposta, il Ministro dell'interno non ha provveduto, a tutt'oggi, alla nomina del nuovo responsabile del Coordinamento per l'emergenza idrica, dopo che il generale Roberto Jucci, a far data dal 31 dicembre 2001, ha terminato il proprio mandato;

pedissequamente alla mancata nomina del Coordinatore per l'emergenza idrica, le unità di crisi insediate presso le Prefetture hanno sospeso ogni attività, con la deprecabile conseguenza che, qualora, a fronte di un'emergenza come quella in atto ad Agrigento, si imponesse la necessità di ricorrere a misure straordinarie, le Prefetture dei capoluoghi interessati si troverebbero – come si trovano nella situazione concreta – nell'impossibilità di ricorrere alle fonti alternative di approvvigionamento idrico, nella fattispecie, alla riapertura al prelievo dal lago Leone, in quanto sottoposte all'osservanza di limiti territoriali e/o burocratici;

la scandalosa situazione di emergenza idrica, ormai cronicizzata, coinvolge da decenni la regione Sicilia tutta, la quale dispone di dotazioni obsolete e/o assolutamente insufficienti a soddisfare le necessità delle popolazioni, in special modo durante il periodo estivo, in cui i fabbisogni aumentano e maggiore è il numero degli abitanti da servire per via dei flussi turistici e del rientro degli emigrati;

l'emergenza è resa tanto più drammatica dal fatto che, a fronte delle mutazioni climatiche del pianeta che indicano la provincia di Agrigento come fortemente interessata al fenomeno della desertificazione, non si prevede – a breve termine – la realizzazione di fonti alternative di approvvigionamento idropotabile, quale la costruzione del dissalatore nella zona industriale di Porto Empedocle, il cui studio e progetto è stato finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con i fondi europei di sviluppo regionale 2000-2006,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano al più presto nominare il nuovo responsabile del Coordinamento per l'emergenza idrica, vista la criticità

della situazione esposta in premessa e considerate le esiziali conseguenze a danno della popolazione e delle colture per la mancata operatività dell'unità operativa succitata;

entro quali tempi prevedano possa essere concretamente avviata la costruzione del dissalatore nella zona industriale di Porto Empedocle, per la quale realizzazione manca solo il finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

quali iniziative intendano assumere e quali provvedimenti intendano adottare, per quanto di loro competenza, al fine di garantire, in armonia al programma elettorale del Governo, la soluzione definitiva della crisi idrica nella regione Sicilia.

(3-00293)

MANZIONE, TOIA, DATO, DANIELI Franco, RIGONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la crisi economico-finanziaria che attanaglia l'Argentina non sembra ancora avere imboccato una durevole via d'uscita;

che nell'ultimo vertice eurolatinamericano è stato preso l'impegno per un rafforzamento della cooperazione fra Unione europea e America latina;

che il prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo (dell'Unione europea e dell'America Latina) dovrà essere l'occasione concreta, al di là di ogni retorica per consolidare concretamente il legame tra questi continenti sulla base della nostra comune radice culturale;

che le speciali relazioni che intercorrono fra l'Italia e quel grande Paese sud americano che è l'Argentina il cui tessuto sociale poggia su una vasta presenza di cittadini di origine italiana, impongono al nostro Governo di adottare tutte quelle iniziative che valgono a soccorrere l'economia argentina ed a rilanciarne le strutture produttive;

che in tale quadro si impone in via prioritaria l'esigenza di una ristrutturazione del debito pubblico argentino attraverso intese multilaterali con il Club di Parigi, e, a seguito della già avvenuta riammissione dell'Argentina tra i Paesi eleggibili a ricevere crediti di aiuto, la disponibilità di adeguate linee di credito a valere nei settori della piccola e media impresa e nel settore della sanità;

che, inoltre, va favorita con opportune misure di investimento, adottate in un contesto di certezze giuridiche da parte di imprese italiane, la ripresa dell'occupazione specie nell'area di Buenos Aires, maggiormente danneggiata dalla crisi economico-finanziaria non trascurando la tutela delle imprese italiane da tempo insediate in Argentina;

che va intensificata con un Piano Straordinario, di intesa con le Regioni, l'azione verso i giovani per i quali l'attuale crisi rischia di provocare una brusca interruzione della propria formazione che va invece sostenuta con borse di studio finalizzate anche alla frequenza di corsi a distanza, al completamento della formazione cultuale e professionale anche attraverso *stage* di lavoro in Italia presso il mondo delle piccole e medie imprese;

che, infine, vanno potenziate le strutture consolari italiane operanti sull'intero territorio argentino, allo scopo di agevolare sia i nostri connazionali sia le imprese, nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dai rispettivi ordinamenti,

si chiede di sapere:

se il Governo concordi nell'adozione di tali iniziative e se altre misure siano state programmate nell'intento di favorire a tutti i livelli il superamento dell'attuale gravissima congiuntura, ed in particolare quali iniziative siano state adottate per sostenere le fasce più deboli ed in particolare gli anziani;

se non si intenda inoltre, anche attraverso l'Unione europea, rafforzare e valorizzare il Mercosur come forma di organizzazione e cooperazione regionale che possa dar luogo ad uno sviluppo più equo per l'intera area del cono-sud dell'America latina.

(3-00294)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

il popolo curdo, sopportando enormi sacrifici, privazioni e repressioni, si batte da tempo per affermare richieste fondamentali e democratiche per il riconoscimento della propria identità e dignità;

nei confronti delle richieste del popolo curdo il governo turco risponde in maniera antidemocratica e con dure repressioni;

il movimento democratico del popolo curdo, in linea con la decisione assunta di risolvere in modo democratico e politico la questione curda, nell'ambito della nazione turca e nel rispetto della integrità ed unità nazionale, trova nel governo turco risposte repressive e di violazione dei diritti umani come il ricorso sistematico alla tortura;

il popolo curdo avvalendosi di metodi legittimi avanza, tra l'altro, la richiesta al soddisfacimento del diritto all'educazione dei propri figli nella madre lingua;

fino ad ora in Turchia in 24 università sono state presentate petizioni sottoscritte da più di 20mila firme, per l'insegnamento della lingua curda. Tale campagna è stata anche sostenuta dagli studenti delle scuole inferiori e dalle famiglie dei bambini più piccoli. Grazie a questo per ben tre giorni i bambini curdi hanno parlato nelle scuole solo nella madrelingua;

dove tali petizioni hanno avuto un riscontro positivo gli studenti hanno subito successivamente repressioni sia morali che fisiche: molti sono stati intimoriti, arrestati e condotti di fronte al Tribunale per la Sicurezza dello Stato, il cosiddetto D.G.M.;

considerato che:

l'adesione della Turchia all'Unione europea è vincolata al rispetto dei diritti umani e che allo scorso vertice di Laeken è stato dichiarato che

si è prossimi all'avvio della fase negoziale appunto per l'entrata della Turchia nell'Unione europea;

le repressioni e le torture nei confronti degli studenti curdi in stato di detenzione stanno continuando dall'inizio di quest'anno, secondo quanto dichiarato dalla segretaria della sede dell'Associazione per i diritti umani Eren Keskin;

l'opinione pubblica democratica e pacifista italiana e mondiale sostiene queste rivendicazioni ed esprime in varie forme la propria sensibilità nei confronti degli studenti curdi che lottano per ottenere il riconoscimento ad essere istruiti nella madrelingua,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere nelle sedi opportune per imporre al governo turco il rispetto rigoroso dei diritti umani e, in particolare, per sostenere la legittima richiesta del popolo curdo ad ottenere il riconoscimento dell'istruzione dei propri figli nella lingua madre, diritto fondamentale che va riconosciuto ad ogni essere umano.

(4-01312)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso:

che la signora Mustacchio Michelina è stata assunta presso il Comune di San Nicola dell'Alto, in provincia di Crotone, in data 2 giugno 1986, in qualità di ragioniera, a seguito della vincita di regolare concorso;

che alla signora Mustacchio è stata attribuita la VII qualifica funzionale con variazione delle mansioni, da ragioniera a capo ufficio ragioneria, in virtù del contratto di lavoro 268 e 347;

che la Giunta Municipale del Comune di San Nicola dell'Alto, con delibera n.402 del 1996, ha assegnato, senza alcuna motivazione, la ragioniera Mustacchio all'ufficio tributi, non previsto dalla pianta organica, affidando il servizio di ragioneria al segretario comunale e, avvalendosi di una convenzione esterna, al ragioniere del limitrofo Comune di Cirò;

che la signora Mustacchio, dopo aver contestato per iscritto gli ordini di servizio, è stata denunciata dal Sindaco del Comune di San Nicola dell'Alto, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, è stata rinviata a giudizio per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 340 del codice penale ed, infine, sospesa dal servizio con due delibere della Giunta Municipale 247/2000 e CCN 16/2001;

che il Pretore di Strongoli, con sentenza di primo grado, emessa il 22 dicembre 1999, ha assolto la signora Mustacchio per non aver commesso il fatto;

che la signora Mustacchio ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza in appello che, pur riconoscendo l'impossibilità per la stessa di svolgere le mansioni affidate, la condannava in data 4 luglio 2001;

che la signora Mustacchio risulta, ad oggi, sospesa dal servizio e, quindi, privata del 50 per cento della retribuzione per non aver ricoperto il

ruolo di addetta all'ufficio tributi, istituito con delibera della Giunta Municipale 331 del 4 novembre 1998, due anni dopo i fatti contestati,

l'interrogante chiede di sapere se:

i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per accertare se si sia in presenza di un caso di violazione dei diritti e di discriminazione ai danni della signora Mustacchio Michelina, dequalificata, denunciata e sospesa, probabilmente, perché di tendenze politiche diverse da quelle dell'amministrazione comunale;

se non si ritenga altresì opportuno di accertare se la durata del provvedimento di sospensione dal servizio sia conforme a quella prevista dal contratto collettivo nazionale;

se non si ritenga di accertare eventuali danni all'Erario, considerato che la suddetta amministrazione comunale si è avvalsa di collaborazioni esterne per lo svolgimento delle mansioni che erano state assegnate alla signora Mustacchio, prima della sospensione dal servizio della medesima.

(4-01313)

LAURO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

Il Comandante della Direzione Marittima di Napoli ha disposto, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 7.30 del mattino successivo, la chiusura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli con il conseguente accertamento dei servizi operativi finalizzati esclusivamente alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, presso il dipendente Ufficio locale marittimo di Baia;

l'adozione di tale provvedimento è dovuta al fatto che il personale militare di leva dovrebbe risiedere in un modulo abitativo prefabbricato non idoneo ad ospitarlo, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto durante il periodo invernale che il personale utilizza il riscaldamento elettrico;

il personale militare di leva sarà accasermato presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Baia;

la prospettata soluzione comporterà un abbassamento del livello di guardia e di vigilanza sinora assicurato;

tale situazione diventerà preoccupante soprattutto in funzione della stagione estiva ove è dato registrare un elevato numero di collegamenti marittimi;

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per giungere ad una soluzione del problema logistico del personale della Capitaneria di porto di Pozzuoli per permettere lo svolgimento ed il mantenimento dei servizi minimi d'istituto sinora svolti *in loco.*

(4-01314)

BOCO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che il 3 febbraio 2000 la Giunta municipale di Montalcino (Siena) affidava all'architetto Roberto Santini l'incarico per il progetto preliminare «Sistemazione a verde pubblico della zona di viale Strozzi», progetto che può in sintesi essere descritto nel modo seguente: risistemazione con vasche e aiuole del giardino di Piazza Cavour, costruzione di un percorso visibile in calcestruzzo colorato lungo la salita e nel prato della Madonna che guidi all'affaccio panoramico e prosegua fino alla Fortezza, costruzione di due vasche nell'area antistante la chiesa della Madonna con alberi con seduta, ripavimentazione in calcestruzzo con inerti a vista della via di Sant'Antonio, costruzione di un parcheggio a raso e di un giardino con percorsi pedonali e giochi-sculture per bambini nell'uliveto che fiancheggia viale Strozzi e dal quale verrebbe separato con una muraglia di due metri, costruzione, all'altezza di via Gramsci, di una pensilina in metallo all'esterno del muro nel tratto di strada che prosegue verso lo Spuntone, costruzione di fontane e di un percorso diretto che salga alla Fortezza nell'attuale giardino antistante;

che pochi mesi dopo, il 26 agosto 2000, il responsabile del procedimento geom. Marco Ferretti indirizzava al sindaco Massimo Ferretti la proposta, vistata dal responsabile del servizio geom. Alessandro Faneschi dell'ufficio tecnico del Comune, di adottare apposito atto deliberativo di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio a raso e sistemazione a verde lungo viale Strozzi in Montalcino: proposta accolta velocemente, visto che la giunta municipale nella seduta del 28 agosto 2000 approvava il progetto preliminare dell'architetto Roberto Santini relativo alla realizzazione del parcheggio suddetto;

che il terreno su cui insiste il progetto rappresenta quella tipologia di aree interne alle mura di Montalcino che si estendevano ampie fra campi e orti, a cingere le zone edificate, ripetendo in forme accentuate la fisionomia di molti centri toscani evolutisi nel Medioevo;

che il terreno in oggetto, che occupa larga parte del pendio di ponente della sommità del colle di Montalcino, è oggi ripartito in terrazzamenti che formano un'alternanza suggestiva di piani degradanti dall'alto della via di Sant'Antonio al muricciolo erboso che lo delimita, in basso, lungo il viale Strozzi;

che la realizzazione del progetto sopra indicato comporterà per Montalcino una grave perdita del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale per lo stravolgimento totale della fisionomia dell'area;

che al danno storico, paesaggistico e ambientale, enorme per Montalcino, si aggiungono l'inadeguatezza del progetto, ben lontano dal risolvere i problemi di parcheggio, e l'inopportunità se non l'imprudenza, vista la situazione della viabilità, di realizzare un parcheggio i cui ingressi cadono ambedue in prossimità delle curve del viale Strozzi;

che nell'aprile 2001 un gruppo di cittadini montalcinesi presentava al sindaco una petizione, inviata per conoscenza anche all'Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività cultu-

rali e alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto, in cui i firmatari esprimevano la loro ferma avversione all'opera in quanto, se realizzata «provocherebbe la completa distruzione – si legge nel testo della petizione – dello scorcio paesaggistico fra i più caratteristici di Montalcino, articolato nel degradare della collina dagli orti del Poggio, alla via di Sant'Antonio, fino ai terrazzamenti dell'uliveto oggi esistente, producendo la vasta e definitiva dequalificazione ambientale all'interno delle mura antiche, già aggredite purtroppo in passato in questo tratto del loro giro panoramico»;

che in una lettera del 3 maggio 2001 dell'Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici, inviata al soprintendente senese e per conoscenza ai promotori della petizione, si legge: «si prega codesta Soprintendenza di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti, di voler proporre o adottare gli eventuali, conseguenti e più opportuni provvedimenti e di relazionare in merito»;

che non risulta all'interrogante alcun riscontro alla lettera sopra indicata;

che nel maggio 2001 si trovava a Montalcino il professor Asor Rosa, che rimase negativamente colpito dalla scelta della costruzione di un parcheggio in un'area di così grande valore storico e ambientale, e tentò di convincere il sindaco a un ripensamento, inutilmente: l'atteggiamento del sindaco si confermava di chiusura, essendo la necessità di parcheggi l'unico argomento a lui caro, necessità ammessa anche dai promotori della petizione, che proponevano soluzioni alternative, in particolare indicando aree, già sacrificate estesamente a tale esigenza, in cui l'intervento avrebbe potuto assumere dimensioni tali da eliminare per decenni il problema;

che nel giugno 2001 i promotori della petizione incontravano il soprintendente Valentino e l'architetto Gasperoni, che manifestavano attenzione e annunciavano un sopralluogo del soprintendente stesso a Montalcino, sopralluogo che non risulta all'interrogante essere mai stato effettuato;

che nonostante la mobilitazione dei cittadini, che proseguiva con la raccolta di firme per la petizione (tra i sottoscrittori il poeta Mario Luzi, la poetessa fiorentina Paola Lucarini Poggi e il premio Nobel Rita Levi Montalcini) e con diffusione di volantini e manifesti, il 2 luglio 2001 la giunta municipale approvava il progetto definitivo del parcheggio a raso e sistemazione a verde lungo viale Strozzi, e alla fine dello stesso mese di luglio il Comune inviava alla soprintendenza il progetto;

che il 22 agosto 2001 i promotori della petizione chiedevano in una lettera al Ministro per i beni e le attività culturali la dichiarazione di «interesse particolarmente importante» per l'uliveto dove è prevista la costruzione del parcheggio: punto di forza dell'opposizione all'opera era, ed è, il concetto di totalità urbana, di un «completo nelle sue parti e perfetto nel suo ordine» da riconoscere a quel tutto, per cui mettere le mani su una delle parti, se non per restaurarla per quella che è, significa perdere l'intero;

che nel settembre 2001 venivano presentate alla soprintendenza senese settecento firme raccolte per la petizione, si aveva inoltre notizia di una lettera del Ministero alla soprintendenza, dal contenuto non reso noto, e, durante un colloquio telefonico il soprintendente informava uno dei cittadini promotori della petizione che, anche in rispetto dei sottoscrittori della stessa, avrebbe rimesso il progetto al Ministero;

che alla fine del settembre 2001, allo scadere dei 60 giorni dalla presentazione del progetto definitivo dell'opera, la Soprintendenza non aveva espresso alcun parere, per cui scattava il silenzio-assenso;

che il 17 dicembre 2001 il consiglio comunale di Montalcino approvava il progetto preliminare del parcheggio e la conseguente variazione dello strumento urbanistico per l'area «a verde ortivo» in area destinata a parcheggio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano valutare quel che sta per abbattersi su Montalcino e intervenire con urgenza per evitare un danno così grave, senza attendere che la realizzazione del progetto descritto in premessa lo renda irreversibile;

come il Ministro per i beni e le attività culturali giudichi l'operato della soprintendenza descritto in premessa e se e con quali motivazioni intenda spiegare un simile comportamento.

(4-01315)

GIOVANELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso il Tribunale di Reggio Emilia si è determinata una gravissima situazione presso i servizi della Cancelleria e dell'Ufficio (Ufficio notifiche esecuzioni e protesti);

in particolare presso la Cancelleria civile il personale addetto è in numero del tutto insufficiente e del tutto inadeguato allo svolgimento dei crescenti compiti di ufficio, al punto che quotidianamente si formano code di utenti – avvocati e loro collaboratori – che devono attendere anche un'ora per poter accedere ai servizi;

presso l'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti la situazione è ancor più preoccupante poiché gli assistenti UNEP sono soltanto due, uno dei quali è *part-time,* rispetto a una previsione di organico di cinque;

inoltre gli ufficiali giudiziari, per coadiuvare gli assistenti nella notifica degli atti più urgenti, sono costretti a rinviare le esecuzioni, tanto che il Presidente del Tribunale ha disposto in via eccezionale, che le esecuzioni «non urgenti» vengano differite al 28 febbraio 2002 e che tutte le notifiche vengano eseguite a mezzo posta;

i tribunali delle città vicine – invece – pur avendo carichi di lavoro uguali se non inferiori a quello di Reggio Emilia hanno l'organico di cancelleria e ufficiali giudiziari al completo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della descritta situazione;

quali provvedimenti intenda adottare per l'immediato, al fine di sanare la situazione di difficoltà e di incombente paralisi della Cancelleria civile e dell'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti del Tribunale di Reggio Emilia.

(4-01316)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive*. – Premesso:

che i consorzi per il commercio estero, oltre trecento su tutto il territorio nazionale, associano circa 7.000 imprese fortemente orientate all'export, realizzando il 9 per cento dell'export nazionale. I consorzi export permettono alle imprese piccole e medio piccole di raggiungere i mercati più lontani e difficili e forniscono loro i servizi e gli strumenti adatti a penetrare mercati ad alto interesse commerciale;

che la legge n. 83 dei 1989 prevede all'articolo 3, comma 2, che i servizi effettuati dai consorzi export a favore delle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'I.V.A., costituendo operazioni internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

che in virtù dell'agevolazione in parola, i consorzi export possono non soltanto fatturare i servizi resi alle imprese consorziate senza applicazione dell'I.V.A. ma, nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi di tali servizi, possono essi stessi acquistare, senza pagamento dell'imposta, i beni e i servizi necessari per svolgere l'attività consortile;

che i servizi resi alle imprese consorziate possono ovviamente riguardare la promozione dell'esportazione sia in Paesi membri dell'Unione europea, sia in Paesi extracomunitari;

che in entrambi i casi l'agevolazione non può che trovare applicazione, a nulla rilevando l'attuale diversa considerazione, a livello europeo, delle operazioni intracomunitarie, considerato sia che la legge n. 83 del 1989 è legge di uno Stato membro che autonomamente definisce il regime agevolativo e i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiarne, sia che la stessa legge esclude chiaramente interventi «volti a sovvenzionare l'esportazione» (articolo 4, comma 1) proprio per soddisfare l'esigenza, già avvertita dal nostro legislatore, di salvaguardare il corretto funzionamento, sotto il profilo concorrenziale, dei mercato europeo. Non a caso, nessun provvedimento di legge risulta essere intervenuto a modificare, integrare o abrogare la legge sopra menzionata;

che è evidente che il Mercato unico europeo non fa venire meno le esigenze di collaborazione tra le piccole e medie imprese per la realizzazione di operazioni che restano comunque di commercio estero, e che come tali, il più delle volte, non possono essere affrontate singolarmente dalle imprese minori per la complessità di una attività promozionale e di vendita che resta comunque ben diversa da quella relativa alle operazioni concluse in territorio nazionale. Il che, non solo a livello interno ma anche comunitario, è pacifico e in nessun modo contrastante con gli impegni europei del nostro Paese;

che l'Amministrazione finanziaria sembra tuttavia aver di recente posto in dubbio l'applicazione del beneficio in parola ai consorzi per il commercio estero che effettuano operazioni intracomunitarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda intervenire con una norma interpretativa, che preveda che l'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 93, continui a trovare applicazione anche ai servizi effettuati dai consorzi per il commercio estero che compiono operazioni intracomunitarie, per porre fine a ingiustificate incertezze applicative che ostacolano l'attività consortile e rischiano di ridurre la capacità di export dei sistema delle piccole e medie imprese;

se non si intenda mantenere l'espresso riconoscimento (articolo 8 della legge n. 240 del 1981), dei servizi resi dai consorzi export come servizi relativi a scambi internazionali, come tali non imponibili (trattandosi di operazioni tra due soggetti passivi dell'I.V.A. la non imponibilità non riduce direttamente il gettito dell'imposta) e rilevanti ai fini della formazione in capo alle imprese consorziate dei *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza pagamento dell'I.V.A;

se non si intenda evitare gli ingiustificati effetti negativi delle verifiche fiscali attualmente in corso nei confronti dì diversi consorzi export sulla base dei riferito orientamento dell'amministrazione finanziaria, e non privare le piccole e medie imprese esportatrici di un importante stimolo alla collaborazione nel campo dell'export, che si è rivelata in questi anni uno strumento essenziale per l'internazionalizzazione delle imprese minori.

(4-01317)

LAURO, BARELLI, BOBBIO Luigi, BOSCETTO, BUCCIERO, CALLEGARO, CAMBER, CICOLANI, COMPAGNA, CONSOLO, COSTA, CUTRUFO, D'AMBROSIO, DANZI, FRAU, GENTILE, GIRFATTI, GRECO, GRILLO, IZZO, MAFFIOLI, MARANO, MINARDO, NOVI, PASTORE, PEDRIZZI, RAGNO, SAMBIN, SANZARELLO, SCOTTI, SEMERARO, ZANOLETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – (*Già* 2-00060)

(4-01318)

MASSUCCO. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.* – Premesso che:

il personale di vario ordine e grado appartenente alla Forze di polizia in congedo o in pensione viene spesso chiamato a rendere testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria per fatti accaduti durante l'attività di servizio;

tali convocazioni creano grave disparità economica poichè mentre al corrispondente personale in servizio – convocato per analoghe ragioni – viene corrisposta in tempi brevi l'indennità di missione, che comprende pernottamento, vitto e eventuale biglietto ferroviario, o, ancor meglio, l'eventuale acconto per lo svolgimento della missione, al personale delle

Forze di polizia in pensione nulla viene corrisposto dall'amministrazione di appartenenza. Viene infatti erogata dall'Autorità giudiziaria – per il tramite dell'Ufficio del Registro e, quindi, in tempi non brevi – la somma di euro 0,77 (lire 1.500) e l'eventuale rimborso del biglietto ferroviario di 2ª classe;

tali convocazioni determinano conseguenze economiche rilevanti in quanto spesso il personale in quiescenza, per assolvere al dovere di testimoniare, deve intraprendere lunghi viaggi sul territorio nazionale, intaccando pesantemente il bilancio familiare il più delle volte costituito della sola pensione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare gli opportuni provvedimenti affinchè il personale delle Forze di polizia in quiescenza, chiamato a testimoniare dinanzi all'Autorità giudiziaria per fatti connessi allo svolgimento della pregressa attività di servizio, possa usufruire dello stesso trattamento di missione o di rimborso di cui beneficia il corrispondente personale in servizio.

(4-01319)

BATTAFARANO – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'interno.* – Premesso che:

nell'ambito del Piano territoriale di Castellaneta, Crispiano, Ginosa e Martina Franca, è prevista la realizzazione di un Centro servizi specializzati per il settore dell'abbigliamento nella città di Martina Franca;

il relativo progetto redatto dal comune è stato istruito con esito favorevole da Europrogetti e Finanze ed approvato dal Ministero del tesoro;

l'Amministrazione comunale ha posto in essere i successivi atti fino all'aggiudicazione dei lavori alla ditta Cassalia di Taranto, giusto contratto rep. 1672 del 20 novembre 2001 e la conseguente consegna dei lavori giusto verbale del 4 gennaio 2002;

il comune di Martina ha altresì acquisito l'anticipazione del 10 per cento dell'investimento così come proposto e approvato;

insomma nulla vieta a che i lavori comincino celermente e finalmente si realizzi un'opera fortemente voluta dal comune e dalle categorie produttive interessate;

tuttavia, recentemente, al momento della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, un gruppetto di persone ha impedito l'avvio dei lavori;

le forze dell'ordine, pur presenti sul posto, non sono adeguatamente intervenute,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle attività produttive non intenda evitare di concedere ulteriori proroghe, che rischierebbero di vanificare definitivamente l'obiettivo di realizzare il Centro servizi di Martina e di far pagare al comune i relativi danni;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre che le forze dell'ordine intervengano con decisione per il rispetto della legalità e per far sì

che un'opera decisa da un'Amministrazione democraticamente eletta possa concretamente realizzarsi.

(4-01320)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con il 31 dicembre 2001 è decaduta la «clausola di salvaguardia» che fino al dicembre scorso ha garantito ai concessionari della riscossione un sostegno di circa 630 milioni di euro;

tale clausola era prevista, in favore delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, dall'articolo 58 («Cauzioni e meccanismo di salvaguardia») del decreto legislativo n. 112/1999 e prorogata, per il 2º semestre 2001, dall'articolo 77 («Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari»), comma 2, della legge n. 342/2000;

tale tematica è stata richiamata all'attenzione del Governo dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede di parere sulla legge finanziaria 2002, il 16 ottobre 2001, nella quale seduta, nel particolare, si riteneva opportuno realizzare pienamente la riforma della riscossione tramite ruolo, individuando nella proroga di un anno del meccanismo di salvaguardia dei compensi per i concessionari della riscossione, in base al citato articolo 58 del decreto legislativo n. 112/1999, lo strumento più adatto al fine di consentire agli operatori di superare l'incertezza in termini di introiti e di incassi, generata dai ritardi nell'attuazione della riforma stessa;

nonostante le citate sollecitazioni, non è stata assunta dal Governo nessuna iniziativa legislativa né in sede di legge finanziaria, né in occasione dell'ultimo decreto legge fiscale (n. 452/2001);

che la riforma del 1999 mirava a recuperare efficienza nella riscossione a fronte di una riduzione complessiva dei costi del sistema e avrebbe determinato, in un biennio, il raggiungimento dell'autofinanziamento. Anche secondo la stampa specializzata, nella fase sperimentale (1999-2001), era prevista la clausola di salvaguardia per consentire un passaggio graduale ad un sistema che avrebbe dovuto dimezzare i costi e portare il personale impiegato da 14 mila a circa 7 mila unità;

la suesposta situazione rischia di produrre anche conseguenze d'ordine civilistico così come indicato dagli articoli 2446 (Riduzione del capitale per perdite) e 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale) del codice civile;

i concessionari sono stati privati della riscossione volontaria che garantiva la tenuta del sistema e dei livelli occupazionali oggi fortemente a rischio in tutto il settore,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, vista la situazione suesposta, rinnovare tale clausola di salvaguardia fino al 2004, termine ultimo delle concessioni;

in mancanza di ciò, quali altri provvedimenti intenda adottare per evitare la crisi del sistema e per assicurare la prosecuzione dell'attività delle aziende del settore.

(4-01321)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della salute.* – Premesso:

che in articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, viene citato il libro «Nuovo disordine mondiale, la grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola dell'umanità», di M. Schooyans, dell'Università di Lovanio in Belgio;

che in uno degli articoli viene riportato un passo, presente alla voce «Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione», nel quale si legge: Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) ... non nasconde il suo appoggio sia alla contraccezione ormonale, sia alla sterilizzazione. Discreto a proposito dell'aborto, non esita a raccomandare la spirale, come pure alcune droghe più recenti che hanno un triplice effetto: contraccettivo, di barriera e infine antiannidamento. Il FNUAP appoggia anche vari programmi contro la vita di altre organizzazioni, quali l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e l'IPPF (International Planned Parenthood Federation, la cosiddetta «multinazionale per l'aborto);

che in un altro passo è scritto: ONG (Organizzazioni Non Governative) come l'IPPF, selezionate con cura in quanto «ideologicamente corrette», si vedono affidare compiti in ambito pubblico. Esse vengono in un certo senso delegate dal FNUAP o dalla Banca mondiale a collaborare all'attuazione di piani d'azione elaborati in seno a conferenze internazionali. Una svolta significativa si è avuta dopo la Conferenza di Pechino, poiché è stato previsto che alcune ONG scelte con cura, agendo d'accordo con alcune agenzie internazionali pubbliche, possano intervenire direttamente sulle comunità locali. (p.106);

che un altro passo ancora recita: Piuttosto che destinare enormi mezzi finanziari e umani a programmi moralmente inaccettabili di contenimento della natalità (per non parlare della corsa agli armamenti), bisognerebbe incoraggiare tutte le iniziative pubbliche e private che si interessano dell'educazione di base, in un'ottica che tenga conto della dignità dell'uomo. Non è giusto che, come troppo spesso succede in questi tempi, vengano finanziate con maggiore facilità – in modo particolare con sovvenzioni e borse – ricerche sulla pianificazione demografica piuttosto che ricerche sull'educazione, l'igiene, l'agronomia, lo sfruttamento razionale del territorio, eccetera... È inammissibile che istituzioni come la Population Division delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo presentino come un fattore di sottosviluppo il fatto che una certa percentuale della popolazione povera non abbia accesso ai programmi di controllo demografico che essi propagano. È oltremodo menzognero e inammissibile creare il mito della «capacità della Terra di portare gli uomini per gridare alla «mancanza di risorse», laddove esistono uomini

che trasformano, per esempio, la sabbia in componenti elettronici o in fibre ottiche o il mare in terra fertile. (p.229);

che nella stessa pubblicazione viene citato, altresì, il titolo di un articolo pubblicato su « Il Foglio» del 9 gennaio 2002, in cui poche battute recitano: Gli afghani rifugiati nei campi profughi in Pakistan protestano contro il Fondo per la popolazione dell'ONU: «Vogliamo cibo, non i kit *per abortire»,*

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ritenga di dover intervenire per promuovere un'azione internazionale a difesa della vita umana fin dal concepimento e a tutela della dignità di tutte le popolazioni, in particolare di quelle che versano in condizioni di estrema povertà e che, più di altre, necessitano di aiuti da parte dei paesi maggiormente civilizzati.

(4-01322)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle comunicazioni*. – Premesso:

che a causa dei noti eventi calamitosi quasi il 90 per cento della produzione ortofrutticola di Pachino, universalmente apprezzata per le sue straordinarie qualità organolettiche, è andata distrutta;

che, a causa della ridottissima quantità di prodotto sottrattosi alle gelate, i prezzi avevano raggiunto livelli gratificanti che consentivano, almeno in parte, di ripagare gli agricoltori dei notevoli sacrifici economici sinora affrontati;

che durante la trasmissione televisiva «Porta a Porta» del 21 gennaio, andata in onda su Raiuno, secondo quanto riportato dal quotidiano «La Sicilia» (edizione di Siracusa del 23 gennaio, pagina 19), il giornalista Bruno Vespa «avrebbe invitato gli italiani a non consumare più zucchine, pomodori e pomodorini perché nuocerebbero alla salute, in quanto ottenuti artificialmente»;

che le affermazioni suindicate oltre ad essere false e calunniose, denotano, se fatte in buona fede, una grande superficialità ed una profonda ignoranza dei metodi di produzione, visto che gli agricoltori pachinesi osservano correttamente i disciplinari e le rigorose normative in materia (molto più restrittive, ad esempio, di quelle della Spagna, dove è consentito l'uso di prodotti chimici che in Italia sono vietati da oltre dieci anni!);

che tali affermazioni appaiono ancora più gravi ed intollerabili ove si consideri che non si è mai verificato che una sola zucchina o un solo pomodoro prodotto a Pachino siano stati sequestrati perché nocivi alla salute;

che il Ministro delle politiche agricole, che partecipava alla trasmissione in collegamento dall'estero, non una sola parola ha saputo dire in difesa di prodotti che costituiscono un vanto per l'intera produzione agricola nazionale, alcuni dei quali, peraltro, lo stesso Ministero

ha sottoposto alla tutela provvisoria della I.G.P., riconoscendone le peculiari qualità;

che dopo questo pubblico invito a milioni di telespettatori a non acquistare i prodotti freschi e a rivolgere le proprie attenzioni ai surgelati, si è verificato un crollo della domanda, con conseguente crollo dei prezzi e danno, per l'agricoltura pachinese, quantificabile in svariate decine di miliardi;

che sollecitati da alcuni produttori a consentire una replica che chiarisse la questione, sia il dottor Vespa che la sua redazione, con l'arroganza tipica di chi abusa di pubblici strumenti, hanno risposto che «sull'argomento non si torna»;

salve restando le azioni giudiziarie nei confronti del dottor Vespa e della RAI, quale responsabile civile, si chiede di sapere:

se questo Governo, ispirato ai principi del liberismo, ritenga che l'elementare regola della domanda e dell'offerta riguardi anche l'agricoltura od operi solo negli altri settori dell'economia;

se e come il Governo intenda tutelare gli agricoltori di Pachino ed i loro prodotti dalla vergognosa campagna di disinformazione operata dalla RAI, e se non ritenga doveroso consentire una replica sull'argomento;

se risulti che il dottor Vespa abbia agito per superficialità e ignoranza o sia stato «ispirato» da centri di potere economico interessati a distruggere l'immagine dei prodotti agricoli freschi e genuini a favore di quelli surgelati.

(4-01323)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il 30 gennaio 2002 un immigrato marocchino, in possesso di carta d'identità e quindi necessariamente di permesso di soggiorno, è stato stroncato da un infarto a Bari dopo la notifica da parte della locale questura di un provvedimento negativo, presumibilmente di rinnovo dello stesso permesso di soggiorno;

nella stessa situazione si trovano decine di migliaia di lavoratori, presenti da anni regolarmente in Italia, che, in base a un'interpretazione restrittiva da parte di molte questure del testo unico applicativo della legge n. 40 del 1998 e di una recente circolare interpretativa del Capo della polizia De Gennaro, considerano insufficiente ai fini del rinnovo del soggiorno l'autocertificazione da parte degli interessati di un reddito da lavoro, per quanto precario o irregolare;

questo orientamento, incoerente peraltro con i provvedimenti governativi tesi all'emersione del cosiddetto lavoro nero, costringe molti immigrati a ricorrere disperatamente all'offerta, dietro pagamento, di contratti di lavoro fittizi da parte di speculatori italiani o stranieri, con i conseguenti problemi giudiziari a seguito di verifiche;

il rischio di ritorno nella clandestinità riguarda anche almeno ventimila lavoratori che, avendo richiesto la regolarizzazione alla fine del 1998, si sono visti rigettare o sospendere le istanze in base a una verifica

negativa o incerta delle prove della presenza in Italia nella data fatidica del marzo 1998, verifica che, a quattro anni di distanza, risulta del tutto assurda;

difatti due circolari dell'allora Capo della polizia Masone, nel maggio 1999 e nel marzo 2000, consentivano rispettivamente di concedere i permessi richiesti nelle more della verifica dei requisiti di legge e di considerare accettabili, come prove di presenza, le dichiarazioni rilasciate da rappresentanti di sindacati e associazioni riconosciute, accompagnate da attestazioni di un rapporto pregresso con gli interessati;

la mancata applicazione di queste disposizioni, e dunque il rischio di un ritorno in clandestinità di molte decine di migliaia di lavoratori, sono stati segnalati agli ultimi due Ministri dell'interno non solo dall'associazionismo laico e religioso, ma anche dai segretari dei sindacati confederali, e recentemente anche dal prefetto di Roma, città in cui sono almeno tremila le pratiche di rilascio o rinnovo del soggiorno sospese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che questa situazione risulti particolarmente intollerabile, in presenza di una discussione nel Governo e nel Parlamento sulle dimensioni e i limiti, ma comunque sulla necessità, di un provvedimento di regolarizzazione del lavoro sommerso straniero;

se conseguentemente non si ritenga di dare disposizioni alle Questure affinché si applichino con spirito di apertura le disposizioni esistenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro, evitando di allargare ulteriormente l'area della clandestinità e di moltiplicare drammi umani come quello di Bari.

(4-01324)

STANISCI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

i 185 agenti di polizia penitenziaria di Brindisi vivono, in una con tutti gli altri colleghi delle case circondariali del territorio nazionale, una situazione precaria ed insostenibile, come la manifestazione di protesta del 30 novembre 2001 ed i ripetuti interventi dei sindacati hanno evidenziato;

le ragioni del malessere sono svariate, e vanno dalla carenza di personale ai turni massacranti ed alla cancellazione, consequenziale, delle ferie;

la causa pregnante è inoltre da ricercarsi nel fatto che il DAP non ha ancora disposto il pagamento del salario accessorio maturato dai dipendenti;

a ciò va aggiunto che, nonostante le norme vigenti stabiliscano che al lavoratore vada riconosciuto un anticipo di almeno l'80 per cento delle spese per il vitto e l'alloggio quando sono comandati alla traduzione dei detenuti in altre città, gli agenti sono costretti ad anticipare con proprio denaro tutte le spese (e questo avviene già fin dal mese di ottobre 2001);

nessuna iniziativa è stata finora posta in essere per sanare la situazione e gli agenti di polizia penitenziaria vengono danneggiati economicamente ed umanamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare per i lavoratori del comparto di polizia penitenziaria;

cosa intenda fare e quali iniziative intenda assumere per salvaguardare la dignità degli agenti penitenziari;

se e come intenda intervenire nei confronti della Direzione Amministrativa Penitenziaria per sanare la situazione.

(4-01325)

TOIA, BAIO DOSSI, DENTAMARO, SOLIANI, MAGISTRELLI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso:

che, secondo quanto ampiamente riportato dalla stampa internazionale ed degli ultimi giorni, sono in corso di svolgimento presso il campo profughi di Woomera (Australia) iniziative di protesta da parte di un consistente numero di richiedenti asilo ivi trattenuti, a fronte della decisione delle Autorità australiane di sospendere l'esame delle richieste di asilo;

che presso questo campo sono trattenuti più di 350 clandestini, tra cui più di 160 in fuga dall'Afghanistan;

che, sempre secondo quanto riportato dalla stampa internazionale ed italiana, le iniziative di protesta hanno assunto un carattere drammatico e disperato, come dimostrano episodi di automutilazione ed autolesionismo, culminati nella auto-cucitura delle labbra da parte di un gruppo di trentacinque soggetti trattenuti;

che quindici ragazzi, di età compresa tra i 12 e 17 anni, sono arrivati a minacciare il suicidio, a fronte dell'atteggiamento assunto delle Autorità australiane,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione;

quali passi diplomatici presso il Governo australiano il Governo italiano intenda adottare, al fine di favorire una soluzione della vicenda conforme al diritto internazionale umanitario.

(4-01326)